



## AGENZIA DELLE ENTRATE

	<b>pag.</b>		<b>pag.</b>
R1	2	R18	67
R2	9	R19	69
R3	9	R20	71
R4	10	R21	72
R5	14	R22	72
R6	16	R23	73
R7	22	R24	75
R8	29	R25	76
R9	36	R26	77
R10	40	R27	82
R11	41	R28	106
R12	43	R29	108
R13	47	R30	109
R14	49	R31	112
R15	50		115
R16	53		124
R17	57		125
	58		
	66		

# SP

## SOCIETÀ DI PERSONE

# 2002

MODELLO UNICO  
Dichiarazione delle Società  
di persone ed equiparate

Predisposto in due versioni:

**LIRE** COLORE VERDE

€ COLORE AZZURRO

### ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE COMUNI AD ENTRAMBE LE VERSIONI

I. ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE  
DEL MODELLO UNICO DELLE SOCIETÀ  
DI PERSONE ED EQUIPARATE

II. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE  
DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

DETERMINAZIONE DELLE IMPOSTE

OPERAZIONI STRAORDINARIE

PROSPETTI VARI

VERSAMENTI

III. SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE  
DELLE DICHIARAZIONI

IV. ISTRUZIONI PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE  
DELLA DICHIARAZIONE IVA 2002  
DA PRESENTARE NELL'AMBITO DELLA DICHIARAZIONE UNIFICATA  
APPENDICE

Tutti i quadri e le relative istruzioni sono disponibili nei siti [www.finanze.it](http://www.finanze.it) e [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

## Istruzioni per la compilazione

UNICO 2002 - Società di persone

### Premessa

**Il modello è stato predisposto in due versioni grafiche, in lire di colore verde ed in euro di colore azzurro, per consentire al contribuente di compilare la dichiarazione nella valuta prescelta, le istruzioni sono invece uniche, indipendentemente dal modello utilizzato.**

Nel modello tutti gli importi devono essere indicati nella stessa valuta, euro o lire, corrispondente al modello prescelto ad eccezione del quadro RX che è stato predisposto per la sola compilazione in euro per entrambe le versioni del modello; infatti dal 1° gennaio 2002 tutti i versamenti e le compensazioni devono essere effettuati esclusivamente in euro, così come i rimborsi erogati dall'Agenzia delle Entrate a partire dalla stessa data.

Si ricorda che l'obbligo di presentare la dichiarazione con l'indicazione degli importi in euro riguarda comunque i contribuenti che hanno redatto il bilancio (o il rendiconto) in euro, ovvero abbiano presentato in precedenza una dichiarazione indicando dei dati in detta valuta (cfr. circolari n. 291/E del 23 dicembre 1998 e n. 106/E del 21 dicembre 2001).

**Nel modello in lire, gli importi devono essere arrotondati alle mille lire superiori qualora le ultime tre cifre superino le cinquecento lire, o a quelle inferiori in caso contrario. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i tre zeri finali.**

**Nel modello in euro, gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l'importo per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite. A tal fine, negli spazi relativi agli importi sono stati prestampati i due zeri finali dopo la virgola.**

È stata inoltre modificata la forma grafica dei modelli, al fine di agevolarne l'utilizzo, anche a seguito della definitiva introduzione della nuova valuta euro e del colore (azzurro o verde) comune a tutti i modelli.

In particolare, ai fini di una chiara identificazione del modello da utilizzare a seconda della tipologia dei soggetti interessati, sono state evidenziate nella copertina delle istruzioni e nei singoli modelli, le lettere iniziali che individuano la categoria dei contribuenti che devono utilizzare il modello di dichiarazione e in particolare: SP caratterizzano il Modello UNICO riservato alle società di persone ed equiparate, PF quello riservato alle persone fisiche, SC quello riservato alle società di capitali, enti commerciali ed equiparati, ENC quello riservato agli enti non commerciali ed equiparati.

In luogo dei colori verde, per i modelli in LIRE, e azzurro, per i modelli in EURO, è comunque ammessa la stampa monocromatica di tutti i predetti modelli utilizzando il colore nero.

Il Modello UNICO 2002 è un modello unificato delle dichiarazioni tramite il quale è possibile presentare più dichiarazioni fiscali e, in particolare, la dichiarazione dei redditi, dell'IVA, dell'IRAP e la dichiarazione dei sostituti d'imposta ed intermediari di cui al modello 770/2002 ORDINARIO.

Con riferimento alla dichiarazione unificata, occorre innanzitutto ricordare che i soggetti tenuti per l'anno 2001 alla presentazione della dichiarazione modello 770/2002 ORDINARIO, hanno la facoltà e non l'obbligo di includere tale dichiarazione in quella unificata, a prescindere dal numero di soggetti cui la medesima si riferisce.

In ogni caso, solo la dichiarazione modello 770/2002 ORDINARIO può essere compresa nella dichiarazione unificata, attesa la coincidenza del termine di presentazione, mentre non può essere mai compresa nella dichiarazione unificata la dichiarazione modello 770/2002 SEMPLIFICATO.



# **I. ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO UNICO DELLE SOCIETÀ DI PERSONE ED EQUIPARATE**

## **1. COS'È IL MODELLO UNICO 2002 E COM'È COMPOSTO**

---

### Istruzioni per la compilazione

### UNICO 2002 - Società di persone

Occorre altresì tenere presente, come verrà più ampiamente chiarito nel paragrafo 5 riservato alle modalità e ai termini di presentazione della dichiarazione, che sulla base delle disposizioni previste dal D.P.R. n. 322 del 1998, come da ultimo modificate dal D.P.R. 7 dicembre 2001 n. 435, gran parte dei contribuenti tenuti all'utilizzo del presente modello, sono obbligati alla presentazione in via telematica di tutte le dichiarazioni previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (redditi, IVA, IRAP e sostituti).

Si ricorda inoltre che, sulla base delle medesime disposizioni, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione in forma unificata i contribuenti che hanno un periodo di imposta coincidente con l'anno solare e che sono tenuti alla presentazione di almeno due delle seguenti dichiarazioni:

- dei redditi;
- dell'IVA;
- dell'IRAP;

dei sostituti ed intermediari Mod. 770/2002 ORDINARIO, se scelgono di comprenderlo nella dichiarazione unificata.

Il modello "UNICO 2002 SP - Società di persone ed equiparate" si compone di quattro modelli, così diversificati, a seconda del loro utilizzo:

- Modello per la dichiarazione dei redditi, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera R;
- Modello per la dichiarazione annuale IVA, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera V;
- Modello per la dichiarazione IRAP, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera I;
- Modello 770/2002 ORDINARIO per la dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari, i cui quadri sono contrassegnati dalla lettera S.

I contribuenti, nei confronti dei quali si applicano gli studi di settore o i parametri, sono tenuti altresì a presentare l'ulteriore modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli stessi.

Tutti i predetti modelli, utilizzabili per la presentazione della dichiarazione unificata, sono identici a quelli previsti per la presentazione delle stesse dichiarazioni in forma autonoma.

Il contribuente deve utilizzare i soli modelli necessari, compilando esclusivamente i quadri occorrenti per la presentazione della dichiarazione, avendo cura di non compilare o inserire più frontespizi, in quanto i dati identificativi e quelli riepilogativi sono presenti nel frontespizio del modello UNICO 2002.

Nelle istruzioni contenute nella presente dichiarazione dei redditi, in quella dell'IVA, dei sostituti d'imposta ed intermediari Mod. 770/2002 ORDINARIO e dell'IRAP sono indicati i contribuenti obbligati alla presentazione di ciascuna di queste dichiarazioni.

Tutti modelli e le relative istruzioni per la compilazione delle suddette dichiarazioni non sono più stampati né distribuiti a cura dell'Agenzia delle Entrate ma sono resi disponibili gratuitamente in formato elettronico e possono essere prelevati dai siti Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze ([www.finanze.it](http://www.finanze.it)) e dell'Agenzia delle Entrate ([www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)) o da altro sito purché nel rispetto delle caratteristiche tecniche stabilite nel provvedimento di approvazione del modello.



Nel predetto sito internet dell'Agenzia delle Entrate i modelli e le relative istruzioni sono disponibili inoltre in uno speciale formato elettronico riservato ai soggetti che utilizzano sistemi tipografici al fine della loro riproduzione.

Le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione dei redditi sono state raggruppate in funzione della sequenza logica delle operazioni che il contribuente pone in essere, ossia:

- determinazione del reddito;
- determinazione delle imposte;
- versamenti, compensazioni e rimborsi.


Il sistema tributario si sta evolvendo verso una sempre maggiore attribuzione di entrate direttamente agli Enti locali pur mantenendo unitaria la gestione dei tributi; attraverso il modello UNICO SP vengono dichiarate imposte sia di pertinenza dello Stato che di altri Enti:

- le imposte sostitutive sono di esclusiva pertinenza dello Stato;
- l'IVA relativa al periodo d'imposta 2001 è ancora integralmente destinata allo Stato;
- l'IRAP è esclusivamente destinata alle Regioni con l'indicazione della ripartizione della base imponibile per ciascuna di esse.



## **2. A CHI VANNO LE IMPOSTE**

---



### Istruzioni per la compilazione

UNICO 2002 - Società di persone

Il presente modello contiene i quadri da utilizzare per la dichiarazione dei redditi. Questo modello deve essere utilizzato per dichiarare i redditi relativi al periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2001, sia nel caso in cui la dichiarazione venga presentata in forma unificata sia quando non ricorra tale obbligo.

Ai fini dell'utilizzazione dei modelli per la compilazione della dichiarazione e tenendo presente che l'obbligo di presentazione della dichiarazione unificata è previsto per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, si ricorda che è considerato periodo di imposta coincidente con l'anno solare anche quello avente durata inferiore a 365 giorni, a condizione che lo stesso termini il 31 dicembre (ad esempio, società costituita in data 1° luglio 2001 ed il cui primo esercizio abbia termine il 31 dicembre 2001).

I contribuenti che hanno un periodo di imposta non coincidente con l'anno solare non possono presentare la dichiarazione in forma unificata; tuttavia, per motivi di semplificazione, la dichiarazione IRAP va in ogni caso presentata congiuntamente alla dichiarazione dei redditi.

Sono invece considerati periodi di imposta non coincidenti con l'anno solare, non solo quelli cosiddetti "a cavallo", a prescindere dalla durata inferiore o superiore a 365 giorni (ad es. un periodo di imposta con durata dal mese di marzo 2001 al mese di febbraio 2002 ovvero dal 1° ottobre 2000 al 31 dicembre 2001), ma anche quelli infrannuali chiusi in data anteriore al 31 dicembre 2001 (ad es. il periodo 1° gennaio - 30 settembre 2001, nel caso di trasformazione da società di persone in società di capitali intervenuta in data 30 settembre 2001).

Per i periodi di imposta che sono chiusi anteriormente al 31 dicembre 2001, anche se iniziati nel corso del 2000 (ad es. periodo dal 1 luglio 2000 al 30 giugno 2001) si applicano le seguenti regole:

- la dichiarazione dei redditi va presentata in forma non unificata, utilizzando il modello UNICO 2001 approvato nel corso del 2001.

In questo caso, qualora il modello UNICO 2001 non consenta l'indicazione di taluni dati necessari per la dichiarazione, richiesti invece nei modelli approvati nel 2002, tali dati dovranno essere forniti solo a richiesta dell'Agenzia delle Entrate;

- la dichiarazione IVA va presentata utilizzando il modello IVA 2002, approvato con provvedimento del 21 dicembre 2001 e pubblicato nel S.O. n. 8 alla G.U. n. 11 del 14 gennaio 2002, relativamente all'anno d'imposta 2001;
- la dichiarazione dei sostituti di imposta e degli intermediari va presentata utilizzando il modello 770/2002 ORDINARIO, approvato con provvedimento del 21 dicembre 2001 e pubblicato nel S.O. n. 13 alla G.U. n. 18 del 22 gennaio 2002, relativo all'anno 2001;
- la dichiarazione IRAP va presentata sempre congiuntamente a quella dei redditi, utilizzando il modello approvato nel corso del 2001.

I curatori di fallimento sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni relative al soggetto fallito in forma autonoma, nei termini previsti per ciascuna dichiarazione.

La compilazione va effettuata con la massima chiarezza.

Per i contribuenti che provvedono alla compilazione manuale del modello, si consiglia di compilare prima una copia ad uso del contribuente e poi l'originale, in modo da correggere eventuali errori. Per i casi residuali in cui è consentita la presentazione della dichiarazione tramite una banca convenzionata o tramite un ufficio postale (vedi paragrafo 5.3), la copia ad uso del contribuente va conservata (oltre che per documentazione personale) per determinare l'importo degli eventuali acconti d'imposta da versare nel 2002.

Qualora il contribuente provveda alla presentazione telematica direttamente, dovrà conservare la dichiarazione trasmessa avendo cura di stamparla su modello cartaceo debitamente sottoscritto e conforme a quello approvato.

In caso di presentazione della dichiarazione per il tramite di un intermediario abilitato, a tale soggetto va presentata la dichiarazione originale sottoscritta dal contribuente; lo stesso contribuente conserverà poi l'originale della dichiarazione che gli verrà restituito dall'intermediario dopo la trasmissione telematica nella quale è stata apposta la sua firma e nella quale l'intermediario stesso avrà compilato il riquadro relativo all'assunzione dell'impegno alla presentazione in via telematica (cfr. paragrafo 5.2).

---

### **3. COME SI UTILIZZA IL MODELLO UNICO**

---

### **4. COME SI COMPILA**

---

## Istruzioni per la compilazione

UNICO 2002 - Società di persone

### Come si presenta Soggetti obbligati alla presentazione telematica

Tutti i soggetti possono avvalersi del servizio telematico per presentare le dichiarazioni Modello UNICO 2002 SP.

Sulla base delle ultime modifiche apportate al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 con il D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, a partire dall'anno 2002 sono obbligati alla presentazione in via telematica delle dichiarazioni previste dal predetto D.P.R. n. 322 del 1998, direttamente ovvero tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica, i seguenti soggetti:

- 1) contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto, con esclusione delle persone fisiche che hanno realizzato nel periodo d'imposta 2001 un volume di affari inferiore o uguale a euro 25.822,84 (50 milioni di lire);
- 2) soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4 dello stesso D.P.R. n. 322 del 1998;
- 3) società ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e b) del Tuir;
- 4) soggetti tenuti alla presentazione del modello per la comunicazione dei dati relativi all'applicazione degli studi di settore.

Devono inoltre essere presentate esclusivamente in via telematica le dichiarazioni predisposte dagli intermediari abilitati, dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori

L'obbligo della presentazione telematica si applica per tutti i modelli di dichiarazione che i predetti soggetti sono tenuti a presentare, sia in forma unificata che disgiunta (Redditi - IVA - Irap - sostituti d'imposta).

I soggetti non obbligati alla trasmissione telematica possono invece presentare le dichiarazioni anche tramite gli uffici postali e le banche convenzionate. Anche tali contribuenti possono comunque avvalersi del servizio telematico, direttamente attraverso la rete internet, ovvero tramite un intermediario abilitato (vedere Parte III, "Servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni").

Il modello UNICO 2002 SP si presenta, sulla base delle disposizioni vigenti alla data di approvazione del modello, entro i seguenti termini:

- **entro il 31 ottobre 2002** se la dichiarazione è presentata in via telematica direttamente dal contribuente via Entratel o via Internet, nei casi previsti, ovvero da un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (società del gruppo o soggetti incaricati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, D.P.R. n. 322 del 1998);
  - **dal 2 maggio al 31 luglio 2002** se la dichiarazione è presentata tramite una banca convenzionata o un ufficio postale, nei casi consentiti.
- I termini di presentazione delle altre dichiarazioni (IVA - 770) da presentare autonomamente, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti, sono illustrati nelle istruzioni relative alle specifiche dichiarazioni e disponibili sui siti Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate.

La dichiarazione da presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate può essere trasmessa:

- direttamente;
- tramite intermediari abilitati.

### A) PRESENTAZIONE TELEMATICA DIRETTA

I soggetti che predispongono la propria dichiarazione possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato; in tal caso la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la dichiarazione devono obbligatoriamente avvalersi:

- del servizio telematico Entratel, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770 semplificato o ordinario), in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti;
- del servizio telematico Internet, qualora sussista l'obbligo di presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti ovvero, pur avendo l'obbligo di presentare telematicamente le altre dichiarazioni previste dal D.P.R. n. 322 del 1998, non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta.

## **5. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE**

### **5.1**

### **5.2**

### Istruzioni per la compilazione

UNICO 2002 - Società di persone

Tale modalità di trasmissione può essere utilizzata anche nell'ipotesi in cui il soggetto scelga di presentare la dichiarazione in via telematica pur non essendo obbligato.

### **B) PRESENTAZIONE TELEMATICA TRAMITE INTERMEDIARI ABILITATI (INCARICATI ART. 3, COMMA 3 E SOCIETÀ DEL GRUPPO ART. 3, COMMA 2-BIS)**

#### **Intermediari abilitati (art. 3, comma 3)**

Gli intermediari indicati nell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998, individuati nella PARTE III del presente modello, "SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI", sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle Entrate in via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia le dichiarazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l'impegno della presentazione in via telematica.

L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata.

#### **Dichiarazione trasmessa da società appartenenti a gruppi (art. 3, comma 2-bis)**

Nell'ambito del gruppo la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei soggetti appartenenti al gruppo stesso, nel quale almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione delle dichiarazioni in via telematica, può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente. Tale disposizione si applica, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e alle imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche indicate nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 38 del predetto D.Lgs. n. 127 e nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 40 del predetto D.Lgs. n. 87.

La società del gruppo può effettuare la presentazione in via telematica delle dichiarazioni delle altre società che appartengono al medesimo gruppo per le quali assume l'impegno alla presentazione della dichiarazione.

Nel caso in cui una società del gruppo operi in qualità di rappresentante fiscale di società estere, la società che effettua la trasmissione telematica delle dichiarazioni delle società del gruppo al quale appartiene, può curare la trasmissione telematica delle dichiarazioni delle predette società estere, anche nel caso in cui queste ultime non appartengano al gruppo.

È possibile presentare, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente ed altre tramite le società del gruppo o un intermediario.




Le società e gli enti che assolvono all'obbligo di presentazione in via telematica rivolgendosi ad un intermediario abilitato o ad una società del gruppo non sono tenuti a richiedere l'abilitazione alla trasmissione telematica.

Per incaricare un'altra società del gruppo della presentazione telematica della propria dichiarazione, la società deve consegnare la sua dichiarazione, debitamente sottoscritta, alla società incaricata; quest'ultima società dovrà osservare tutti gli adempimenti previsti per la presentazione telematica da parte degli intermediari abilitati e descritti nel paragrafo seguente.

#### **Documentazione che l'intermediario (incaricato della trasmissione o società del gruppo) deve rilasciare al dichiarante e prova della presentazione della dichiarazione**

Sulla base delle nuove disposizioni contenute nel D.P.R. n. 435 del 2001, modificativo del D.P.R. n. 322 del 1998, in vigore dal 1° gennaio 2002, l'intermediario abilitato, compresa la società del gruppo incaricata alla trasmissione telematica, deve:

- rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall'intermediario o dalla società del gruppo, seppure rilasciato in forma libera. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della dichiarazione per essere acquisita in via telematica dal sistema informativo centrale.



**Dichiarazione  
presentata tramite  
banche  
e uffici postali**

**Istruzioni per la compilazione**

**UNICO 2002** - Società di persone

- rilasciare altresì al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione in via telematica, l'originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

Detta attestazione di ricezione telematica costituisce per il dichiarante prova di presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo dichiarante, unitamente all'originale della dichiarazione ed alla restante documentazione per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 in cui possono essere effettuati i controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

- conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, ai fini dell'eventuale esibizione all'Amministrazione Finanziaria in sede di controllo.

Il contribuente dovrà pertanto verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell'intermediario, segnalando eventuali inadempienze all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente, e rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.

**Comunicazione di avvenuta presentazione della dichiarazione**

La comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione inviata mediante il servizio telematico (Entratel o Internet), è trasmessa telematicamente all'utente che ha effettuato l'invio.

Per maggiori informazioni in ordine alle comunicazioni di avvenuta presentazione delle dichiarazioni, può essere utile consultare la PARTE III del presente modello, "SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI".

**Responsabilità dell'intermediario abilitato**

In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni è prevista a carico degli intermediari una sanzione amministrativa da euro 516 (lire 1 milione) a euro 5.164 (lire 10 milioni) (art. 7-bis, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241). E' prevista altresì la revoca dell'abilitazione quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei centri di assistenza fiscale.

**Modalità di abilitazione**

Le modalità per ottenere l'abilitazione al servizio telematico Entratel e per conseguire il PIN-CODE, necessario per l'accesso al servizio telematico Internet, sono ampiamente descritte nella parte III del presente modello, "SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI".

I contribuenti non obbligati alla presentazione telematica delle proprie dichiarazioni secondo le istruzioni fornite nel paragrafo 5.1 possono presentare la dichiarazione Mod.UNICO 2002 tramite un ufficio postale o una banca convenzionata.


Il servizio di ricezione delle dichiarazioni da parte degli uffici postali e delle banche è gratuito. Possono essere consegnate anche dichiarazioni predisposte con l'utilizzo di sistemi informatici (moduli a striscia continua, stampati con stampanti laser) su modelli conformi a quelli approvati dall'Agenzia delle Entrate.

La dichiarazione deve essere inserita nell'apposita busta in modo che siano visibili dalla finestra della busta stessa il tipo di modello, l'anno di presentazione e i dati identificativi del contribuente. La busta da utilizzare è quella definita da ultimo con il provvedimento del 21 dicembre 2001, di approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2002 e pubblicata nel S.O. n. 8 alla G.U. n. 11 del 14 gennaio 2002. In caso contrario le banche e gli uffici postali non accetteranno la dichiarazione.

Sia gli uffici postali che le banche convenzionate possono accettare non più di cinque dichiarazioni per volta da ciascuna persona e sono tenuti a rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta per ogni dichiarazione consegnata. Tale ricevuta deve essere conservata dal contribuente in quanto costituisce prova della presentazione della dichiarazione.


Le singole dichiarazioni o i singoli quadri che compongono il modello UNICO devono essere inseriti nella busta senza alcuna forma di bloccaggio o cucitura.

**ATTENZIONE:** per evitare rifiuti da parte delle banche e degli uffici postali, il soggetto che presenta la dichiarazione dovrà preventivamente verificare con attenzione se il contribuente, cui si



---

**5.3**



## Dichiarazione spedita dall'estero

## Quando si presenta

## Dichiarazione annuale IVA

### Istruzioni per la compilazione

### UNICO 2002 - Società di persone

riferisce la dichiarazione, non rientri tra le categorie di soggetti obbligati alla presentazione telematica ed elencati al par. 5.1, tenendo presente altresì che gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica, qualora abbiano assunto l'incarico anche della predisposizione della dichiarazione, sono comunque obbligati alla trasmissione della stessa in via telematica e pertanto non possono presentarla tramite una banca o un ufficio postale.

I soggetti non obbligati alla trasmissione telematica sulla base delle indicazioni fornite nel paragrafo 5.1, possono spedire la dichiarazione dall'estero utilizzando il mezzo della raccomandata o altro mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione. La dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla.

La busta deve essere indirizzata all'Agenzia delle Entrate, Centro operativo di Venezia, via Giorgio De Marchi, n. 16, 30175 Marghera (VE) e deve recare scritto, a carattere evidente:

- denominazione della società o ente;
- codice fiscale della società o ente;
- la dicitura "Contiene dichiarazione modello UNICO 2002 SP - Società di persone ed equiparate".

I medesimi soggetti di cui al primo periodo possono avvalersi del servizio telematico Internet come meglio specificato nella parte III del presente modello, "SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI".

In relazione alle ultime modifiche apportate al D.P.R. n. 322 del 1998, dal D.P.R. n. 435 del 2001, in particolare all'art. 2, i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi, compresa quella unificata, sono i seguenti:

1. entro il **31 ottobre** dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, se la dichiarazione è presentata in via telematica direttamente dal contribuente via Entratel o via Internet, nei casi consentiti (vedere paragrafo 5.2), o se è trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (società del gruppo o soggetto incaricato di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. n. 322 del 1998);
2. dal **2 maggio** al **31 luglio** dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, se la dichiarazione è presentata, ricorrendone le condizioni, tramite un ufficio postale o una banca convenzionata.

I termini di presentazione, invece, delle altre dichiarazioni da presentare autonomamente (IVA - 770/2002 Semplificato e 770/2002 Ordinario - IRAP), nei casi in cui non è consentito unificare l'adempimento, sono indicati nelle istruzioni relative alle specifiche dichiarazioni disponibili sul sito *Internet* dell'Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che nel caso di presentazione in via telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è trasmessa all'Agenzia delle Entrate mediante procedure telematiche.

Atteso che non è più previsto nel nuovo testo del D.P.R. n. 322 del 1998 un termine di consegna della dichiarazione agli intermediari, che dovranno poi provvedere alla trasmissione telematica, ma viene unicamente stabilito il termine entro cui le dichiarazioni devono essere presentate telematicamente all'Agenzia delle Entrate o in forma cartacea tramite banche o uffici postali, ogniqualvolta una norma di legge richiami i termini di presentazione delle dichiarazioni, occorre fare riferimento alle modalità di fatto seguite dal contribuente per tale adempimento ed al termine specificatamente previsto per la modalità adottata. Così, nel caso di presentazione in via telematica, sia essa obbligatoria o volutamente scelta dal contribuente, occorre fare riferimento al termine per questa previsto. (Cfr. circolare n. 48/E del 22 maggio 2001).

Si ricorda che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le dichiarazioni presentate **entro novanta giorni** dalla scadenza dei suddetti termini sono valide, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulti dovuta.

Per quanto concerne le istruzioni per la compilazione dei quadri riguardanti la dichiarazione annuale IVA da parte dei soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale si rinvia al capitolo IV "Istruzioni particolari per la compilazione della dichiarazione IVA 2002 da presentare nell'ambito della dichiarazione unificata".





---

**5.4**


---

**5.5**



---

**5.6**



### Istruzioni per la compilazione

UNICO 2002 - Società di persone

Sono obbligati alla presentazione del Mod. UNICO SP - Società di persone ed equiparate - le società e le associazioni, residenti nel territorio dello Stato, di seguito elencate:

- società semplici;
- società in nome collettivo e in accomandita semplice;
- società di armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza);
- società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale);
- associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
- aziende coniugali se l'attività è esercitata in società fra i coniugi (coniugi cointestatari della licenza ovvero coniugi entrambi imprenditori);
- gruppi europei di interesse economico GEIE, vedere in **Appendice** la voce "GEIE".

**ATTENZIONE** Si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'attività nel territorio dello Stato. L'oggetto principale è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata.

Non devono presentare il Mod. UNICO SP - Società di persone ed equiparate:

- le aziende coniugali non gestite in forma societaria (i coniugi, in questo caso, devono presentare il Mod. UNICO Persone fisiche, utilizzando i quadri di specifico interesse);
- le società di persone ed equiparate non residenti nel territorio dello Stato (in questo caso va compilato il Mod. UNICO Società di capitali, enti commerciali ed equiparati o il Mod. UNICO Enti non commerciali ed equiparati);
- i condomini; questi devono invece presentare la dichiarazione Mod. 770 quali sostituti d'imposta per le ritenute effettuate.

Il Mod. UNICO SP Società di persone ed equiparate deve essere utilizzato per dichiarare i redditi prodotti nell'anno 2001, al fine di determinare la quota di reddito (o perdita) imputabile a ciascun socio o associato agli effetti delle imposte personali (Irpef o Irpeg dovute dai singoli soci).

La dichiarazione dei redditi deve essere presentata utilizzando modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del Direttore della Agenzia delle Entrate ed è composta dal frontespizio e dai quadri aggiuntivi.

I quadri aggiuntivi vanno utilizzati per dichiarare le diverse tipologie di reddito prodotto nell'anno 2001 dalla società o associazione.

I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti ovvero di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati. In queste ipotesi devono essere utilizzati gli stessi quadri nei quali sarebbero stati dichiarati i redditi sostituiti o quelli ai quali si riferiscono.

Se nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, la società dichiarante è stata interessata da una operazione di fusione, quale società incorporante o risultante dalla fusione stessa, o da una operazione di scissione, quale società beneficiaria, va compilato, rispettivamente, il Quadro RR, relativo alle operazioni di fusione o il Quadro RC, relativo alle operazioni di scissione.

I soggetti che sono stati interessati da una operazione di fusione e/o di scissione devono inoltre compilare l'apposito Quadro RV concernente il prospetto di riconciliazione.

## **II. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI**

### **R1 - SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DEL MODELLO UNICO - SOCIETÀ DI PERSONE ED EQUIPARATE**

---

## Istruzioni per la compilazione

UNICO 2002 - Società di persone

### Generalità

Il frontespizio del modello UNICO SP va utilizzato per la presentazione:

- della dichiarazione in forma unificata;
- della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione dell'IRAP da parte dei soggetti non tenuti alla dichiarazione in forma unificata. Tali dichiarazioni, che hanno termini di presentazione coincidenti, vanno, infatti, presentate in ogni caso congiuntamente utilizzando un unico frontespizio.

Il frontespizio della dichiarazione IVA e quello della dichiarazione dei sostituti d'imposta vanno utilizzati solo in caso di presentazione di tali dichiarazioni in forma non unificata.

Il frontespizio del modello UNICO SP si compone di due facciate.

Nella parte superiore della prima facciata devono essere compilati i campi ragione sociale e codice fiscale.

La seconda facciata comprende sette riquadri: il primo, relativo al tipo di dichiarazione; il secondo, relativo ai dati riguardanti la società o associazione; il terzo, relativo ai dati riguardanti il rappresentante che sottoscrive la dichiarazione; il quarto, riservato alla sottoscrizione della dichiarazione; il quinto, riservato all'impegno dell'intermediario alla presentazione telematica; il sesto, riservato al visto di conformità rilasciato dai centri di assistenza fiscale per le imprese e dai professionisti, secondo le disposizioni del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e il settimo riservato al visto di certificazione tributaria.

### Dati identificativi

#### Ragione sociale

Va indicata la ragione sociale risultante dall'atto costitutivo.

La ragione sociale deve essere riportata senza abbreviazioni ad eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma contratta.

#### Codice fiscale

In caso di fusione, scissione totale o trasformazione, vanno indicati, rispettivamente, i dati relativi alla società fusa o incorporata, scissa o trasformata per la quale si presenta la dichiarazione.

### Tipo di dichiarazione

Il contribuente deve barrare le caselle relative ai quadri ed ai modelli compilati.

La casella **"Redditi"** deve essere barrata se viene presentata la sola dichiarazione dei redditi. Il contribuente che presenti le dichiarazioni dell'IRAP, dell'IVA e/o quella come sostituto d'imposta (**770 Ordinario**) deve barrare le rispettive caselle, mentre quella relativa al **modulo RW** deve essere barrata nel caso in cui nel 2001 si siano effettuati investimenti o detenute attività finanziarie all'estero.

La casella **"Quadro VO"** deve essere barrata esclusivamente dal soggetto esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA per l'anno 2001 il quale, al fine di comunicare opzioni o revoche esercitate con riferimento al periodo d'imposta 2001 sulla base del comportamento concludente previsto dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, debba allegare alla propria dichiarazione il quadro VO contenuto nella dichiarazione IVA/2002 relativa all'anno 2001.

Infatti ai sensi dell'art. 2, comma 2, del citato D.P.R. n. 442 del 1997, come sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 404, detti soggetti hanno l'obbligo di comunicare le scelte operate con le stesse modalità e termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi, utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale IVA. Di conseguenza le caselle "IVA" e "Quadro VO" sono alternative.

La casella relativa al **quadro AC** deve essere barrata dal contribuente obbligato ad effettuare la comunicazione annuale all'Anagrafe Tributaria dell'importo complessivo dei beni e servizi acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati identificativi dei relativi fornitori.

I soggetti nei confronti dei quali si applicano i **parametri** o gli **studi di settore** devono:

- barrare la casella corrispondente;
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

#### Dichiarazione correttiva nei termini

Nell'ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare un Mod. UNICO 2002 già presentato, compila una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando, nella seconda facciata del frontespizio, la casella **"Correttiva nei termini"**.

## **R2 - COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO**

**2.1**

**2.2**

**2.3**



**Istruzioni per la compilazione****UNICO 2002** - Società di persone**Dichiarazione integrativa**

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, in via telematica (direttamente o tramite un intermediario) ovvero tramite un ufficio postale, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, barrando la casella "**Dichiarazione integrativa**".

Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest'ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni.

In particolare, il contribuente, può integrare la dichiarazione:




- nel caso in cui il ravvedimento di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 lo preveda, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo. Tale dichiarazione può essere presentata sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre ovviamente agli interessi (vedere in **Appendice** la voce "Ravvedimento");
- nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8 del D.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni cui consegua un maggior debito d'imposta;
- nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8-bis del D.P.R. n. 322 del 1998, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito o, comunque un maggior debito d'imposta o un minor credito. In tal caso l'eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

I soggetti che si avvedono di aver commesso errori ed omissioni che non influiscono sull'azione di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo (errori meramente formali) possono comunque regolarizzare la propria posizione mediante dichiarazione integrativa.

La casella "**Eventi eccezionali**" deve essere compilata da coloro che hanno fruito del differimento dei termini a seguito di danni subiti per essersi opposti a tentativi di estorsione ovvero a causa degli altri eventi eccezionali.

Nella casella relativa agli eventi eccezionali deve essere indicato il codice:

- 1** dai soggetti che, esercitando una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono nel territorio dello Stato un danno a beni mobili o immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori dell'esistenza di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive, l'art. 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;
- 2** dai soggetti colpiti dagli eventi meteorici verificatisi nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999 nei territori della regione Campania, per i quali le ordinanze n. 3036 del 9 febbraio 2000 (G.U. n. 37 del 15 febbraio 2000) e n. 3061 del 30 giugno 2000 (G.U. n. 156 del 6 luglio 2000) hanno previsto la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura tributaria;
- 3** dai soggetti colpiti dall'evento sismico verificatosi il 16 dicembre 2000 nel territorio della provincia di Terni per i quali l'ordinanza n. 3101 del 22 dicembre 2000 (G.U. n. 2 del 3 gennaio 2001) ha previsto la sospensione dei versamenti di natura tributaria di esclusiva pertinenza regionale e comunale;
- 4** dai contribuenti colpiti dalle limitazioni imposte all'attività lavorativa dallo svolgimento del Vertice G8 nel comune di Genova, per i quali il decreto 5 luglio 2001 (G.U. n. 159 dell'11 luglio 2001) ha sospeso i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria;
- 5** dai contribuenti colpiti dalla tromba d'aria nella regione Lombardia, in data 7 luglio 2001, per i quali il decreto 12 luglio 2001 (G.U. n. 173 del 27 luglio 2001) ha sospeso i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria;
- 6** dai contribuenti, indicati nell'art. 7-ter, comma 1, della legge 9 marzo 2001, n. 49, colpiti dagli eventi verificatisi a seguito dell'emergenza causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE), per i quali i decreti 14 marzo 2001 e 7 agosto 2001 (GG.UU. nn. 63 del 16 marzo 2001 e 186 dell'11 agosto 2001) hanno sospeso i termini relativi ai versamenti di natura tributaria;



## Dati relativi alla società o associazione

### Istruzioni per la compilazione

**UNICO 2002** - Società di persone

- 7** dai contribuenti colpiti dall'eruzione del vulcano Etna nei territori della provincia di Catania, per i quali il decreto 9 agosto 2001 (G.U. n. 198 del 27 agosto 2001) ha sospeso i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria;
- 8** dai contribuenti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel territorio delle province di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno nei giorni 22 agosto, 5 settembre, 14 e 15 settembre 2001, per i quali il decreto 13 novembre 2001 (G.U. n. 267 del 16 novembre 2001) ha sospeso i termini relativi ai versamenti di natura tributaria
- 9** per altri eventi eccezionali non previsti nei codici precedenti.

Nella particolare ipotesi in cui un contribuente abbia usufruito di agevolazioni disposte da più provvedimenti di legge dovrà indicare il codice relativo all'evento che ha previsto il maggior differimento del termine di presentazione della dichiarazione o dei versamenti.

### Presentazione dichiarazione di emersione lavoro irregolare

Nel quadro è stata introdotta la casella che deve essere barrata dal contribuente che abbia presentato la dichiarazione per l'emersione del lavoro irregolare ai sensi della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e successive modificazioni.

### Numero di partita IVA

Deve essere indicata la partita IVA del soggetto.

### Sede legale

Devono essere indicati: il Comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia (per Roma: RM), la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico.

Se la sede legale è variata rispetto alla dichiarazione dello scorso anno, devono essere indicati, nelle apposite caselle, il mese e l'anno di variazione.

### Domicilio fiscale

Questo dato deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.

Se il domicilio fiscale è variato rispetto alla dichiarazione dello scorso anno, devono essere indicati, nelle apposite caselle, il mese e l'anno di variazione. Le variazioni del domicilio fiscale hanno effetto dal 60° giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

### Codici statistici

Stato: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella A**.

Natura giuridica: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella B**.

Situazione: il relativo codice deve essere desunto dalla **tabella C**.

TABELLA A		TABELLA C	
CODICE	STATO DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE DICHIARANTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	CODICE	SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ASSOCIAZIONE RELATIVAMENTE AL PERIODO DI IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE
1	Soggetto in normale attività	1	Periodo d'imposta che inizia dalla data di messa in liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2	Soggetto in liquidazione per cessazione di attività	2	Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3	Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa	3	Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
4	Soggetto estinto	4	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
		5	Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRPEG in società non soggetta ad IRPEG o viceversa
TABELLA B		6	Periodo normale d'imposta e periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di messa in liquidazione
CODICE	NATURA GIURIDICA	7	Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per scissione totale
23	Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del Tuir	9	Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione in società semplice ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge n. 449 del 1997.
24	Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del Tuir		
25	Società in accomandita semplice		
26	Società di armamento		
27	Associazioni fra artisti e professionisti		
28	Aziende coniugali		
29	GEIE		



### Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione

#### Istruzioni per la compilazione

UNICO 2002 - Società di persone

#### Fusione – Scissione

Deve essere indicato il codice fiscale della società risultante della fusione o beneficiaria delle scissione.

#### Indirizzo di posta elettronica

L'indirizzo di posta elettronica riveste carattere di estrema importanza. Attraverso tale mezzo sarà infatti possibile ricevere le future comunicazioni dall'Agenzia delle Entrate.

Nel terzo riquadro del frontespizio, riguardante i dati del rappresentante della società o dell'associazione firmatario della dichiarazione, devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e il codice carica rivestita all'atto della presentazione della dichiarazione del rappresentante stesso, nell'apposito spazio si dovrà indicare il codice:

- 1 se trattasi di rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore;
- 3 se trattasi di curatore fallimentare;
- 4 se trattasi di commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria);
- 5 se trattasi di commissario giudiziale (amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria);
- 8 se trattasi di liquidatore (liquidazione volontaria);
- 9 se trattasi di rappresentante di società beneficiaria (scissione) ovvero di società incorporante (fusione).

L'apposito spazio, riservato alla data di decorrenza della carica, va compilato solo se il rappresentante è diverso da quello indicato nella dichiarazione relativa al precedente periodo di imposta.

Nello spazio, riservato all'indicazione della residenza anagrafica, va indicato il comune di residenza del rappresentante; nel caso in cui il comune di residenza sia diverso da quello di domicilio fiscale deve essere indicato quest'ultimo.

I dati relativi alla residenza anagrafica, o se diverso, al domicilio fiscale, vanno indicati solo se variati rispetto alla precedente dichiarazione dei redditi o se la dichiarazione stessa non è stata presentata.

Nel caso di più rappresentanti, per ciascuno di essi, vanno indicati nel Quadro RO i medesimi dati richiesti nel riquadro riportato nel frontespizio, fatta eccezione per il rappresentante i cui dati sono stati riportati nel presente frontespizio.

### Firma della dichiarazione

Questo riquadro, riservato alla firma, contiene altresì l'indicazione dei quadri che sono stati compilati.

La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale della società o associazione dichiarante e, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o da un rappresentante negoziale.

La nullità della dichiarazione è sanata se il soggetto tenuto a sottoscriverla vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

### Impegno alla presentazione telematica

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto solo dall'intermediario che presenta la dichiarazione in via telematica.

L'intermediario deve:

- riportare il proprio codice fiscale;
- se si tratta di CAF, riportare il proprio numero di iscrizione all'albo;
- riportare la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a presentare la dichiarazione;
- apporre la firma.

Deve essere barrata, inoltre, la prima casella se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente, oppure la seconda se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

### Visto di conformità

Questa parte deve essere compilata per apporre il visto di conformità ed è riservata al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia.


Negli spazi appositi deve:

- riportare il proprio codice fiscale;
- barrare la casella se si appone il visto di conformità come previsto dall'art. 35 del D.Lgs. n. 241/97;
- apporre la firma.



---

**2.5**



---


**2.6**

---

**2.7**

---

**2.8**



## Certificazione tributaria

### Istruzioni per la compilazione

UNICO 2002 - Società di persone

L'art. 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, prevede la certificazione tributaria nei confronti dei contribuenti titolari di redditi d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione. Con decreto ministeriale, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sono stati definiti gli adempimenti e i controlli che il soggetto incaricato della certificazione tributaria deve effettuare prima del rilascio del visto.

Questa parte deve essere compilata per attestare il rilascio della certificazione tributaria ed è riservata al professionista incaricato.

Negli spazi appositi deve:

- riportare il proprio codice fiscale;
- barrare la casella, attestando così la certificazione come previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 241/97;
- apporre la firma.

## Generalità

### Cause di esclusione dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore

I soggetti nei confronti dei quali operano cause di esclusione dall'applicazione dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997 ovvero degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, devono compilare l'apposita casella posta nel primo rigo dei quadri RE, RF, RG, indicando i seguenti codici:

- 1) inizio o cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore anche la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. È il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
- 2) periodo di non normale svolgimento dell'attività;
- 3) periodo di imposta di durata superiore o inferiore a dodici mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
- 4) altre cause (determinazione del reddito con criteri "forfetari"; incaricati alle vendite a domicilio; donazioni, trasformazioni, scissioni, ecc.).

In riferimento al codice 2, a titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

- a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
- b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
  - la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
  - non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
  - viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
- c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
- d) il periodo in cui la società ha affittato l'unica azienda;
- e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

### Cause di inapplicabilità degli studi di settore



I soggetti nei confronti dei quali operano cause di inapplicabilità degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, devono compilare l'apposita casella posta nel primo rigo dei quadri RF, RG, indicando i seguenti codici:

- 1) produzione o vendita in luoghi diversi;
- 2) esercizio di più attività;

**2.9**

### **R3. ISTRUZIONI COMUNI AI QUADRI RE-RF-RG-RS**

**3.1**



**Istruzioni per la compilazione****UNICO 2002** - Società di persone

- 3) esercizio di più attività in luoghi diversi;
- 4) altro (società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate, società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi).

Ai fini della individuazione dei soggetti nei confronti dei quali operano le cause di inapplicabilità sopra indicate occorre distinguere le attività per le quali gli studi di settore hanno già trovato applicazione nei periodi d'imposta precedenti il 2001 da quelle per le quali gli studi si applicano a partire dallo stesso anno.

**Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2001**

Con riferimento alle attività per le quali trovano applicazione i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2001 (vedere in **Appendice** l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2001), è previsto che gli stessi non si applicano:

- 1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
- 2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e più punti di produzione;
- 3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, a magazzini, centri di raccolta, uffici. Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG66U; SG73A; SG73B; SG74U; SG88U; SG89U; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U.


Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

**ATTENZIONE** Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, per le modalità di comunicazione dei dati relativamente alle varie fattispecie configurabili, si veda quanto stabilito con riferimento agli studi di settore già in vigore al 1° gennaio 2001.

**Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001**

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001 (vedere in **Appendice** l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999 e degli ulteriori 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

- esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D;



### Istruzioni per la compilazione

**UNICO 2002** - Società di persone

Per gli studi di settore: SM17U; SM18A; SM19U; SM21A; SM21B; SM21C; SM21D; SM21E; SM21F; SM25A; SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;

– esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20 per cento del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non «soggette» a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso, occorre verificare la eventuale sussistenza delle condizioni di inapplicabilità al fine di applicare gli studi di settore o i parametri.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:

- a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a euro 51.645,69, pari a lire 100 milioni;
- b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3000 abitanti.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto 24 dicembre 1999.

**ATTENZIONE** I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2001, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

Si ricorda che i soggetti nei confronti dei quali si applicano i parametri o gli studi di settore devono invece:

- barrare l'apposita casella contenuta nella seconda facciata nel riquadro "Tipo di dichiarazione";
- compilare ed allegare gli appositi modelli.

## Reddito d'impresa


I quadri RF e RG devono essere compilati dalle società di persone esercenti attività di impresa, ai sensi dell'art. 51 del Tuir. Il reddito derivante dall'esercizio delle attività commerciali va indicato nel Quadro RF o nel Quadro RG a seconda che sussista l'obbligo di tenuta della contabilità ordinaria o della contabilità semplificata (nel qual caso il reddito è determinato in base all'art. 79 del Tuir).

Oltre al quadro RF o RG la società è tenuta a presentare il quadro RS se devono essere compilate le sezioni in esso contenute.

## Generalità

I provvedimenti legislativi intervenuti nel 2000 e nel 2001 che hanno interessato la disciplina del reddito d'impresa e che possono riguardare la presente dichiarazione sono i seguenti:

- Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, recante la «Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare»;
- Legge 21 novembre 2000, n. 342, recante «Misure in materia fiscale»;
- Legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante «Disciplina delle associazioni di promozione sociale»;
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2001)»;
- Legge 29 marzo 2001, n. 134, concernente «Modifiche alla legge 30 aprile 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti»;
- Decreto Legislativo 12 aprile 2001, n. 168, recante «Disposizioni correttive del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in materia di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare»;




---

**3.2**

**R4 - LE NOVITÀ DELLA DISCIPLINA DEL REDDITO  
D'IMPRESA**

---

**4.1**



## Oneri di utilità sociale

### Istruzioni per la compilazione

### UNICO 2002 - Società di persone

- Legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante «Prime norme per il rilancio dell'economia»;
- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2002)»;

1. L'art. 38 della legge n. 342 del 2000 ha introdotto nell'art. 65, comma 2, del Tuir la lettera c-nonies), con la quale viene prevista la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti ed istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. È previsto, inoltre, che il Ministro per i beni e le attività culturali individui periodicamente, con proprio decreto, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. 11 aprile 2001 con il quale sono individuati i soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni.

Con l'art. 4 del citato decreto ministeriale è stabilito che i soggetti che effettuano erogazioni liberali devono comunicare al Ministero per i beni e le attività culturali - Segretariato Generale - Servizio I - ed al sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento:

- le proprie complete generalità, comprensive dei dati fiscali;
- l'ammontare delle erogazioni effettuate nel periodo d'imposta;
- i soggetti beneficiari.

Per ulteriori chiarimenti si rinvia alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 107/E del 31 dicembre 2001.

2. L'art. 22, comma 1, lett. b), della legge 7 dicembre 2000, n. 383 ha introdotto nell'art. 65, comma 2, del Tuir, la lett. c-octies), con la quale viene prevista la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni di promozione sociale per un importo non superiore ad euro 1.549,37 pari a tre milioni di lire, o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato.

Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'11 gennaio 2001.

3. L'art. 94 della legge n. 388 del 2000, ha introdotto nell'art. 65, comma 2, del Tuir la lettera c-undecies), con la quale viene prevista la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore dello Stato, delle Regioni, degli enti territoriali, di enti ed istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel settore della sanità.

È previsto, inoltre, che il Ministro per i beni e le attività culturali individui periodicamente, con proprio decreto, i soggetti e le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali.

Per effetto dell'art. 6, comma 1, della legge n. 388 del 2000, che ha modificato l'art. 16 del Tuir, con decorrenza dal 1° gennaio 2001, le indennità spettanti per la cessazione dei rapporti di agenzia delle società di persone sono assoggettate a tassazione separata, così come le predette indennità spettanti alle persone fisiche.

## Indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia

## Disposizioni in materia di autotrasporto

### Ulteriore deduzione dal reddito

L'art. 6, comma 2, della legge n. 388 del 2000 ha integrato il comma 8 dell'art. 79 del Tuir con la previsione di un'ulteriore deduzione dal reddito a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi.



La deduzione è prevista in misura forfetaria annua di euro 154,94, pari a lire 300.000, per ciascun motoveicolo e autoveicolo utilizzato nell'attività d'impresa, avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi. Tale deduzione, che spetta per ciascun veicolo effettivamente posseduto (quindi anche per quelli posseduti a titolo diverso dalla proprietà), non esclude la possibilità di fruire dell'altra deduzione forfetaria già prevista dall'art. 79, comma 8, del Tuir a fronte di spese non documentate per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa, deduzione che per l'anno 2001 ammonta rispettivamente a euro 29,24, pari a lire 56.610, e a euro 47,94, pari a lire 92.820 a seconda che i trasporti siano effettuati entro o oltre l'ambito delle regioni confinanti.

L'ulteriore deduzione di euro 154,94, pari a lire 300.000, è riconosciuta a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2000.



---

**4.2**




---

**4.3**

---

**4.4**



#### Istruzioni per la compilazione

UNICO 2002 - Società di persone

#### Deducibilità degli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci

Il comma 10-bis dell'art. 67 del Tuir, come modificato dall'art. 6, comma 21, della legge n. 488 del 1999 disciplina la deducibilità delle quote di ammortamento, dei canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e delle spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'art. 21 della tariffa annessa al D.P.R. n. 641 del 1972, nella misura del 50 per cento, elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto.

Per effetto dell'art. 15, comma 2, della legge n. 448 del 2001, per i soggetti che hanno l'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 2002, quest'ultima percentuale è riconosciuta per gli oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo.

L'art. 6, comma 3, della legge n. 388 del 2000 ha prorogato fino al periodo d'imposta 2003 la deduzione forfetaria dal reddito d'impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante già prevista dal comma 1 dell'art. 21 della legge n. 448 del 1998.

**Disposizioni a favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante**

**Modifiche alla disciplina DIT**

L'art. 8, comma 4, della legge n. 388 del 2000 ha integrato il comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 466 del 1997, prevedendo che il coefficiente di remunerazione ordinaria possa essere diversificato in funzione del settore di attività e delle dimensioni dell'impresa, nonché della localizzazione della medesima.

L'art. 5, comma 1, lettera b), della legge n. 383 del 2001 stabilisce che possono continuare ad usufruire dell'agevolazione DIT i soggetti che alla data del 30 giugno 2001 abbiano già eseguito operazioni di variazione in aumento del capitale investito ai sensi del D.Lgs. n. 466 del 1997.

Non assumono, pertanto, rilevanza gli incrementi successivi alla data del 30 giugno 2001, mentre rilevano tutti i decrementi anche se successivi a tale data.

Per i soggetti di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 466 del 1997 (persone fisiche e società di persone) l'agevolazione DIT continua ad applicarsi con riferimento al patrimonio netto che risulta dal bilancio relativo all'ultimo esercizio anteriore a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001; anche in tal caso occorre tener conto di tutti i decrementi anche se successivi al 30 giugno 2001.

In alternativa ai benefici DIT e per ciascun periodo di imposta, è consentita l'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 383 del 2001.

Il cumulo è, invece, consentito per le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale e nel caso in cui l'imponibile assoggettato ad aliquota agevolata DIT sia inferiore al 10 per cento dell'imponibile totale.

**Detassazione degli investimenti ambientali**

A decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 2001, l'art. 6, comma 13, della legge n. 388 del 2000 prevede, a favore delle piccole e medie imprese che realizzano investimenti ambientali, che la quota di reddito destinata a tali investimenti non concorra alla determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito.

Ai sensi del comma 15 del predetto art. 6, per investimento ambientale deve intendersi il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali, di cui alla voce B.II dello stato patrimoniale, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente, con esclusione di quelli realizzati in attuazione di specifici obblighi di legge. Gli investimenti devono essere rappresentati in bilancio separatamente dagli altri beni. Tenuto conto della lettera della norma, sono esclusi dall'agevolazione in esame i costi sostenuti in dipendenza di contratti che non comportano l'acquisto dei beni (locazione, concessione in uso, usufrutto, ecc.).

Nel comma 14 dello stesso art. 6, è prevista una norma antielusiva per disincentivare la cessione dei beni oggetto degli investimenti agevolati entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti stessi sono realizzati.

In tale ipotesi, il reddito detassato si determina diminuendo l'ammontare degli investimenti ambientali di un importo pari alla differenza tra:

i corrispettivi derivanti dalle cessioni;

i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per la realizzazione degli investimenti ambientali.





---

**4.5**


---

**4.6**



---

**4.7**



**Istruzioni per la compilazione****UNICO 2002** - Società di persone

A titolo esemplificativo valga la seguente ipotesi:

• Costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali costituenti investimenti ambientali nel periodo d'imposta 2001	1.000.000
• Corrispettivi derivanti dalla cessione delle predette immobilizzazioni materiali (avvenuta nel periodo d'imposta 2002)	<u>800.000</u>
• Differenza	200.000
• Costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali costituenti investimenti ambientali nel periodo d'imposta 2002	<u>2.000.000</u>
• Reddito non assoggettato ad imposizione nel periodo d'imposta 2002 (2.000.000 - 200.000)	1.800.000 =====

A decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 1° gennaio 2001, la quota di reddito detassata sarà pari all'eccedenza rispetto alla media degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi d'imposta precedenti.

**Disposizioni in materia di attività marittime**

L'art.13, comma 3, della legge n. 488 del 1999 dispone che l'agevolazione di cui all'art. 4, comma 2, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, si applica anche ai redditi derivanti dall'esercizio, a bordo di navi da crociera, delle attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata, l'agevolazione si applica solo nei confronti dell'armatore.

Pertanto, i suddetti redditi concorrono nella misura del 20 per cento a formare il reddito complessivo. Tale disposizione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della citata legge n. 488 del 1999 (1° gennaio 2000).

L'art.11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dispone che le agevolazioni riconosciute ai fini fiscali dall'art. 4 del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, sono estese, per gli anni 2001, 2002 e 2003 e nel limite del 70 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari.

Inoltre, il comma 66 dell'art. 145 della legge n. 388 dispone che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa, nel reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale, al quale si applica il trattamento fiscale previsto dal più volte citato art. 4, comma 2, del D.L. n. 457 del 1997, è compresa anche la plusvalenza realizzata mediante la cessione della nave a condizione che la stessa sia rimasta iscritta nel registro internazionale, anteriormente alla cessione, per un periodo ininterrotto di almeno tre anni.

**Spese per prestazioni di lavoro**

A decorrere dal periodo d'imposta che inizia dal 1° gennaio 2001, per effetto degli artt. 62, comma 1-bis, e 40, comma 2, del Tuir, come modificati dall'art. 145, commi 98 e 99, della legge n. 388 del 2000, le spese e i canoni di locazione relativi ai fabbricati concessi in uso ai dipendenti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività sono integralmente deducibili.

Tale deducibilità è ammessa per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento del dipendente e per i due successivi.

Per il medesimo periodo di tempo, gli immobili in questione vengono considerati strumentali ai fini delle imposte sui redditi.

**Accantonamenti ai fondi di previdenza**

A decorrere dal 1° gennaio 2001, per effetto delle modifiche recate dall'art. 1 del D.Lgs. n. 47 del 2000 all'art. 70 del Tuir:

- gli accantonamenti ai fondi di previdenza del personale dipendente sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi, sempre che tali fondi risultino istituiti ai sensi dell'art. 2117 del cod. civ. e costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti;
- è deducibile un importo non superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a forme pensionistiche complementari, se accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento al D.Lgs. n. 124 del 1993, che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui tale riserva sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite dell'esercizio o del passaggio a capitale; in tal caso si applica l'articolo 44, comma 2, del Tuir. Se l'esercizio è in perdita, la deduzione può essere effettuata negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, fino a concorrenza dell'ammontare complessivamente maturato.



---

**4.8**




---

**4.9**

---

**4.10**



## Emerione del lavoro irregolare

## Detassazione del reddito di impresa (e di lavoro autonomo) per investimenti realizzati e per spese sostenute per formazione e aggiornamento del personale

### Istruzioni per la compilazione

### UNICO 2002 - Società di persone

Con gli articoli da 1 a 3 della legge n. 383 del 2001, come modificati ed integrati dall'art. 21 della legge n. 409 del 2001 e dall'art. 9, comma 15, della legge n. 448 del 2001, sono previsti incentivi sia fiscali che contributivi per i datori di lavoro che, oltre a provvedere a regolarizzare i rapporti di lavoro dipendente mediante la presentazione di una dichiarazione di emersione entro il termine del 30 giugno 2002, si impegnano ad incrementare l'imponibile dichiarato rispetto a quello relativo al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001.

In particolare, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro fatto emergere, sul predetto incremento si applica un'imposta sostitutiva dell'Irpef del 10, del 15 e del 20 per cento, rispettivamente, per il periodo d'imposta in corso alla data del 25 ottobre 2001 (data di entrata in vigore della legge n. 383) e per i due successivi.

L'articolo 4 della legge 383 del 2001 ha previsto la detassazione dal reddito di impresa (e di lavoro autonomo) in misura pari al 50 per cento del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo di imposta in corso alla data del 25 ottobre 2001, ma successivi al 30 giugno 2001, e in quello successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo di imposta con investimenti maggiori.

Il volume degli investimenti realizzato in ciascun periodo di imposta deve essere diminuito dei relativi disinvestimenti, calcolati con riferimento al corrispettivo dei beni strumentali ceduti, ovvero al valore normale dei beni destinati al consumo personale e familiare dell'imprenditore ovvero assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (o di lavoro autonomo), ancorché acquistati usati.

L'agevolazione compete esclusivamente ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG e non vale ai fini IRAP. Poiché la stessa non si configura come provento, ma come variazione in diminuzione del reddito, il beneficio è ininfluenza ai fini dell'applicazione degli articoli 52, comma 2, 63, comma 1, 75, comma 5 e 5-bis, e 102 del Tuir.

L'agevolazione si applica a tutti i soggetti titolari di redditi qualificabili fiscalmente come redditi di impresa (e di lavoro autonomo professionale di cui all'art. 49, comma 1, Tuir) ed opera anche a favore di banche ed imprese di assicurazione. Si applica anche ai soggetti non residenti relativamente alle stabili organizzazioni situate nel territorio dello Stato.

Sono ammessi all'agevolazione anche i soggetti in regime di contabilità semplificata, di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973 e quelli che determinano il reddito con regimi forfetari o sostitutivi con l'onere di documentare i costi sostenuti per gli investimenti.

Il comma 3 del predetto art. 4 prevede che l'agevolazione spetta anche ai soggetti che alla data del 25 ottobre 2001 hanno iniziato l'attività da meno di cinque anni; in tal caso, ai fini del calcolo della media, occorre fare riferimento al volume degli investimenti effettuati in tutti i periodi precedenti a quello di applicazione della norma agevolativa, con facoltà di escludere il periodo con valore più elevato.

Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante locazione finanziaria, tra cui anche quelli a deducibilità limitata ai sensi dell'art. 121-bis del Tuir.

Gli investimenti agevolabili si caratterizzano per il requisito della novità del bene, che sussiste anche nel caso in cui lo stesso non sia acquistato dal produttore o rivenditore, a condizione però che non sia mai stato utilizzato né dal cedente, né da qualunque altro soggetto.

Per "acquisto" si intende non solo quello a titolo derivativo, ma anche la realizzazione del bene in appalto o in economia da parte del destinatario dell'agevolazione.

L'investimento in beni immobili è agevolabile solo se trattasi di immobili strumentali per natura, non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se non utilizzati o dati in locazione o comodato. I terreni sono agevolabili solo qualora incorporino per accessione un fabbricato.

In base al comma 8 dello stesso art. 4 le modalità di applicazione dell'incentivo fiscale sono le stesse disposte con l'art. 3 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.

Sempre l'articolo 4, al comma 2, estende l'ambito oggettivo di applicazione alle spese sostenute per servizi di assistenza negli asili nido ai bambini di età inferiore ai 3 anni, utilizzabili dal personale, e alle spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale. Tra queste ultime rientra, oltre al costo del personale docente, anche il costo del personale impegnato nell'attività di formazione e aggiornamento, con il limite del 20 per cento delle relative retribuzioni complessivamente corrisposte in ciascun periodo di imposta.

Tale agevolazione, diversamente da quanto stabilito per gli investimenti in beni strumentali, riguarda il 50 per cento dell'intero ammontare delle spese sostenute, senza raffronto con gli esercizi precedenti.




---

**4.11**

---

**4.12**



**Novità della  
legge 28  
dicembre 2001,  
n. 448  
(Finanziaria  
2002)**

### **Istruzioni per la compilazione**

**UNICO 2002** - Società di persone

Le spese devono essere assunte al netto di eventuali contributi e possono concernere indifferentemente quelle relative a servizi acquistati all'esterno e quelle sostenute per l'organizzazione diretta del servizio.

L'effettività delle spese sostenute deve essere attestata anche a posteriori dal presidente del collegio sindacale, ovvero in assenza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto all'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro o anche da un direttore tecnico di un centro autorizzato di assistenza fiscale.

Il comma 6 dello stesso art. 4, prevede la revoca dell'agevolazione nel caso in cui i beni oggetto di investimento siano ceduti a terzi, dimessi, destinati al consumo personale e familiare dell'imprenditore (o del lavoratore autonomo), assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa entro il secondo periodo di imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili. La variazione in aumento del reddito imponibile relativa all'esercizio in cui si verifica una delle cause di decadenza dall'agevolazione si determina in misura pari al corrispettivo o al valore normale dei beni fino a concorrenza della variazione in diminuzione effettuata nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento, per la parte ad esso proporzionalmente riferibile. L'art. 4, infine, al comma 7 prevede che l'acconto dell'IRPEF e dell'IRPEG, da versare per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge dell'agevolazione, è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza dell'agevolazione.

Pertanto, le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare, che calcolano l'acconto relativo al periodo di imposta 2003 sulla base dell'imposta liquidata per il 2002, devono rideterminare tale imposta considerando il reddito al lordo dell'agevolazione.

### **Spese di pubblicità dei farmaci attraverso convegni e congressi (Articolo 2, commi 4 e 5)**

A decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 2002, le spese di pubblicità sostenute dalle società farmaceutiche, ai sensi del D.Lgs. n. 541 del 1992, attraverso convegni e congressi, sono deducibili nella misura del 20 per cento ai fini della determinazione del reddito d'impresa.

Tale deducibilità è subordinata all'ottenimento in forma espressa da parte dell'azienda della prescritta autorizzazione ministeriale alla partecipazione al convegno o congresso ovvero nelle forme del silenzio-assenso nei casi previsti dalla legge.

### **Rivalutazione dei beni (Articolo 3, commi da 1 a 3)**

L'art. 3, commi da 1 a 3, della legge n. 448 del 2001 prevede che la rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni di cui alla legge n. 342 del 2000 può essere eseguita, anche con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2000, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data del 1° gennaio 2002.

Pertanto le imprese possono procedere, in base agli artt. da 10 a 13 della predetta legge n. 342, alla rivalutazione dei beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e in società collegate ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ. costituenti immobilizzazioni, che risultano dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2000.

A differenza della precedente normativa, il maggior valore attribuito in sede di rivalutazione è fiscalmente riconosciuto a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita.

Pertanto, è da tale ultimo esercizio che si possono calcolare le maggiori quote di ammortamento o che rileva il valore rivalutato ai fini della determinazione della plusvalenza e/o minusvalenza

### **Assegnazione e cessione agevolata dei beni non strumentali ai soci e trasformazione in società semplice (Articolo 3, commi da 7 a 10)**



L'art. 3, comma 7, della legge n. 448 del 2001 prevede che le disposizioni dell'art. 29 della legge n. 449 del 1997, come modificato dall'art. 13 della legge n. 28 del 1999, si applicano alle assegnazioni poste in essere e alle trasformazioni effettuate entro il 30 settembre 2002. In virtù del richiamo contenuto nel successivo comma 8 le medesime disposizioni si applicano anche alle cessioni a titolo oneroso ai soci aventi i requisiti di cui al predetto comma 7 dei medesimi beni.

L'assegnazione, la cessione dei beni ovvero la trasformazione in società semplice è effettuata mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, nella misura del 10 per cento da applicare sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o ceduti ai soci ovvero, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione e il costo fiscalmente riconosciuto. Per i beni la cui cessione è soggetta all'IVA, l'im-



---

**4.13**



### Istruzioni per la compilazione

UNICO 2002 - Società di persone

posta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'IVA applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene. Le riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento.

### Affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta (Art. 4)

L'art. 4 della legge n. 448 del 2001 prevede l'assoggettamento delle riserve e fondi in sospensione di imposta - anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001 - ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi in misura pari al 19 per cento.

### Studi di settore (Art. 9, commi 12 e 13)

Per effetto della disposizione di cui all'art. 9, comma 12, della legge n. 448 del 2001 tutti i contribuenti tenuti all'applicazione degli studi di settore possono adeguare, per i periodi d'imposta 2001 e 2002, i ricavi o compensi in dichiarazione a nulla rilevando che gli studi siano applicabili per la prima volta nel periodo d'imposta 2001 o che siano stati approvati in periodi d'imposta precedenti.

### Modifica dell'art. 76-ter del Tuir (Art. 9, commi 16 e 17)

L'art. 9, comma 16, ha modificato il primo periodo del comma 7-ter dell'art. 76 del Tuir. A seguito di detta modifica l'indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di cui al comma 7-bis dello stesso art. 76 non opera se l'impresa italiana fornisce la prova che la società estera svolge prevalentemente un'attività commerciale effettiva ovvero che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.

Fino alla data di entrata in vigore del primo decreto di cui al predetto comma 7-bis, emanato successivamente al 1° gennaio 2002, continuano ad applicarsi le disposizioni del D.M. 24 aprile 1992.

Le disposizioni del comma 7-bis, come modificato dall'art. 1 della legge n. 342 del 2000, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta che inizia successivamente al 31 dicembre 2001.

## Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice e dai soggetti equiparati obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria e da quelli che, pur potendosi avvalere della contabilità semplificata e determinare il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir, hanno optato per il regime ordinario.

Il quadro RF deve essere altresì utilizzato dai Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE), indipendentemente dall'attività svolta.

Le società che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730 possono compilare questo quadro per determinare il reddito relativo a tale attività. A tal fine va barrata la casella "Attività di agriturismo".

Il quadro RF si compone:

- del riquadro "Determinazione del reddito da imputare ai soci o associati";

e dei seguenti prospetti:

- dati di bilancio;

- crediti.

Nel **rigo RF1, colonna 1**, va indicato il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile in base alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, consultabile presso gli uffici finanziari. In caso di esercizio di più attività, i dati relativi vanno riferiti all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.

Le **colonne 2 e 3** del rigo RF1, vanno compilate dai soggetti per i quali non operano gli studi di settore o i parametri.

Per la compilazione del predetto rigo si rinvia alle istruzioni riportate al paragrafo 3.1 "Generalità" delle "Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG-RS".

Il **rigo RF2** interessa i soggetti che direttamente o indirettamente:

1) sono controllati da società non residenti;

2) controllano società non residenti;

3) sono controllati da società che controllano società non residenti;



**R5 - QUADRO RF - REDDITO D'IMPRESA  
IN REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA**

**5.1**

---

**Istruzioni per la compilazione****UNICO 2002** - Società di persone

A tal fine si precisa che la nozione di controllo include ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale anche al di fuori dei casi contemplati dall'art. 2359 del codice civile. Trattasi di ipotesi che concretano modalità di direzione unitaria delle attività, quali ad esempio la vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall'altra impresa, l'impossibilità di funzionamento dell'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra impresa (fattispecie comprensiva della joint venture), il diritto di nomina della maggioranza dei componenti degli organi di amministrazione o direttivi della società, l'esistenza di membri comuni dei consigli di amministrazione, la dipendenza finanziaria, la partecipazione a centrali di approvvigionamento e vendita ovvero a cartelli e consorzi, in particolare se finalizzati alla fissazione di prezzi, ecc. Pertanto, i soggetti interessati devono barrare:

- la **casella A**, se trattasi di impresa direttamente o indirettamente controllata da società non residente;
- la **casella B**, se trattasi di impresa che direttamente o indirettamente controlla società non residenti;
- la **casella C**, se trattasi di impresa che intrattiene rapporti con società non residente, entrambe direttamente o indirettamente controllate da un'altra società.

**Determinazione del reddito**

Il reddito d'impresa è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal conto economico, da indicare nel **rigo RF3** o **RF4**, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione delle disposizioni contenute nel testo unico o in altre leggi. La perdita non deve essere preceduta dal segno meno.

**Variazioni in aumento e in diminuzione**

Con riferimento al **rigo RF5**, si fa presente che, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso articolo, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate, ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni (o per i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, se sono iscritti come tali negli ultimi tre bilanci), a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Tuir, alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 54 del Tuir, conseguite per un ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi. La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze sono state conseguite, compilando il "Prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive" contenuto nel quadro RS.

In tal caso, occorre apportare una variazione in diminuzione, da indicare nel **rigo RF29**, per l'intero ammontare delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive da rateizzare indicate nel rigo RS14 del predetto prospetto ed una variazione in aumento, da indicare nel rigo RF5, per l'ammontare della quota costante evidenziata nel rigo RS15 del prospetto stesso.

Nello stesso **rigo RF5** vanno indicate anche le quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio di plusvalenze realizzate e di sopravvenienze attive conseguite in precedenti periodi d'imposta.

Con riferimento al **rigo RF6**, si fa presente che ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir, i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) e f) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi ma non oltre il quarto.



La scelta per il differimento della tassazione e per il numero di quote costanti va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il "Prospetto delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive" contenuto nel quadro RS. L'ammontare dei proventi, che si intende rateizzare, va evidenziato nel rigo RS16 del predetto prospetto, l'importo imputato al conto economico va indicato nel **rigo RF31** e quello della quota costante, evidenziato nel rigo RS17 del prospetto stesso, va indicato nel **rigo RF6** unitamente alle quote costanti, imputabili al reddito dell'esercizio, dei proventi conseguiti a titolo di contributo o di liberalità nei precedenti periodi d'imposta, vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità".

Nel caso di partecipazione in società di persone residenti nel territorio dello Stato o in GEIE - Gruppo europeo di interesse economico - residenti nel territorio dello Stato ovvero non residente con una stabile organizzazione, si deve tenere conto della quota di reddito imputata alla società dichiarante ai sensi dell'art. 5 del Tuir, che va indicata nel **rigo RF7** o della perdita imputata a tale soggetto che va indicata nel **rigo RF33**, mentre l'ammontare degli utili, o delle perdite, imputati al conto economico va indicato nel **rigo RF32** o tra le altre variazioni in aumento, nel rigo RF27.



---

**5.2**



**Istruzioni per la compilazione****UNICO 2002** - Società di persone

I redditi dei terreni e dei fabbricati che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono a formare il reddito secondo le risultanze catastali (salvo il disposto degli artt. 34, comma 4-bis, e 129 del Tuir) per gli immobili situati nel territorio dello Stato e, a norma dell'art. 84 del Tuir, per quelli situati all'estero.

Per gli immobili di interesse storico o artistico vedere in **Appendice** l'analogo voce.

Pertanto, nei **righe RF9 e RF34** vanno indicati, rispettivamente, i costi e i proventi contabilizzati e nel **riga RF8** va indicato il reddito determinato in base alle risultanze catastali o alle norme sopra menzionate, tenendo anche conto dell'eventuale maggiorazione prevista per le unità immobiliari a disposizione.

Per effetto dell'art. 3, commi 48 e 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi dominicali e agrari sono rivalutati, rispettivamente, dell'80 e del 70 per cento e le rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento.

Per effetto dell'art. 23, comma 1, del Tuir, i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Pertanto, non vanno considerati i redditi derivanti da contratti per i quali il suddetto procedimento si è concluso prima della presentazione della dichiarazione, ma in ogni caso va assoggettata a tassazione la rendita catastale.

Se l'immobile si trova in un comune ad alta densità abitativa ed è concesso in affitto ad un canone "convenzionale" sulla base degli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, il reddito dell'unità immobiliare, determinato ai sensi dell'art. 34, comma 4-bis, del Tuir, è ridotto del 30 per cento, giusta il disposto dell'art. 8 della legge n. 431 del 1998 (vedere in **Appendice** la voce "Comuni ad alta densità abitativa").

Per usufruire della suddetta agevolazione il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto dal quale risultino, per ogni singola unità immobiliare, gli estremi catastali identificativi, il comune di ubicazione, gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI.

I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 413 del 1991, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo, devono indicare:

- nel **riga RF9** tutti i costi ad essa effettivamente connessi;
- nel **riga RF40** i ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività;
- nel **riga RF8** il 25 per cento dei predetti ricavi.


Nel **riga RF10** vanno indicati i ricavi non annotati nelle scritture contabili qualora la società intenda avvalersi anche delle seguenti disposizioni:

- **"Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri"**, da evidenziare in **colonna 1** (Art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n.662).  
(Vedere in **Appendice** la voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi")
- **"Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore"**, da evidenziare in **colonna 1** (Art. 10 della legge 8 maggio 1998, n.146).  
(Vedere in **Appendice** la voce "Studi di settore").
- **"Emersione del lavoro irregolare"**  
(art. 1 della legge n. 383 del 2001).  
L'importo degli eventuali ricavi non contabilizzati va evidenziato in **colonna 2**.

Nel **riga RF11** deve essere indicato l'ammontare delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma dell'art. 59 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base allo stesso articolo tenendo conto, in tal caso, della differenza.

In relazione al **riga RF12** si osserva che a norma dell'art. 62, comma 3, del Tuir, i compensi spettanti agli amministratori determinati in misura fissa o a titolo di partecipazione agli utili sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti. Pertanto, i compensi imputati al conto economico dell'esercizio, ma non corrisposti entro la chiusura del periodo d'imposta, devono formare oggetto di variazione in aumento.

Nel **riga RF13** deve essere indicato l'ammontare contabilizzato degli interessi passivi, inclusi quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto, eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 63 del Tuir.



### Istruzioni per la compilazione

UNICO 2002 - Società di persone

Nel **rigo RF14** vanno indicate le imposte indeducibili e quelle per le quali non è stato effettuato il pagamento.

Per effetto dell'art. 64, comma 2, del Tuir, l'Invim decennale di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 643 del 1972 è ammessa in deduzione per quote costanti nell'esercizio in cui avviene il pagamento e nei quattro successivi. Pertanto, nel **rigo RF15** va indicato l'intero importo dell'Invim decennale imputata al conto economico e nel **rigo RF35** la quota pari ad 1/5 dell'importo pagato nell'esercizio, unitamente alle quote costanti imputabili al reddito dell'esercizio relative all'Invim decennale pagata negli esercizi precedenti.

Nel **rigo RF16** vanno indicati, in quanto indeducibili ai sensi dell'art. 64, comma 4, del Tuir, i contributi ad associazioni imputati al conto economico e non corrisposti nel 2001 ovvero corrisposti indipendentemente da una formale deliberazione da parte dell'associazione a cui affluiscono.

Nel **rigo RF17** vanno indicate le spese indeducibili relative ad opere o servizi – forniti direttamente o indirettamente – utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. In tale rigo vanno, altresì, indicate le spese indeducibili, per effetto dell'art. 65, comma 2, lett. c-septies), del Tuir, relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogati a favore delle ONLUS. Si ricorda che per entrambe le categorie di spese sopra indicate la deduzione è ammessa in misura non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Nel **rigo RF18** va indicato l'ammontare di tutte le erogazioni liberali, ad esclusione di quelle previste dall'art. 65, comma 2, lett. c-quater), c-sexies) se di importo non superiore a euro 2.065,83, pari a lire 4 milioni, c-octies) (a favore delle società sportive dilettantistiche), se di importo non superiore a euro 1.032,91, pari a lire 2 milioni, c-octies) (a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge), se di importo non superiore a euro 1.549,37, pari a lire 3 milioni, c-nonies) e c-undecies) (vedere la voce "Oneri di utilità sociale" nelle Novità della disciplina del reddito d'impresa).

Nel **rigo RF19** va indicato l'ammontare delle minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, diverse da quelle deducibili ai sensi dell'art. 66 del Tuir e/o l'eccedenza di quelle contabilizzate in misura superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri ivi previsti.

Nel **rigo RF20** vanno indicate le quote di ammortamento relative a beni materiali e immateriali e a beni gratuitamente devolvibili di cui, rispettivamente, agli artt. 67, 68 e 69 del Tuir, eccedenti la misura stabilita dalle citate disposizioni. In tale rigo va anche indicato l'ammontare della quota di ammortamento indeducibile relativa alle plusvalenze iscritte sui beni patrimoniali a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997, (vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze iscritte") e ai maggiori valori iscritti per effetto della rivalutazione effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 448 del 2001 (vedere la voce nelle Novità della disciplina del reddito d'impresa).



Per effetto dell'art. 6, comma 21, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ammessa l'integrale deduzione degli ammortamenti, nonché degli altri oneri relativi ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto.

Nel **rigo RF21** va indicato l'ammontare delle spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le altre spese relative a più esercizi per la parte che eccede i limiti di deducibilità previsti dall'art. 74 del Tuir.

Nel **rigo RF22** va indicato l'ammontare delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedente la quota deducibile a norma dell'art. 67, comma 7, del Tuir; l'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Le quote imputabili al reddito dell'esercizio vanno indicate tra le altre variazioni in diminuzione, (vedere in **Appendice** la voce "Spese di manutenzione e riparazione").

Nei **righe RF23 e RF24** vanno indicate le variazioni in aumento dipendenti da svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte:

- per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente e per indennità di fine rapporto di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 1 dell'art. 16 (art. 70);
- per rischi su crediti (art. 71).



**Istruzioni per la compilazione****UNICO 2002** - Società di persone

Le svalutazioni ed accantonamenti non deducibili in tutto o in parte, diversi dai precedenti, vanno indicati nel rigo RF27.

Nel **rigo RF25** vanno indicate le variazioni in aumento determinate ai sensi dell'art. 75, comma 4, del Tuir, mentre le variazioni in diminuzione, determinate ai sensi della medesima disposizione, vanno espresse nel **rigo RF36**.

Nel **rigo RF26** va indicata la parte delle spese ed altri componenti negativi afferenti indistintamente attività o beni produttivi di proventi computabili e attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, che eccede la parte deducibile ai sensi dell'art. 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir.

Nel **rigo RF27** vanno indicate le variazioni in aumento diverse da quelle espressamente elencate. Si comprendono in tale rigo, fra l'altro:


- l'ammontare delle rimanenze finali che concorrono a formare il reddito a norma degli artt. 60 e 61 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate per importi inferiori a quelli determinati in base agli stessi articoli, tenendo conto, in tal caso, della differenza. Per le rimanenze di cui all'art. 60 del Tuir, è fatto obbligo di predisporre e conservare un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa. Tale documentazione che non va allegata alla dichiarazione, deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2006, termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate ha facoltà di chiederla;
- gli accantonamenti per rischi di cambio di cui all'art. 72 o per altre finalità di cui all'art. 73, non deducibili in tutto o in parte;
- le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive determinate ai sensi degli artt. 54 e 55 del Tuir, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate in misura inferiore a quella determinata in base agli stessi articoli, tenendo conto della differenza;
- la differenza tra il valore normale dei beni ceduti e/o dei servizi prestati e il ricavo contabilizzato (ovvero la differenza tra il costo contabilizzato e il valore normale dei beni e/o dei servizi ricevuti), nell'ipotesi di cui all'art. 76, comma 5, del Tuir;
- le spese e gli altri componenti negativi di reddito, derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e società domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla UE e aventi un regime fiscale privilegiato, le quali direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ., inapplicabili per effetto del comma 7-bis dell'art. 76 del Tuir (cfr. il D.M. 24 aprile 1992);
- le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e assimilati per la parte eccedente i limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir, vedere in **Appendice** la voce "Spese per trasferte";
- l'ammontare inapplicabile delle spese e altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati, in applicazione dei criteri dell'art. 121-bis del Tuir;
- il valore normale dei beni assegnati ai soci o ai partecipanti o destinati al consumo personale o familiare del socio nonché a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (art. 53, comma 2, del Tuir) (vedere in **Appendice** la voce "Beni la cui cessione non è considerata destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa").

Nel **rigo RF37** vanno indicati i proventi imputati al conto economico che, in base all'art. 58 del Tuir, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa.

Nel **rigo RF38** vanno indicate le quote di utili dell'esercizio spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione che sono deducibili indipendentemente dalla loro imputazione al conto economico, nonché i compensi corrisposti agli amministratori della società e imputati a conto economico negli esercizi precedenti.

Nel **rigo RF39** le imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi che hanno optato per la contabilità ordinaria devono indicare la deduzione forfetaria di spese non documentate, concessa per i trasporti personalmente effettuati dai soci della società in nome collettivo e in accomandita semplice, di cui all'art. 13, comma 4, del D.L. 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla L. 26 giugno 1990, n. 165.

In tale rigo va indicata anche la deduzione forfetaria, prevista dall'art. 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso autotrazione per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2001 e per i due



**Istruzioni per la compilazione****UNICO 2002** - Società di persone

successivi. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare lordo dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a), del Tuir:

- 1,1 per cento dei ricavi fino a euro 1.032.913,80, pari a lire 2 miliardi;
- 0,6 per cento dei ricavi oltre euro 1.032.913,80, pari a lire 2 miliardi, e fino a euro 2.065.827,60, pari a lire 4 miliardi;
- 0,4 per cento dei ricavi oltre euro 2.065.827,60, pari a lire 4 miliardi.

I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate percentuali di deduzione forfetaria sono soltanto quelli relativi all'attività di cessione di carburante. Restano, quindi, esclusi dal computo i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate (quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi).




Nel **rigo RF41, colonna 2** vanno indicate le variazioni in diminuzione diverse da quelle espressamente sopraelencate. Si comprendono in tale rigo, fra l'altro:

- le plusvalenze, se imputate a conto economico, iscritte sui beni patrimoniali e irrilevanti fiscalmente (vedere in **Appendice** la voce "Plusvalenze iscritte"). I beni patrimoniali di cui all'art. 54 del Tuir che risultano iscritti in bilancio a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, in dipendenza di rivalutazioni volontarie, vanno indicati nel quadro RV;
- l'importo delle imposte differite se imputate tra i proventi;
- la quarta quota, pari ad un quinto della spesa che la società o l'ente ha sostenuto per la perizia giurata di stima prevista dall'art. 14, comma 9, del D.Lgs. n. 461 del 1997;
- gli utili formati negli esercizi nei quali sono fruite le agevolazioni di cui all'art. 14, comma 5, della legge 1° marzo 1986, n. 64, per i quali è attribuito ai soci il credito d'imposta limitato, per la parte di essi che determina la riduzione o l'annullamento di perdite rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 8 del Tuir;
- le spese e gli oneri specificatamente afferenti ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto economico concorrono a formare il reddito dell'esercizio, se dette spese e oneri risultino da elementi certi e precisi (cfr. art. 75, comma 4, del Tuir);
- l'importo forfetario, di euro 56,81, pari a lire 110.000, al giorno, elevato a euro 92,96, pari a lire 180.000, per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, che le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, possono dedurre in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale (Vedere in **Appendice** la voce "Spese per trasferte");
- il contributo ricevuto per l'estinzione del finanziamento ottenuto dalle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994;
- per i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nelle quali sono presenti giacimenti marginali, l'ulteriore quota percentuale degli investimenti, oltre a quella del loro ammortamento, ammessa in deduzione;
- il costo del lavoro emerso, ove non contabilizzato, ai sensi dell'art. 1 legge n. 383 del 2001, il cui importo va evidenziato anche in **colonna 1**.

Nel **rigo RF42, colonna 2**, va indicato:

- il reddito che fruisce dell'agevolazione prevista dall'art. 4 della legge n. 383 del 2001, corrispondente alla somma degli importi dei rigi RS30 e RS31, colonna 1 e 2. Tale somma va evidenziata in **colonna 1** (vedere la voce nelle Novità della disciplina del reddito d'impresa);
- l'ottanta per cento del reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale istituito ai sensi del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e del reddito prodotto dalle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti o che esercitano, a bordo di navi da crociera, le attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata, l'agevolazione si applica solo nei confronti dell'armatore;
- il 56 per cento, pari al 70 per cento dell'80 per cento, del reddito delle imprese che esercitano la pesca mediterranea, la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari (vedere in **Appendice** la voce "Navi iscritte nel registro internazionale ed imprese armatoriali che esercitano la pesca");
- la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata ad investimenti ambientali, come definiti dall'art. 6, comma 15, della legge n. 388 del 2000 (vedere la voce nelle Novità della disciplina del reddito d'impresa);

Nel **rigo RF44** va indicata la differenza tra RF28 e RF43. Se tale differenza è negativa riportare il segno "-".



**Istruzioni per la compilazione****UNICO 2002** - Società di persone

Nel **rigo RF45** va indicata la somma algebrica (se negativa preceduta dal segno "-"), tra l'importo dell'utile netto (rigo RF3) ovvero della perdita (rigo RF4) preceduta dal segno "-", e l'importo di rigo RF44.

Nel **rigo RF46** va indicato l'importo delle erogazioni liberali commisurato al reddito di impresa dichiarato. L'ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando le percentuali indicate dalle disposizioni che le prevedono, al reddito di rigo RF45, assunto al netto delle erogazioni stesse. Tale criterio vale anche per le erogazioni di cui alla lett. c-sexies), c-octies) (a favore delle società sportive dilettantistiche), c-octies) (a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge) del comma 2 dell'art. 65 del Tuir, se effettuate per un importo superiore, rispettivamente, a euro 2.065,83 (pari a lire 4 milioni), a euro 1.032,91 (pari a lire 2 milioni), e a euro 1.549,37 (pari a lire 3 milioni). Qualora si determini un importo inferiore a detti limiti, la deduzione è riconosciuta in misura pari ai limiti medesimi.

Nel caso in cui nel rigo RF45 sia indicata una perdita e la società abbia conseguito proventi esenti, nel **rigo RF47** deve essere indicata la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir.

Nel **rigo RF48** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RF45 e quello di rigo RF46. Qualora nel rigo RF45 sia indicata una perdita, nel rigo RF48 deve essere esposta la perdita, eventualmente ridotta dell'importo di rigo RF47.

Nel **rigo RF49, colonna 2**, va indicato l'eventuale reddito agevolabile in applicazione dell'art. 1 della legge n. 383 del 2001. Tale importo è pari alla differenza tra rigo RF48 e l'importo di rigo RF47 del Modello UNICO 2001 Società di persone, ma non dovrà comunque superare il triplo del costo del lavoro fatto emergere con apposita dichiarazione. Se l'importo è minore di zero o nel rigo RF48 risulta una perdita, indicare zero.

Nella **colonna 1** va indicata l'imposta sostitutiva, pari al 10 per cento dell'importo di colonna 2. Tale imposta va versata con codice tributo 1802.

Nel **rigo RF50** va indicato il reddito (o perdita) da imputare ai soci risultante dalla differenza di rigo RF48 e RF49.

Tale importo deve essere riportato nel rigo RN1, colonna 2, del Quadro RN.

**Prospetto dei dati di bilancio**

La compilazione di questo prospetto, righe da RF51 a RF56, richiede l'evidenziazione di alcune voci di bilancio, in ordine alle quali si precisa quanto segue:

nel **rigo RF51** va indicato il valore iscritto in bilancio, al lordo delle quote di ammortamento, delle immobilizzazioni materiali ammortizzabili e non, esistenti, rispettivamente, all'inizio (**colonna 1**) ed alla fine dell'esercizio (**colonna 2**);

nel **rigo RF52** va indicato il valore iscritto in bilancio, al lordo delle quote di ammortamento, delle immobilizzazioni immateriali ammortizzabili esistenti, rispettivamente, all'inizio (**colonna 1**) e alla fine dell'esercizio (**colonna 2**);

nel **rigo RF53**, va indicato in **colonna 1**, l'ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze attive conseguite nell'esercizio, ad esclusione di quelle di cui all'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir e in **colonna 2**, quello degli altri oneri di produzione e vendita. Sono tali, ad esempio, quelli relativi agli imballaggi e non tutte le altre spese di esercizio in genere;

nel **rigo RF54**, nelle corrispondenti **colonne**, va indicato l'ammontare rispettivamente delle disponibilità liquide dei depositi bancari e postali e delle disponibilità liquide relative a denaro, assegni e valori in cassa;

nel **rigo RF55**, va indicato in **colonna 1**, l'importo dei debiti derivanti dagli acquisti dei beni indicati negli artt. 53, comma 1, lett. a) e b), e 54 del Tuir, e dei servizi di qualsiasi tipo e in **colonna 2**, va indicato l'importo dei crediti derivanti dalle cessioni di beni di cui agli artt. 53, comma 1, lett. a) e b), e 54 del Tuir, e dalle prestazioni di servizi;

nel **rigo RF56**, va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Per il passaggio dal bilancio finale espresso in lire al bilancio iniziale espresso in euro, si procede con l'arrotondamento all'unità di euro in base al criterio matematico.

**Prospetto dei crediti**

Il parametro da assumere, in base all'art. 71, comma 1, per il computo del limite delle svalutazioni fiscalmente deducibili, che comprende anche gli eventuali accantonamenti ad appositi fondi di copertura per rischi su crediti effettuati in conformità a disposizioni di legge, è il valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi, ancorché lo schema di bilancio introdotto dal



**5.3**

**5.4**

**Istruzioni per la compilazione****UNICO 2002** - Società di persone

D.Lgs. n. 127 del 1991 preveda che i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione.

Pertanto nel prospetto occorre indicare gli elementi richiesti, che consentono di esporre le svalutazioni e gli accantonamenti operati in bilancio e la loro parte deducibile.

Nel **rigo RF57**, va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e dei fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio al termine dell'esercizio precedente e, in **colonna 2**, la parte di tale importo che è stata dedotta (rigo RF57, colonne 1 e 2, del prospetto dei crediti del Mod. UNICO 2001 Società di persone ed equiparate).

Nel **rigo RF58** vanno indicate, in **colonna 1**, le perdite su crediti dell'esercizio computate con riferimento al valore di bilancio e, in **colonna 2**, quelle deducibili ai sensi dell'art. 66, comma 3, computate con riferimento al valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi; tali perdite sono comprensive di quelle che sono state imputate al conto economico di precedenti esercizi, per le quali la deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del medesimo art. 66.

Nel **rigo RF59** va indicata, in **colonna 2**, la differenza degli importi dei rigi RF57 e RF58. Se detta differenza è negativa, nel rigo va indicato zero.

Nel **rigo RF60** va indicato, in **colonna 1**, l'importo delle svalutazioni dei crediti e degli accantonamenti agli appositi fondi di copertura per rischi su crediti imputati al conto economico dell'esercizio e, in **colonna 2**, quello fiscalmente dedotto. A tal fine l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti imputati a conto economico va assunto al netto delle rivalutazioni dei crediti iscritti in bilancio. Si fa presente che l'importo di colonna 2 di rigo RF60 non può eccedere il limite dello 0,50 per cento del valore dei crediti indicati nella medesima colonna del rigo RF62.

Nel **rigo RF61** va indicato, in **colonna 1**, l'ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli appositi fondi di copertura per rischi su crediti risultanti in bilancio e, in **colonna 2**, la parte di detto importo fiscalmente dedotta.

Si fa presente che l'importo di rigo RF61, colonna 2, non può eccedere il limite del 5 per cento dei crediti, indicati nella medesima colonna del rigo RF62, e che detto importo non può essere superiore a quello di colonna 1 dello stesso rigo RF61.

Nel **rigo RF62**, va indicato, in **colonna 1**, il valore dei crediti iscritti in bilancio e, in **colonna 2**, il valore nominale o di acquisizione dei crediti per i quali è ammessa, ai sensi del comma 1 dell'art. 71, la deducibilità delle svalutazioni e degli accantonamenti per rischi su crediti. I medesimi criteri per ricordare, nelle **colonna 3 e 4**, i dati fiscali a quelli di bilancio valgono anche per i crediti per interessi di mora, senza tener conto dei limiti percentuali.

**Generalità**

Il presente quadro deve essere compilato dalle società di persone esercenti attività commerciali in regime di contabilità semplificata disciplinata dall'art. 18 del D.P.R. n. 600 del 1973. Detto quadro va altresì compilato dalle società semplici che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730.

Le società di persone che esercitano attività commerciale in regime di contabilità semplificata determinano il reddito ai sensi dell'articolo 79 del Tuir se nell'anno 2000 hanno conseguito ricavi per un ammontare non superiore:

- a euro 309.874,14, pari a lire 600 milioni, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- a euro 516.456,90, pari a lire 1 miliardo, per le imprese aventi per oggetto altre attività; e se non hanno optato per la contabilità ordinaria.

A seguito delle modifiche apportate al citato art. 18 dal D.P.R. 12 aprile 2001 n. 222, gli effetti della norma regolamentare, che ha elevato il primo dei predetti limiti da euro 185.924,48 a euro 309.874,14, decorrono dal periodo d'imposta in corso alla data del 28 giugno 2001.

Ai fini del computo di detti limiti, i ricavi vanno assunti secondo i criteri di competenza.

Per le imprese che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente, a condizione che i ricavi siano annotati distintamente; in mancanza si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizio.



**R6 - QUADRO RG - REDDITO D'IMPRESA  
IN REGIME DI CONTABILITÀ SEMPLIFICATA**

**6.1**

---

**Istruzioni per la compilazione****UNICO 2002** - Società di persone

Tale quadro deve essere altresì compilato dalle suddette società che hanno intrapreso l'esercizio di impresa commerciale nel 2001, adottando il regime della contabilità semplificata.

Le società esercenti attività commerciali che si sono avvalse nell'anno 2000 del regime ordinario di determinazione del reddito e che sono passate nell'anno 2001 al regime previsto dall'art. 79 del Tuir, devono osservare, per la determinazione del reddito relativo all'anno 2001, i criteri di cui al D.M. 27 settembre 1989, n. 352.

I soggetti che esercitano attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730 e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, devono barrare l'apposita casella "**Attività di agriturismo**".

L'impresa artigiana iscritta nell'apposito albo deve barrare la casella "**Artigiani**".

**Dati relativi all'attività**

Nel **rigo RG1, colonna 1**, va indicato il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile in base alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, consultabile presso gli uffici finanziari. In caso di esercizio di più attività, i dati relativi vanno riferiti all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.

Le **colonna 2 e 3** del rigo RG1, vanno compilate dai soggetti per i quali non operano gli studi di settore o i parametri.

Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate al paragrafo 3.1 "Generalità" delle "Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG-RS".

**Determinazione del reddito**

Nel **rigo RG2** va indicato l'ammontare dei ricavi di cui alle lettere a) e b), comma 1, dell'art. 53 del Tuir, cioè dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

Si comprende tra i ricavi il valore normale dei predetti beni assegnati ai soci o ai partecipanti o destinati al consumo personale o familiare del socio o del partecipante nonché a finalità estranee all'esercizio dell'impresa (art. 53, comma 2, del Tuir).

Nel **rigo RG2, colonna 1**, la società può indicare l'ammontare dei detti ricavi per i quali è stata emessa fattura.

La **colonna 2** del **rigo RG2** va utilizzata dai soggetti che esercitano attività di agriturismo, ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730, e che determinano il reddito secondo i criteri previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per indicarvi l'ammontare dei ricavi derivanti dall'esercizio di detta attività. Ai sensi della citata legge n. 730 del 1985, per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile.

Tali soggetti, ai fini della determinazione del reddito attribuibile all'attività di agriturismo, devono indicare nel **rigo RG19, colonna 1**, il 75 per cento dei detti ricavi quali costi forfetariamente riconosciuti.

Nel **rigo RG3** va indicato l'ammontare dei proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir e del comma 2 del medesimo articolo.

Non vanno indicati in questo rigo i ricavi previsti dalla lettera c) del comma 1 dello stesso art. 53, ma soltanto l'utile netto derivante dalla negoziazione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del Tuir, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa. Tale utile netto è determinato dalla differenza tra la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni dei suddetti beni e delle relative rimanenze finali e la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto degli stessi.

Si deve inoltre tenere conto:

- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
- dei contributi in denaro o il valore normale di quelli in natura spettanti in base a contratto;
- dei contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge.

Per effetto dell'art. 6, comma 1, della legge n. 388 del 2000, che ha modificato l'art. 16 del Tuir con decorrenza dal 1° gennaio 2001, le indennità spettanti per la cessazione dei rapporti di agenzia delle società di persone sono assoggettate a tassazione separata, così come le stesse indennità spettanti alle persone fisiche.

Nel **rigo RG4** vanno indicati i corrispettivi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi anche delle seguenti disposizioni:





---

**6.2**

---

**6.3**



**Istruzioni per la compilazione****UNICO 2002** - Società di persone

- **"Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri"**, da evidenziare in **colonna 1** (Art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).  
(Vedere in **Appendice** la voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi").
- **"Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore"**, da evidenziare in **colonna 1** (Art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146).  
(Vedere in **Appendice** la voce "Studi di settore").
- **"Emersione del lavoro irregolare"** (art. 1 della legge n. 383 del 2001).  
L'importo degli eventuali ricavi non contabilizzati va evidenziato in **colonna 2**

Nel **rigo RG5** va indicato l'ammontare delle plusvalenze patrimoniali di cui all'art. 54 del Tuir, afferenti i beni relativi all'impresa, diversi da quelli la cui cessione genera ricavi. (vedere in **Appendice** la voce "Beni la cui cessione non è considerata destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa").

Ai sensi dell'art. 54, comma 4, del Tuir, le plusvalenze realizzate, determinate a norma del comma 2 dello stesso art. 54, concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto.

Il medesimo trattamento si applica, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del Tuir alle sopravvenienze attive costituite dalle indennità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 54, conseguite per ammontare superiore a quello che ha concorso a formare il reddito in precedenti esercizi.

La scelta per il differimento della tassazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui le plusvalenze sono state realizzate o le sopravvenienze attive sono state conseguite, compilando il "Prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive", contenuto nel Quadro RS.

Pertanto, nel presente rigo va indicato l'intero ammontare delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite nell'anno e/o la quota costante evidenziata nel rigo RS15 del Quadro RS relativa a quelle, da indicare nel rigo RS14, che si intendono rateizzare; inoltre, va indicata nello stesso **rigo RG5** le quote costanti delle plusvalenze realizzate e delle sopravvenienze conseguite in precedenti periodi d'imposta imputabili all'esercizio 2001.

**ATTENZIONE** Si fa presente che le plusvalenze realizzate mediante cessione o conferimento di aziende possedute per un periodo non inferiore a tre anni, per effetto del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, possono essere assoggettate ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 19 per cento. In tal caso dette plusvalenze vanno indicate nel Quadro RQ.

Nel **rigo RG6** va indicato l'ammontare delle sopravvenienze attive di cui all'art. 55 del Tuir, ad esclusione di quelle previste nel comma 2 (da indicare nel rigo RG5).

I proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 53 del Tuir, e quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili, indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato, concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti in tale esercizio e nei successivi, ma non oltre il quarto, vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità".

La scelta per il differimento della tassazione va effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui i predetti proventi sono stati incassati, compilando il "Prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive". Relativamente ai proventi incassati nel periodo d'imposta 2001, da evidenziare nel quadro RS, rigo RS16, la scelta va effettuata indicando nel rigo RS17 del predetto quadro la quota costante.


In tal caso, l'importo della quota costante, evidenziata nel rigo RS17 del prospetto, va indicata nel **rigo RG6** unitamente alle quote costanti dei proventi conseguiti nei precedenti periodi d'imposta.

Nel **rigo RG7** va indicato il valore delle rimanenze finali relative a:

- 1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti (art. 59, comma 1, del Tuir);
- 2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del Tuir).

Nel **rigo RG8** va indicato il valore delle rimanenze finali di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del Tuir).

Per tali rimanenze va redatto un prospetto da cui risulti distintamente per ciascuna opera, fornitura o servizio, l'indicazione degli estremi del contratto, delle generalità e della residenza del



**Istruzioni per la compilazione****UNICO 2002** - Società di persone

committente, della scadenza prevista, degli elementi tenuti a base per la valutazione e della collocazione di tali elementi nei conti dell'impresa.

Tale documentazione non va allegata alla dichiarazione, ma deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2006, termine entro il quale l'Agenzia delle Entrate ha facoltà di richiederla.

Nel **rigo RG9**, vanno indicati gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, tra i quali:

- i dividendi e gli interessi attivi di cui all'art. 56 del Tuir;
- i proventi in denaro o in natura, conseguiti da soggetti in contabilità ordinaria nel 2000, a titolo di contributo o di liberalità che sono stati accantonati in apposita riserva, ai sensi dell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir, nel testo precedente alla formulazione vigente;
- i redditi degli immobili relativi all'impresa che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio della stessa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa medesima. Detti immobili concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato in base alle disposizioni concernenti i redditi fondiari, per quelli situati nel territorio dello Stato, o ai sensi dell'art. 84, comma 2, del Tuir, per quelli situati all'estero.

Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico vedere in **Appendice** l'omonima voce.

Ai sensi dell'art. 23, comma 1, del Tuir i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo se non percepiti non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Pertanto, non vanno considerati i redditi derivanti da contratti per i quali il suddetto procedimento si è concluso prima della presentazione della dichiarazione, ma in ogni caso va assoggettata a tassazione la rendita catastale.

Se l'immobile si trova in un comune ad alta densità abitativa ed è concesso in affitto ad un canone "convenzionale" sulla base degli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, il reddito dell'unità immobiliare, determinato ai sensi dell'art. 34, comma 4-bis, del Tuir, è ridotto del 30 per cento, giusta il disposto dell'art. 8 della legge n.431 del 1998 (vedere in **Appendice** la voce "Comuni ad alta densità abitativa").

Per usufruire della suddetta agevolazione il contribuente deve predisporre e conservare un prospetto dal quale risultino, per ogni singola unità immobiliare, gli estremi catastali identificativi, il comune di ubicazione, gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI;

- i canoni derivanti dalla locazione di immobili "strumentali per natura". In tale ipotesi, i canoni vanno assunti nella determinazione del reddito d'impresa senza alcun abbattimento;
- la quota dei contributi destinati all'acquisto di beni ammortizzabili, nell'ipotesi in cui il costo dei beni sia registrato al lordo dei contributi ricevuti, vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità";
- gli interessi e altri proventi derivanti dal possesso di obbligazioni e titoli similari. Nel caso in cui tali interessi e proventi siano stati assoggettati ad imposta sostitutiva, gli stessi concorrono a formare il reddito d'impresa e l'imposta sostitutiva si intende versata a titolo d'acconto.

In questo rigo vanno altresì compresi gli altri proventi, diversi da quelli indicati nei precedenti rigi, conseguiti nell'esercizio dell'impresa.

Nel **rigo RG10** va indicato il totale dei componenti positivi risultante dalla somma degli importi indicati nei rigi da RG2 a RG9.



Nel **rigo RG11** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 2001 relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.

Nel **rigo RG12** vanno indicate le esistenze iniziali al 1° gennaio 2001 relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale.

Nel **rigo RG13** va indicato il costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Nel **rigo RG14** va indicato l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato, di lavoro autonomo. In particolare:

- l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente e assimilato, al lordo dei contributi previdenziali, compresi quelli versati alla gestione separata presso l'INPS, e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali, vedere in **Appendice** la voce "Spese per trasferte";



**Istruzioni per la compilazione****UNICO 2002** - Società di persone

- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accantonamenti e l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
- le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione, nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non coperta da precedenti accantonamenti e l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno;
- le spese per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 62, comma 1-ter, del Tuir. Ai sensi del D.L. n. 167 del 2000, convertito dalla legge n. 299 del 2000, le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo di euro 56,81, pari a lire 110.000, al giorno, elevate a euro 92,96, pari a lire 180.000, per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto. (Vedere in **Appendice** la voce "Spese per trasferte");
- le spese e i canoni di locazione relativi ai fabbricati concessi in uso ai dipendenti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l'attività sono integralmente deducibili per il periodo d'imposta in cui si verifica il trasferimento del dipendente e per i due successivi e, per il medesimo periodo di tempo, tali immobili sono considerati strumentali ai fini delle imposte sui redditi (artt. 62, comma 1-bis, e 40, comma 2, del Tuir, come modificati dall'art. 145, commi 98 e 99, della legge n. 388 del 2000);
- qualora ci si sia avvalsi delle disposizioni di cui all'art. 1, legge 383 del 2001, evidenziare in **colonna 1** il costo del lavoro emerso.

**ATTENZIONE** Le spese per prestazioni di lavoro dipendente possono essere dedotte anche qualora si sia provveduto globalmente alla annotazione delle stesse nelle scritture contabili previste dall'articolo 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi sempre che, se erogate, risultino regolarmente annotate nella contabilità prevista dalla legislazione speciale sul lavoro.

Nel **rigo RG15** vanno indicati gli utili spettanti agli associati in partecipazione.

Nel **rigo RG16** va indicato l'ammontare delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali ed immateriali, strumentali per l'esercizio dell'impresa, determinate ai sensi degli artt. 67 e 68 del Tuir, comprensive di quelle relative ad ammortamenti anticipati e accelerati. Devono computarsi nella misura del 50 per cento le quote di ammortamento relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'art. 21 della vigente tariffa. Detta percentuale è elevata al 100 per cento per le quote di ammortamento relative ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto.

Nel **rigo RG17** vanno indicate le spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore ad euro 516,46, pari ad 1 milione di lire.




Nel **rigo RG18** vanno indicati i canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili strumentali.

I canoni di locazione finanziaria delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 annessa al D.P.R. n. 641 del 1972 sono deducibili nella misura del 50 per cento. Detta percentuale è elevata al 100 per cento per i canoni di locazione finanziaria relativi ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto.

**ATTENZIONE** Con riferimento alle quote di ammortamento e ai canoni di locazione finanziaria relativi ad autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori utilizzati nell'esercizio dell'impresa va tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 121-bis del Tuir.

Nel **rigo RG19**, vanno indicati gli altri componenti negativi deducibili non indicati nei precedenti rigi, tra i quali:

- la perdita netta derivante dalla negoziazione di azioni, quote di partecipazione in società ed enti indicate nelle lettere a), b) e d), del comma 1, dell'art. 87 del Tuir comprese quelle



**Istruzioni per la compilazione****UNICO 2002** - Società di persone

non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e altri titoli in serie o di massa. Tale perdita netta è determinata dalla differenza tra la somma delle esistenze iniziali e del costo di acquisto di detti beni e la somma dei corrispettivi derivanti dalle cessioni degli stessi e delle relative rimanenze finali;

- gli interessi passivi, nell'ammontare corrispondente alla quota proporzionale deducibile ai sensi dell'art. 63 del Tuir. Si ricorda che tra gli interessi passivi da assumere nella quota proporzionale sopra evidenziata vanno compresi anche quelli relativi ai contratti di conto corrente e alle operazioni bancarie regolate in conto corrente, compensati a norma di legge o di contratto;
- le minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite di cui all'art. 66 del Tuir;
- i canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio nonché i canoni di locazione finanziaria diversi da quelli indicati nel rigo RG18.
- le imposte deducibili ed i contributi ad associazioni sindacali e di categoria;
- le spese relative a studi e ricerche, di pubblicità e propaganda, di rappresentanza e le altre spese relative a più esercizi. Si ricorda che ai sensi dell'art. 74 del Tuir, le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto; quelle di pubblicità e propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi; le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione nella misura di un terzo del loro ammontare e sono deducibili per quote costanti nell'esercizio in cui sono sostenute e nei quattro successivi; le altre spese relative a più esercizi, sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. Pertanto, relativamente alle spese sostenute nell'esercizio, nel presente rigo va indicato:
  - l'intero ammontare o la quota costante delle spese relative a studi e ricerche, pubblicità e propaganda;
  - la quota pari a 1/15 delle spese di rappresentanza;
  - la quota imputabile all'esercizio delle altre spese relative a più esercizi.



Nel medesimo rigo RG19 va altresì indicata la somma delle quote imputabili all'esercizio relative alle predette spese sostenute negli esercizi precedenti, tra le quali:

- la deduzione forfetaria delle spese non documentate riconosciuta per effetto dell'art. 79 comma 7 del Tuir, agli intermediari e rappresentanti di commercio e agli esercenti le attività indicate al primo comma dell'art. 1 del D.M. 13 ottobre 1979. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a euro 6.197,48, pari a 12 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre euro 6.197,48, pari a 12 milioni di lire, e fino a euro 77.468,53, pari a 150 milioni di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre euro 77.468,53, pari a 150 milioni di lire e fino a euro 92.962,24, pari a 180 milioni di lire;
- la deduzione forfetaria delle spese non documentate prevista dall'art. 79, comma 8, del Tuir a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di cose per conto terzi. Per il 2001, tale deduzione è di euro 29,24, pari a lire 56.610, per i trasporti personalmente effettuati dai soci oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e a euro 47,94, pari a lire 92.820, per quelli effettuati oltre tale ambito;
- l'ulteriore deduzione dal reddito a favore delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi prevista dall'art. 6, comma 2, della legge n. 388 del 2000 in misura forfetaria annua di euro 154,94, pari a lire 300.000, per ciascun motoveicolo e autoveicolo utilizzato nell'attività d'impresa, avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi;
- la deduzione forfetaria prevista dall'art. 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, riconosciuta agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso autotrazione, prorogata dall'art. 6, comma 3, della legge n. 388 del 2000 fino al periodo di imposta 2003. Tale deduzione va calcolata applicando le seguenti percentuali all'ammontare lordo dei ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lett. a), del Tuir:
  - 1,1 per cento dei ricavi fino a euro 1.032.913,80, pari a lire 2 miliardi;
  - 0,6 per cento dei ricavi oltre euro 1.032.913,80, pari a lire 2 miliardi, e fino a euro 2.065.827,60, pari a lire 4 miliardi;
  - 0,4 per cento dei ricavi oltre euro 2.065.827,60, pari a lire 4 miliardi.

La deduzione spetta alle imprese esercenti distributori di carburante, a prescindere dal fatto che sui medesimi siano eseguite ristrutturazioni.

I ricavi che costituiscono la base di commisurazione delle menzionate percentuali di deduzione forfetaria sono soltanto quelli relativi all'attività di cessione di carburante, quindi restano esclusi dal computo i ricavi derivanti da altre attività, anche accessorie, esercitate dal soggetto, quali, ad esempio, gestioni di bar, officina e altre prestazioni di servizi;

- le spese e gli altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui



**Istruzioni per la compilazione****UNICO 2002 - Società di persone**

derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito. Se le spese si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito, sono deducibili con le modalità previste dai commi 5 e 5-bis dell'art. 75 del Tuir;

- le spese e le erogazioni liberali di cui alle lettere c-ter), c-quater) c-septies) c-nonies) e c-undecies) del comma 2 dell'art. 65 del Tuir, nei limiti ed alle condizioni ivi indicate.

Si ricorda che la lettera c-septies) prevede che le spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi erogati in favore di Onlus, sono deducibili nel limite del cinque per mille dell'ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente, così come risultano dalla dichiarazione dei redditi. Vanno altresì indicate le erogazioni liberali di cui alla lettera c-sexies) dello stesso comma 2 se di importo non superiore a euro 2.065,83, pari a lire 4 milioni, c-octies) (a favore delle società sportive dilettantistiche) se di importo non superiore a euro 1.032,91, pari a lire 2 milioni, c-octies) (a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge), se di importo non superiore a euro 1.549,37, pari a lire 3 milioni (vedere la voce "Oneri di utilità sociale" nelle "Novità della disciplina del reddito di impresa");

- le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica e da altri eventi straordinari – anche se avvenuti in altri Stati – per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con decreti prefettizi per gli eventi che interessano le province italiane, e con D.P.C.M. 20 giugno 2000, come integrato con D.P.C.M. 10 novembre 2000, per quelli relativi a Stati esteri (art. 27, commi 1 e 4, legge 13 maggio 1999, n. 133).
- le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione – non portate ad incremento del costo dei beni strumentali ammortizzabili ai quali si riferiscono – deducibili a norma dell'art. 67, comma 7, del Tuir.

Nel **rigo RG20** indicare:



- il reddito che fruisce dell'agevolazione prevista dall'art. 4 della legge n. 383 del 2001, corrispondente alla somma degli importi dei righe RS30 e RS31, colonna 1 e 2. Tale somma va evidenziata in **colonna 1** (vedere la voce nelle "Novità della disciplina del reddito d'impresa");
- l'ottanta per cento del reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel registro internazionale istituito ai sensi del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e del reddito prodotto dalle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti o che esercitano, a bordo di navi da crociera, le attività commerciali complementari, accessorie o comunque relative alla prestazione principale, anche se esercitate da terzi in base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti dall'attività di escursione comunque realizzata, l'agevolazione si applica solo nei confronti dell'armatore;
- il 56 per cento, pari al 70 per cento dell'80 per cento, del reddito delle imprese che esercitano la pesca mediterranea, la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari;

Nel **rigo RG21** va indicato il totale dei componenti negativi risultante dalla somma degli importi indicati nei righe da RG11 a RG20.

Nel **rigo RG22** va indicata la differenza tra il totale dei componenti positivi di rigo RG10 e il totale dei componenti negativi di rigo RG21.

Nel **rigo RG23** va indicato l'importo delle erogazioni liberali commisurate al reddito di impresa dichiarato. L'ammontare deducibile di tali erogazioni va determinato applicando le percentuali indicate dalle disposizioni che le prevedono, al reddito di rigo RG22, assunto al netto delle erogazioni stesse. Tale criterio vale anche per le erogazioni di cui alla lettera c-sexies), c-octies) (a favore delle società sportive dilettantistiche), c-octies) (a favore di associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vigenti disposizioni di legge) dell'art. 65, comma 2, del Tuir se effettuate per un importo superiore, rispettivamente, a euro 2.065,83, pari a lire 4 milioni, a euro 1.032,91, pari a lire 2 milioni, e a euro 1.549,37, pari a lire 3 milioni. In questi casi, qualora si determinino importi inferiori a detti limiti, la deduzione è riconosciuta in misura pari ai limiti medesimi.

Nel caso in cui nel rigo RG22 sia indicata una perdita e la società abbia conseguito proventi esenti, nel **rigo RG24**, deve essere indicata la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti per effetto dell'applicazione degli artt. 63 e 75, commi 5 e 5-bis, del Tuir.



**Istruzioni per la compilazione****UNICO 2002** - Società di persone

Nel **rigo RG25** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RG22 e quello di rigo RG23. Qualora nel rigo RG22 sia indicata una perdita, nel rigo RG25 deve essere esposta la perdita, ridotta dell'importo di rigo RG24.

Nel **rigo RG26** va indicato in **colonna 2**, il reddito soggetto ad imposta sostitutiva ai sensi della L. 383 del 2001, corrispondente alla differenza tra l'importo di rigo RG25 e quello di rigo RG24 del Modello UNICO 2001 Società di persone, ma non dovrà comunque superare il triplo del costo del lavoro fatto emergere con apposita dichiarazione. Se l'importo è minore di zero o nel rigo RG25 risulta una perdita, indicare zero. In **colonna 1** va indicato l'importo dell'imposta da versare con codice tributo 1802, pari al 10 per cento dell'importo di colonna 2.

Nel **rigo RG27** va indicato il reddito (o perdita) da imputare ai soci risultante dalla differenza di rigo RG25 e RG26.

Tale importo deve essere riportato nel rigo RN2, colonna 2, del Quadro RN.

**Generalità**

Il Quadro RE va utilizzato dalle società semplici e dalle associazioni tra artisti e professionisti per dichiarare i redditi di lavoro autonomo.

Il Quadro RE è suddiviso in due riquadri riguardanti, rispettivamente, i dati relativi all'attività e la determinazione del reddito da imputare ai soci o associati.

**Dati relativi all'attività**

Nel **rigo RE1, colonna 1**, va indicato il codice di attività in vigore dal 1° gennaio 1993 rilevabile in base alla classificazione delle attività economiche di cui ai DD.MM. 9 dicembre 1991 e 12 dicembre 1992, consultabile presso gli uffici finanziari. In caso di esercizio di più attività, i dati relativi vanno riferiti all'attività prevalente sotto il profilo dell'entità dei ricavi conseguiti.

La **colonna 2** del rigo RE1, va compilata dai soggetti per i quali non operano gli studi di settore o i parametri.

Per la compilazione del predetto rigo si vedano le istruzioni riportate al paragrafo 3.1 "Generalità" delle "Istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG-RS".

**Determinazione del reddito**

Nel **rigo RE2**, va indicato l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio dell'arte o professione. I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

Al riguardo si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e, pertanto, costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.

Nel **rigo RE3**, va indicato l'ammontare lordo complessivo:

- degli interessi moratori e degli interessi per dilazione di pagamento percepiti nell'anno;
- dei proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi (salvo che si tratti di indennità relative a redditi prodotti in più anni, per le quali è prevista la tassazione separata).

Nel **rigo RE4**, vanno indicati i compensi non annotati nelle scritture contabili qualora il contribuente intenda avvalersi anche delle seguenti disposizioni:

- **"Adeguamento ai ricavi determinati in base ai parametri"**, da evidenziare in **colonna 1** (Art. 3, comma 126, della legge 23 dicembre 1996, n.662).  
(Vedere in **Appendice** la voce "Parametri presuntivi di ricavi e compensi");
- **"Adeguamento ai ricavi determinati in base agli studi di settore"**, da evidenziare in **colonna 1** (Art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146).  
(Vedere in **Appendice** la voce "Studi di settore").
- **"Emersione del lavoro irregolare"** (art. 1 della legge n. 383 del 2001).  
L'importo degli eventuali ricavi non contabilizzati va evidenziato in **colonna 2**.



## **R7 - QUADRO RE - REDDITI DI LAVORO AUTONOMO**

**7.1**




---

**7.2**

---

**7.3**

---



### Istruzioni per la compilazione

UNICO 2002 - Società di persone

Nel **rigo RE5**, indicare la somma dei compensi e proventi dei rigi RE2, RE3 e RE4.

Nel **rigo RE6**, indicare:

- le spese sostenute nell'anno per l'acquisizione di beni mobili strumentali il cui costo unitario non è superiore a euro 516,46, pari a un milione di lire, ovvero il 50 per cento di dette spese se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del socio o dell'associato;
- l'ammontare delle quote di ammortamento di competenza dell'anno relative ai beni mobili strumentali, cioè utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione, determinate secondo i coefficienti stabiliti dal D.M. 29 ottobre 1974, per i beni acquistati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988, per quelli acquistati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di dette quote se i citati beni sono utilizzati promiscuamente;
- il 50 per cento delle quote di ammortamento del costo relativo ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'art. 21 della vigente tariffa;
- il 50 per cento della quota di ammortamento delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, limitatamente ad un solo veicolo per ogni socio o associato, senza tener conto della parte di costo di acquisto che eccede euro 18.075,99, pari a lire 35 milioni, per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66, pari a lire 8 milioni, per i motocicli e euro 2.065,83, pari a lire 4 milioni, per i ciclomotori;
- l'ammontare delle quote di ammortamento dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.


Nel **rigo RE7**, indicare:

- i canoni di locazione finanziaria maturati nel periodo d'imposta per i beni mobili strumentali a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal D.M. 29 ottobre 1974, per i contratti stipulati prima del 1° gennaio 1989, e dal D.M. 31 dicembre 1988, per quelli stipulati successivamente a tale data, ovvero il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare di ciascun socio o associato;
- il 50 per cento dell'ammontare dei canoni di locazione finanziaria delle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, con riferimento ad un veicolo per ogni socio o associato, senza tener conto dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede euro 18.075,99, pari a lire 35 milioni, per le autovetture e autocaravan, euro 4.131,66, pari a lire 8 milioni, per i motocicli e euro 2.065,83, pari a lire 4 milioni, per i ciclomotori, ragguagliati ad anno;
- l'ammontare dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 50 per cento del canone di locazione finanziaria di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'art. 21 della vigente tariffa.

**ATTENZIONE** Non sono deducibili le quote di ammortamento relative agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto.

Nel **rigo RE8**, indicare:

- il 50 per cento del canone di locazione e/o di noleggio di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'art. 21 della vigente tariffa;
- il canone di locazione e/o di noleggio per i beni mobili strumentali; il 50 per cento di detti canoni se i citati beni sono utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare di ciascun socio o associato;
- il 50 per cento dei canoni di locazione e/o di noleggio, senza tener conto dell'ammontare dei canoni che eccede euro 3.615,20, pari a lire 7 milioni, per le autovetture e autocaravan, euro 774,69, pari a lire 1,5 milioni, per i motocicli e euro 413,17, pari a lire 800.000, per i ciclomotori, ragguagliati ad anno, limitatamente ad un solo veicolo per socio o associato;
- l'ammontare dei canoni di locazione e/o di noleggio dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.



### Istruzioni per la compilazione

**UNICO 2002** - Società di persone

**ATTENZIONE** Non sono deducibili i canoni di locazione, anche finanziaria, e di noleggio degli aeromobili da turismo, delle navi e imbarcazioni da diporto.

Nel **rigo RE9**, indicare:

- il 50 per cento della rendita catastale dell'immobile di proprietà o posseduto a titolo di usufrutto o di altro diritto reale, utilizzato promiscuamente per l'esercizio dell'arte o della professione e per l'uso personale o familiare del socio o associato, a condizione che la società o associazione non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione;
- l'ammontare della quota di ammortamento di competenza dell'anno del costo di acquisto o di costruzione dell'immobile strumentale acquistato o costruito entro il 14 giugno 1990;
- l'ammontare del canone di locazione corrisposto nell'anno 2001 per l'immobile utilizzato esclusivamente per l'esercizio dell'arte o della professione;
- la rendita catastale dell'immobile strumentale utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria ovvero il canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati entro il 14 giugno 1990;
- il 50 per cento della rendita catastale per l'immobile adibito promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del socio o associato e utilizzato in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero il 50 per cento del canone di locazione finanziaria se trattasi di contratti stipulati entro il 14 giugno 1990 o il 50 per cento del canone di locazione corrisposto per l'immobile utilizzato promiscuamente. In entrambe le ipotesi la deduzione spetta a condizione che la società o l'associazione non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione;
- l'ammontare della quota di competenza dell'anno delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'arte e della professione;
- le altre spese relative all'immobile strumentale a qualunque titolo utilizzato, con esclusione della locazione finanziaria, ad esempio: spese condominiali e per riscaldamento;
- il 50 per cento delle spese per servizi e della quota di competenza delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria relative agli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del socio o associato, di proprietà o utilizzati in base a contratto di locazione anche finanziaria.


Nel **rigo RE10**, relativamente ai lavoratori dipendenti e assimilati, indicare, in **colonna 2**:

- l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente e assimilato, al lordo dei contributi previdenziali, compresi quelli versati alla gestione separata presso l'INPS, e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali, vedere in **Appendice** la voce "Spese per trasferte";
- le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di lavoro non coperta da precedenti accantonamenti e l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni;
- le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relativa alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione, nonché la parte di indennità per la cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non coperta da precedenti accantonamenti e l'ammontare dei relativi acconti e anticipazioni.
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno;
- qualora ci si sia avvalsi delle disposizioni di cui all'art. 1, legge 383 del 2001, evidenziare in **colonna 1** il costo del lavoro emerso.

Nel **rigo RE11**, indicare l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi afferenti l'attività artistica o professionale.

**ATTENZIONE** Non sono deducibili i compensi corrisposti al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti del socio o associato per il lavoro prestato o l'opera svolta nei confronti della società o associazione, in qualità di lavoratore dipendente, assimilato o collaboratore occasionale. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazioni che sostituiscono in tutto o in parte i suddetti accantonamenti maturati nello stesso periodo di imposta. Rimangono, invece, deducibili i contributi previdenziali e assistenziali versati dalla società o associazione per i familiari sopra indicati.

Nel **rigo RE12**, indicare l'ammontare degli interessi passivi sostenuti nel periodo d'imposta per finanziamenti relativi all'attività artistica o professionale (compresi quelli sostenuti per l'acquisto



**Istruzioni per la compilazione****UNICO 2002** - Società di persone

dell'immobile strumentale) o per dilazione nei pagamenti di beni acquistati per l'esercizio dell'arte o della professione. Non sono deducibili gli interessi di cui all'art. 33, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (versati dai contribuenti che hanno optato per il versamento trimestrale dell'Iva).

Nel **rigo RE13**, indicare i consumi. Si precisa che ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per: i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia elettrica; i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Nel **rigo RE14**, indicare l'ammontare delle spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi indicati nel rigo RE5. Nella colonna 1 deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo RE15**, indicare l'ammontare complessivo delle spese di rappresentanza effettivamente sostenute e idoneamente documentate per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi indicati nel rigo RE5. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito. Nella colonna 1 deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese sostenute.

Nel **rigo RE16**, indicare il 50 per cento delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale, comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione.

Nel **rigo RE17**, indicare l'importo delle agevolazioni previste dall'art. 4 della legge n. 383 del 2001, "detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito", così come determinato nel quadro RS.

Nel **rigo RE18**, indicare:


- il 50 per cento delle spese di manutenzione relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondenti all'art. 21 della vigente tariffa;
- il 50 per cento delle spese sostenute nel periodo d'imposta, limitatamente a un solo veicolo per ogni socio o associato, per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano ecc.), utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare delle stesse spese sostenute per i ciclomotori e motocicli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
- il 50 per cento delle altre spese (diverse da quelle sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili, utilizzati esclusivamente per la trazione), limitatamente ad un solo veicolo per ogni socio o associato, relative alle autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, nonché l'intero ammontare delle citate spese sostenute relativamente ai detti veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.
- il 50 per cento delle spese di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione e all'uso personale o familiare del socio o associato e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio;
- l'ammontare delle altre spese inerenti l'attività professionale o artistica, effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti i beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili nella misura del 50 per cento.

Nel **rigo RE19**, indicare il totale delle spese, sommando gli importi da rigo RE6 a rigo RE18.

Nel **rigo RE20**, indicare la differenza tra l'importo di rigo RE5 e quello di rigo RE19.

Nel **rigo RE21**, indicare, in **colonna 2**, il reddito soggetto ad imposta sostitutiva ai sensi della legge n. 383 del 2001 corrispondente alla differenza tra l'importo di rigo RE20 di questa dichiarazione e quello della dichiarazione precedente. Tale importo non può in ogni caso essere superiore al triplo del costo del lavoro emerso e, comunque, se è minore di zero o nel rigo RE20 risulta una perdita, in colonna 2 deve essere indicato zero. In **colonna 1** indicare l'importo dell'imposta da versare con codice tributo 1802, pari al 10 per cento dell'importo di colonna 2.

Nel **rigo RE22**, indicare il reddito (o perdita) da imputare agli associati risultante dalla differenza di rigo RE20 e RE21, da riportare nel quadro RN, rigo RN3, colonna 2.



**Istruzioni per la compilazione**

UNICO 2002 - Società di persone

**Generalità**

Il presente quadro va utilizzato per dichiarare i redditi dei terreni, e deve essere compilato:

- dalle società semplici ed equiparate che possiedono, a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita; in caso di usufrutto, o altro diritto reale, il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il terreno;
- dalle società semplici ed equiparate affittuarie di fondi nei quali esercitano l'attività agricola (questi soggetti devono compilare il quadro limitatamente ai campi relativi al reddito agrario). Le società affittuarie devono dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.

Per quanto riguarda le attività considerate agricole ai fini della determinazione del reddito agrario, vedere in **Appendice** la voce "Attività agricole".

I redditi dominicale e agrario da dichiarare sono quelli risultanti dall'applicazione delle tariffe d'estimo, rivalutati rispettivamente dell'80 e del 70 per cento.

**ATTENZIONE** Alla società concedente non si applica la rivalutazione del reddito dominicale per i terreni concessi in affitto per usi agricoli ai soggetti individuati dall'art. 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441. Vedere in **Appendice** la voce "Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura".

Se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal catasto, i redditi dominicale e agrario devono essere rilevati direttamente dagli atti catastali.

Se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, per la determinazione del reddito, vedere in **Appendice** la voce "Variazioni di coltura dei terreni".

Per la determinazione del reddito dei terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura, vedere in **Appendice** la voce "Terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura".

Non danno luogo a reddito dominicale e a reddito agrario e pertanto non vanno dichiarati:

- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani;
- i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta di pubblico interesse dal Ministero per i Beni e le attività Culturali quando al possessore non è derivato per tutto il periodo d'imposta alcun reddito dalla loro utilizzazione. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte dirette, o delle Entrate ove istituito, entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio.

I terreni situati all'estero e quelli dati in affitto per usi non agricoli devono essere dichiarati utilizzando il Quadro RL.

I redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio di attività agricole, spettanti alle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono considerati redditi di impresa e non devono, pertanto, essere dichiarati nel presente quadro.

**ATTENZIONE** Il quadro RA deve essere compilato dettagliatamente in ogni singolo rigo anche se i redditi non sono variati rispetto al precedente anno.

Ogni terreno od ogni gruppo di terreni identificato da un'unica partita catastale va dichiarato utilizzando un singolo rigo del quadro.

**Determinazione del reddito**

Se nel corso del 2001 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella **colonna 4** il relativo periodo, barrando la **colonna 8** per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.

Nelle **colonne 1 e 3** indicare il reddito dominicale e il reddito agrario di ciascun terreno rivalutati, rispettivamente, dell'80 e del 70 per cento.

Nella **colonna 2**, indicare, riportando uno dei codici sottoelencati, i seguenti casi:

- 1 proprietà del terreno;
- 2 proprietà del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone;
- 3 proprietà del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone;
- 4 conduzione del fondo in affitto o ad altro titolo.

Nelle **colonne 4 e 5**, indicare, rispettivamente, il periodo di possesso espresso in giorni (365 per l'intero anno) e la relativa quota percentuale.

## **R8 - QUADRO RA - REDDITI DEI TERRENI**

**8.1**

**8.2**

**Istruzioni per la compilazione****UNICO 2002** - Società di persone

Nella **colonna 6**, in caso di terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico), indicare l'ammontare del canone risultante dal contratto corrispondente al periodo di **colonna 4**, vedere la voce in **Appendice** "Riduzione del reddito dei terreni". Nella **colonna 7** per i seguenti casi particolari, indicare il codice:

**1** in caso di mancata coltivazione;

**2** in caso di perdite per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto;

**4** in caso di terreno concesso in affitto nel 2001 per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscano tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto, purché la durata dello stesso non sia inferiore a cinque anni.

Vedere in **Appendice** la voce "Riduzione del reddito dei terreni" che contiene anche precisazioni sulle modalità di compilazione delle colonne 9 e 10.

Nelle **colonne 9 e 10**, indicare, rispettivamente, la quota di reddito dominicale e agrario spettante sulla base del periodo e della percentuale di possesso.

Nel **rigo RA52** indicare nelle rispettive colonne, l'importo complessivo dei redditi dominicale ed agrari dei terreni indicati nei **righi** da **RA1** a **RA51**. La somma di detti importi deve essere riportata nel rigo RN4, colonna 2, del quadro RN.

Se è stato compilato più di un quadro RA, i totali del reddito dominicale e del reddito agrario devono essere indicati nel rigo RA52 del Mod. N. 1.

Le ritenute operate a titolo di acconto sui contributi corrisposti dall'Unire quale incentivo all'allevamento (risultanti dalla certificazione del predetto ente) devono essere riportate al rigo RN4, colonna 3, del quadro RN. Tali contributi non vanno dichiarati qualora siano percepiti da allevatori il cui reddito è determinato mediante tariffe catastali.

Le società semplici che svolgono anche attività di agriturismo ai sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730 devono determinare il reddito corrispondente nel quadro RG o RF.

**Generalità**

Il Quadro RB deve essere compilato dalle società semplici ed equiparate che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano. In caso di usufrutto o altro diritto reale, il titolare della sola "nuda proprietà" non deve dichiarare il fabbricato.

Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarati:

- le costruzioni rurali ancorché ci sia stata attribuzione di rendita ad uso abitativo, utilizzati dal socio possessore o affittuario dei terreni cui servono, effettivamente adibite agli usi agricoli. Le unità immobiliari che sulla base della vigente normativa non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono, comunque, considerate produttive di reddito dei fabbricati le unità immobiliari iscrivibili alle categorie A/1 e A/8 nonché quelle aventi caratteristiche di lusso, vedere in **Appendice** la voce "Costruzioni rurali";
- le costruzioni strumentali alle attività agricole comprese quelle destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all'agriturismo, vedere in **Appendice** la voce "Attività agricole";
- le unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;
- gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non deriva alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile per l'intero anno. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, ove istituito, o all'ufficio delle imposte dirette, entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- le unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, se non sono oggetto di locazione, e le loro pertinenze.

I redditi di natura fondiaria derivanti dai lastrici solari e dalle aree urbane e i fabbricati situati all'estero, devono essere dichiarati nel Quadro RL.

Si ricorda che gli immobili relativi alle imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni non vanno dichiarati in questo quadro.



## **R9 - QUADRO RB - REDDITI DEI FABBRICATI**

**9.1**

**Determinazione del reddito****Istruzioni per la compilazione****UNICO 2002** - Società di persone

Deve essere compilato un rigo per ogni unità immobiliare.  
Se nel corso dell'anno è variato l'utilizzo dell'immobile o la quota di possesso, deve essere compilato un rigo per ogni diversa situazione.

Nella **colonna 1**, indicare la rendita catastale rivalutata del 5 per cento.

Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata indicare la rendita catastale presunta tenendo conto della rivalutazione del 5 per cento.

In caso di immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, vedere in **Appendice** la voce "Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico".

Nella **colonna 2**, vanno evidenziati, riportando i relativi codici, i seguenti casi di utilizzo:

**2** unità immobiliare tenuta a disposizione della società o associazione per la quale si applica l'aumento di un terzo sulla rendita catastale rivalutata;

**3** unità immobiliare locata in assenza di regime legale di determinazione del canone (libero mercato o "patti in deroga");

**4** unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone (equo canone);

**8** se l'immobile è situato in un comune ad alta tensione abitativa ed è concesso in affitto ad un canone "convenzionale" sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, vedere in **Appendice** la voce "Comuni ad alta densità abitativa";

**9** unità immobiliare che non rientra nei precedenti casi.

Nella **colonna 3**, indicare il periodo di possesso espresso in giorni (365 se per tutto l'anno). Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Nella **colonna 4**, indicare la quota di possesso espressa in percentuale (100 per l'intero).

La **colonna 5**, va utilizzata se il fabbricato, o una parte di esso, è dato in locazione, indicando l'85 per cento del canone di locazione (per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano indicare il 75 per cento del canone). L'ammontare del canone è quello risultante dal contratto di locazione (compresa l'eventuale rivalutazione automatica sulla base dell'indice Istat e la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore, riscaldamento e simili, se sono comprese nel canone). L'ammontare del canone va considerato indipendentemente dalla effettiva percezione, salvo che, per gli immobili ad uso abitativo, si sia concluso il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. In tal caso deve essere assoggettata a tassazione la sola rendita catastale. In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso. L'ammontare del canone va considerato anche nell'ipotesi in cui il contratto di locazione sia stipulato da uno solo dei comproprietari o contitolari del diritto reale. Nel caso in cui il fabbricato è stato posseduto per una parte dell'anno indicare il canone relativo al periodo di possesso.

Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che alla abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantina, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, indicare per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa; quest'ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.

Nella **colonna 6**, vanno evidenziati, riportando i relativi codici, i seguenti casi particolari:

**1** unità immobiliari distrutte o inagibili a seguito di eventi sismici o calamitosi, ed escluse per legge da imposizione (a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità del fabbricato);

**3** unità immobiliari inagibili per le quali è stata richiesta la revisione della rendita;

**4** unità immobiliare per la quale non sono stati percepiti i canoni di locazione, come risultato da provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.

Barrare la **colonna 7** per indicare che si tratta del fabbricato del rigo precedente.

Qualora per esporre i dati del fabbricato sia stato utilizzato un solo rigo, nella **colonna 8**, va indicata la quota di reddito imponibile determinata con le modalità di seguito indicate:

1) Se la società o l'associazione è l'unica proprietaria per tutto l'anno, indicare.

a) l'importo di **colonna 1**, se il fabbricato non è locato e non è tenuto a disposizione (codice 9, nel campo "Utilizzo" di col. 2);



b) l'importo di **colonna 1**, maggiorato di un terzo se il fabbricato è tenuto a disposizione (codice 2, nel campo "Utilizzo" di col. 2);

c) il maggiore tra l'importo di **colonna 1** e quello di **colonna 5**, se il fabbricato è locato in assenza di regime legale di determinazione del canone (codice 3 nel campo "Utilizzo" di col. 2);

d) l'importo di **colonna 5**, se il fabbricato è locato in regime legale di determinazione del canone (codice 4 nel campo "Utilizzo" di col. 2).



**9.2**



### Istruzioni per la compilazione

**UNICO 2002** - Società di persone

e) il maggiore tra l'importo di colonna 1 (Rendita catastale) e quello di colonna 5 (Canone di locazione), ridotto del 30 per cento, se il fabbricato, situato in un comune ad alta densità abitativa (vedere in **APPENDICE**, voce "Comuni ad alta densità abitativa") è locato ad un canone "convenzionale" sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini (codice 8 nel campo "Utilizzo" colonna 2).

Esempio in lire: con una rendita catastale rivalutata di lire 2.500.000 (colonna 1) e un canone di locazione annuo di lire 18.000.000 – che ridotto del 15 per cento è pari a lire 15.300.000 (colonna 5) – nella colonna 8 va indicato l'importo di lire 10.710.000 ottenuto applicando l'ulteriore riduzione del 30 per cento sul canone ridotto di lire 15.300.000. Ipotizzando invece una rendita catastale rivalutata di lire 3.800.000 (colonna 1) e un canone di locazione annuo di lire 4.000.000 – che ridotto del 15 per cento è pari a lire 3.400.000 (colonna 5) – nella colonna 8 va indicato l'importo di lire 2.660.000, ottenuto applicando l'ulteriore riduzione del 30 per cento sulla rendita catastale di lire 3.800.000.

**ATTENZIONE** Per usufruire della riduzione del 30 per cento del reddito è necessario compilare l'apposito riquadro "Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione".

2) Se la società o l'associazione non è l'unica proprietaria o non ha posseduto il fabbricato per l'intero anno, indicare il reddito relativo al periodo e alla percentuale di possesso; in particolare:

- a) se il reddito del fabbricato è determinato in base alla rendita, quest'ultima, eventualmente maggiorata di un terzo, deve essere rapportata al periodo e alla percentuale di possesso;
- b) se il reddito del fabbricato è determinato in base al canone di locazione, l'importo di **colonna 5** deve essere moltiplicato soltanto per la percentuale di possesso.

Qualora per esporre i dati del fabbricato siano stati utilizzati più righi, nella **colonna 8**, va indicata la quota di reddito imponibile determinata con le modalità di seguito indicate:

- 1** se in nessuno dei rigi è stato indicato il canone di locazione (**colonna 5**), compilare la **colonna 8** di ciascun rigo utilizzando le regole descritte precedentemente per il fabbricato presente in un solo rigo;
- 2** se in almeno un rigo è stato indicato il canone di locazione vedere le modalità descritte in **Appendice** alla voce "Canone di locazione - Casi particolari".

Nel **rigo RB35** indicare il totale dei redditi dei fabbricati indicati nei **rigi** da **RB1** a **RB34** da riportare nel rigo RN6 col. 2, del quadro RN.

Se è stato compilato più di un quadro RB, il totale del reddito dei fabbricati deve essere indicato nel rigo RB35 del Mod. N. 1.

Per usufruire della riduzione del 30 per cento del reddito è necessario compilare, nell'apposito riquadro, i **rigi** da **RB36** a **RB50**, nel modo seguente:

- **colonna 1**, indicare il rigo del quadro RB nel quale sono stati riportati i dati dell'unità immobiliare locata;
- **colonna 2**, se sono stati compilati più modelli, indicare il numero del modello sul quale sono stati riportati i dati dell'unità immobiliare locata;
- **colonne 3, 4 e 5**, riportare gli estremi di registrazione del contratto di locazione, rispettivamente: data, numero di registrazione e codice identificativo dell'Ufficio del Registro o, ove istituito, dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate (codice riportato sul modello di versamento F23 con il quale è stata pagata l'imposta di registro);
- **colonna 6**, indicare l'anno di presentazione della dichiarazione ICI relativa all'immobile locato;
- **colonne 7 e 8**, indicare il comune e la provincia dove si trova l'immobile.

**Dati necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione**


### Generalità

Il quadro RI deve essere utilizzato per la dichiarazione dei redditi di capitale dalle società semplici e dalle associazioni fra artisti e professionisti.

Il quadro è composto da due sezioni:

- nella sezione I vanno indicati gli utili che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all'Irpeg e quelli distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo;
- nella sezione II vanno indicati tutti gli altri redditi di capitale.

I redditi da indicare in entrambe le sezioni sono quelli percepiti nel 2001 senza avere riguardo al momento in cui è sorto il diritto a percepirli.




---

**9.3**

**R10 - QUADRO RI - REDDITI DI CAPITALE**

---

**10.1**



**Sezione I - Utili  
da partecipazioni  
in società ed enti  
soggetti all'imposta  
sul reddito delle  
persone giuridiche**

**Istruzioni per la compilazione**

**UNICO 2002** - Società di persone

Non devono essere dichiarati i redditi di capitale esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta oppure ad imposta sostitutiva.

**ATTENZIONE** Il contribuente che si è avvalso dell'operazione di rimpatrio delle attività finanziarie detenute all'estero ed ha comunicato all'intermediario, contestualmente alla presentazione della "dichiarazione riservata", i redditi derivanti da tale attività, percepiti nel periodo che va dal 1° agosto 2001 alla data di presentazione della dichiarazione riservata, non è tenuto ad indicare i predetti redditi nel presente modello, sempre che l'imposta applicata dall'intermediario sia a titolo definitivo.

I redditi prodotti all'estero, percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento d'intermediari residenti ovvero quando l'intervento degli intermediari non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte, devono essere indicati in questo quadro se i redditi della stessa natura concorrono alla formazione del reddito complessivo, altrimenti vanno indicati nel quadro RM.

In questa sezione devono essere indicati gli utili, anche in natura, compresi gli acconti, distribuiti dalle società di capitali e dagli enti, commerciali e non commerciali, aventi in Italia la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, nonché quelli distribuiti da società estere (non residenti) d'ogni tipo, in dipendenza della partecipazione al capitale di detti soggetti. Devono essere, inoltre, inclusi sia i proventi derivanti da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie, sia le somme percepite, in aggiunta ai dividendi, in forza di alcune convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, corrispondenti, in tutto o in parte, al credito d'imposta sui dividendi (come previsto dalle vigenti convenzioni con la Francia ed il Regno Unito) ovvero alla maggiorazione di conguaglio (come previsto dalle vigenti convenzioni con la Francia: *précompte* e la Germania: *Vergütung des Erhöhungsbetrages*).

Costituiscono utili anche le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate, diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi, di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir (riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi d'emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, o con versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta, anche se tali riserve sono state imputate a capitale). Al riguardo si fa presente che ai sensi dell'art. 44, comma 3, del Tuir, il credito d'imposta sui dividendi distribuiti dalle società o dagli enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 87, comma 1, del Tuir spetta solo per la parte degli utili proporzionalmente corrispondente alle riserve diverse da quelle di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir.



Per quanto concerne il credito d'imposta sui dividendi si precisa che:

- a) il credito compete nella misura del 56,25 per cento degli utili, anche in natura, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, per i quali è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'art. 14 del Tuir;
- b) il credito compete nella misura del 58,73 per cento degli utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;
- c) il credito compete nella misura del 56,25 per cento degli utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dalle società di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), del Tuir, entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 e da enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. b), del Tuir, dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988 ed entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;
- d) il credito compete nella misura del 25 per cento degli utili derivanti dalla distribuzione di riserve e fondi che sono stati affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L. 29 dicembre 1990, n. 408, o ai sensi dell'art. 22, commi 1, 2 e 4 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, deliberati entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996;
- e) il credito d'imposta compete in misura limitata per gli utili da utilizzarsi esclusivamente a compensazione della quota d'imposta netta afferente i dividendi per cui è attribuito e comunque in misura non superiore al 58,73 per cento dei dividendi stessi. Sono compresi anche gli utili derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, ai sensi dell'art. 11, comma 3-bis, del Tuir;



---

**10.2**



**Istruzioni per la compilazione****UNICO 2002** - Società di persone


- f) il credito d'imposta compete in misura limitata per gli utili da utilizzarsi esclusivamente a compensazione della quota d'imposta netta afferente i dividendi per cui è attribuito e comunque in misura non superiore al 56,25 per cento dei dividendi stessi. Sono compresi anche gli utili derivanti dai dividendi di società figlie residenti nella UE, la cui distribuzione è stata deliberata dalle società ed enti commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), del Tuir, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, ai sensi dell'art. 11, comma 3-bis, del Tuir;
- g) il credito d'imposta non compete:
- per gli utili distribuiti da enti non commerciali residenti e da società ed enti non residenti;
  - per gli utili percepiti dall'usufruttuario quando la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto è stata posta in essere da soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia;
  - per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto delle partecipazioni, con riguardo ai soggetti che le acquistano dai fondi comuni d'investimento mobiliare o dalle società a capitale variabile (Sicav).

Ciò premesso, ai fini della compilazione della presente sezione, indicare:

- nel **rigo RI1**, gli utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura del 56,25 per cento, come specificato alla lettera a) sopra citata;
  - nella **colonna 1**, gli utili pagati nel 2001, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 7 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
- nel **rigo RI2**, gli utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura del 58,73 per cento, come specificato alla lettera b), indicando:
  - nella **colonna 1**, gli utili percepiti nel 2001, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 7 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
- nel **rigo RI3**, gli utili relativamente ai quali compete il credito di imposta nella misura del 56,25 per cento, come specificato alla lettera c), indicando:
  - nella **colonna 1**, gli utili percepiti nel 2001, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 10 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
- nel **rigo RI4**, gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta nella misura del 25 per cento, come specificato alla lettera d), indicando:
  - nella **colonna 1**, gli utili percepiti nel 2001, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 10 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
- nel **rigo RI5**, gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta in misura limitata al 58,73 per cento, come specificato alla lettera e), indicando:
  - nella **colonna 1**, gli utili percepiti nel 2001, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 8 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
- nel **rigo RI6**, gli utili relativamente ai quali compete il credito d'imposta in misura limitata al 56,25 per cento, come specificato alla lettera f), indicando:
  - nella **colonna 1**, gli utili percepiti nel 2001, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo degli utili indicato nel punto 8 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;

Nei **rigli da RI1 a RI6**, indicare rispettivamente:

- nella **colonna 2**, l'ammontare del credito d'imposta;
  - nella **colonna 3**, le ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese).
- nel **rigo RI7**, gli utili relativamente ai quali non compete il credito d'imposta, indicando:
    - nella **colonna 1**, gli utili percepiti nel 2001, al lordo delle eventuali ritenute d'acconto; a tal fine riportare l'importo indicato nel punto 9 della certificazione di cui all'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, nonché la parte degli utili conseguiti in caso di recesso, di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale di società ed enti, per i quali non spetta il credito d'imposta. Si precisa che gli utili distribuiti da soggetti esteri vanno indicati al lordo delle eventuali ritenute applicate nello stato di residenza della società emittente.
    - nella **colonna 3**, l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese);
  - nel **rigo RI8**, nelle rispettive colonne, la somma degli importi dei rigli da RI1 a RI7. L'importo indicato al **rigo RI8, colonna 1** deve essere riportato nel **rigo RN7, colonna 2**, del qua-



## Sezione II - Altri redditi di capitale

### Istruzioni per la compilazione

UNICO 2002 - Società di persone

dro RN; l'importo indicato al rigo **R18, colonna 3**, deve essere riportato nel RN7, colonna 3, del quadro RN. Si precisa che la somma di colonna 2 dei rigi da R11 a R14 deve essere riportata nel rigo RN7, colonna 5; la somma di colonna 2 dei rigi R15 e R16 deve essere riportata nel rigo RN7, colonna 6;

- nel **rigo R19**, riportare gli utili, già indicati nel rigo R18, derivanti da partecipazione in società nelle quali si dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea stessa;
- nel **rigo R110**, la quota del credito d'imposta di cui al rigo R13 riferibile agli utili derivanti da dividendi di società figlie residenti nella UE la cui distribuzione è stata deliberata entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996; questo dato va desunto dalla comunicazione della società italiana distributrice degli utili. Riportare tale importo nel rigo RN14 del quadro RN.

In questa sezione nel **rigo R111, colonna 1**, indicare gli interessi e gli altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito ovvero in conto corrente. Al riguardo, si precisa che tali interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l'ammontare maturato nel periodo d'imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale.

Nel **rigo R112, colonna 1**, indicare le rendite perpetue dovute a titolo di corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure imposte quali oneri al donatario (art. 1861 c.c.), e le prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art. 1869 c.c.).

Nel **rigo R113, colonna 1**, indicare i compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fideiussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi.

Nel **rigo R114, colonna 1**, indicare:

- gli utili, compresa la differenza tra la somma percepita o il valore normale dei beni ricevuti alla scadenza, e la somma o il valore normale dei beni apportati:
  - derivanti da contratti di associazione in partecipazione. Con riferimento agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione indicati in questo rigo, va precisato che trattandosi di redditi di capitale, l'associato non può dedurre l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante;
  - derivanti dai contratti di cui al primo comma dell'art. 2554 c.c. e cioè derivanti sia da rapporti di cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite, sia dai rapporti con i quali un contraente attribuisce la partecipazione agli utili ed alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto. Con riferimento agli utili derivanti da contratti indicati in questo rigo va precisato che trattandosi di redditi di capitale, l'associato non può dedurre dal reddito complessivo l'eventuale quota di partecipazione alle perdite dell'impresa associante;
- i proventi, comunque denominati, corrisposti dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell'interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l'ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione. Si ricorda che i proventi sono determinati valutando le somme impiegate, apportate o affidate in gestione nonché le somme percepite o il valore normale dei beni ricevuti, rispettivamente, secondo il cambio del giorno in cui le somme o i valori sono impiegati o incassati.

Si ricorda che i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui ai rigi R112 e R115 non devono essere dichiarati in questo quadro, ma nel quadro RM, se il periodo di durata dei contratti o dei titoli è superiore a 5 anni.



Nel **rigo R115, colonna 1**, indicare gli altri proventi percepiti nel 2001, derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, nonché i proventi derivanti dalle operazioni di riporto, da operazioni a termine su titoli e da mutuo di titoli garantito che concorrono a formare il reddito imponibile del percipiente. Non vanno, invece, indicati i proventi costituiti dai differenziali positivi dei contratti aleatori che devono essere dichiarati nel quadro RT.

In questo rigo devono essere indicati gli interessi di mora e per dilazione di pagamento relativi ai redditi di capitale indicati nel presente quadro.



---

**10.3**



**Istruzioni per la compilazione****UNICO 2002** - Società di persone

Nel **rigo RI16, colonna 1**, indicare i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale già considerati nelle precedenti voci, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi.

Nella **colonna 2** dei rigi da **RI11** e **RI16**, indicare l'ammontare delle ritenute d'acconto (comprese quelle eventualmente sospese).

Nel **rigo RI17**, indicare, nelle rispettive colonne, la somma degli importi indicati nei rigi da **RI11** a **RI16**. Tali importi vanno riportati rispettivamente nelle colonne 2 e 3 del rigo RN7, quadro RN.

**Generalità**

Questo quadro deve essere compilato dalle società semplici o associazioni che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività e che partecipano in qualità di soci a società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate residenti.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del Tuir, le quote di partecipazione agli utili sono quelle risultanti dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura privata autenticata di data anteriore all'inizio del periodo di imposta. Se le quote non risultano da detti atti si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali. Di conseguenza, ciascuno dei soci, se società semplice o associazione, deve dichiarare nel presente quadro la quota del reddito (o della perdita) della società di persone, risultante dalla dichiarazione di questa, che gli è proporzionalmente imputabile.

**Sezione I**

In questa Sezione devono essere indicati, in:

- **colonna 1**, il codice fiscale della società partecipata;
- **colonna 2**, il codice di attività della stessa;
- **colonna 3**, il codice 1, 2 o 3, come di seguito indicato:

**1** se trattasi di società di persone e assimilate esercenti attività di impresa in contabilità ordinaria;

**2** se trattasi di società semplice o associazione fra artisti e professionisti;

**3** se trattasi di società di persone e assimilate esercenti attività di impresa in contabilità semplificata.

Nel caso in cui la società semplice o l'associazione fra artisti e professionisti attribuisca alla società dichiarante, una quota di reddito (o perdita) che è stata ad essa imputata da una società in nome collettivo o in accomandita semplice in contabilità ordinaria ovvero in contabilità semplificata e/o una quota di reddito (o perdita) diversa da quella precedente, occorre indicare separatamente le quote, attribuendo il codice 1 alla quota in contabilità ordinaria, il codice 3 alla quota in contabilità semplificata e/o il codice 2 per altro tipo di reddito attribuito alla società dichiarante;

• **colonna 4**, la quota di partecipazione al reddito della società partecipata espressa in percentuale;

• **colonna 5**, la quota del reddito (o della perdita, preceduta dal segno "-") della società partecipata imputata al dichiarante.

• **colonna 6**, va barrata nel caso in cui la perdita, derivante dalla partecipazione in società di persone esercente attività di impresa in contabilità ordinaria, possa essere computata in diminuzione dai relativi redditi dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo;

• **colonna 7**, la parte di reddito, indicato in colonna 5, che fruisce dell'agevolazione DIT, di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 466 del 1997. Si precisa che non deve essere indicato alcun importo nell'ipotesi in cui non si intenda fruire della predetta agevolazione;

• **colonna 8**, la differenza tra l'importo di colonna 5 e quello di colonna 7;

• **colonna 9**, la quota di reddito "minimo" derivante dalla partecipazione in società considerate non operative ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, quale risulta dal prospetto rilasciato dalle stesse società. Tale colonna deve essere compilata nel caso in cui la quota di reddito attribuita ai soci, indicata nella colonna 5, sia pari o superiore alla quota di reddito "minimo". Si ricorda che detto reddito "minimo" non può essere compensato con perdite d'impresa in contabilità ordinaria di esercizi precedenti;

• **colonna 10**, la quota delle ritenute d'acconto, subite dalla società partecipata, imputata alla società o associazione dichiarante;

• **colonna 11**, la quota di imposte pagate all'estero, comprese quelle derivanti da imposte figurative, dalla società partecipata imputata alla società o associazione dichiarante;





**R 1 1 - QUADRO RH - REDDITI DI PARTECIPAZIONE  
IN SOCIETÀ DI PERSONE**

**11.1**

---

**11.2**

---



**Istruzioni per la compilazione****UNICO 2002** - Società di persone

- **colonna 12**, la quota del credito d'imposta ordinario sui dividendi spettante alla società o associazione dichiarante, nonché il credito d'imposta spettante ai soci delle società di persone risultante dalla trasformazione di società soggette ad Irpeg, avvenuta dopo il 31 dicembre 1987, in relazione ai fondi e alle riserve costituiti prima della trasformazione stessa;
- **colonna 13**, la quota del credito d'imposta limitato spettante alla società o associazione dichiarante;
- **colonna 14**, la quota degli altri crediti d'imposta spettante alla società o associazione dichiarante, tra i quali:
  - il credito d'imposta previsto dagli artt. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990 e 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione venga attribuito ai soci;
  - il credito d'imposta spettante ai soci ai sensi dell'art. 2, comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel caso in cui la riserva da regolarizzazione sia stata attribuita ai soci.
- **colonna 15**, la quota di reddito rideterminato nel 2001 dalla partecipata, relativamente al 1999, ai sensi dell'art. 2, comma 11-bis della legge 133 del 1999.

La colonna va comunque compilata qualora la società abbia imputato il reddito agevolato nel 1999, anche se il reddito non sia mai stato rideterminato. In tal caso va confermato l'importo imputato nel medesimo anno 1999. Se il reddito è stato rideterminato nel 2000 e non nel 2001 va riportato l'importo di cui al quadro RH del modello UNICO 2001 Società di Persone. L'importo va rilevato nella colonna 19 del rigo relativo alla stessa società.

Nel caso in cui il dichiarante a cui è stato imputato il reddito agevolato nel periodo di imposta 1999 non risulti partecipe all'impresa al 31 dicembre 2001, vanno compilate soltanto le colonne 1, 4 e 15.

- **colonna 16**, la quota di reddito rideterminato nel 2001 dalla partecipata, relativamente al 2000.

La colonna va comunque compilata qualora la società abbia imputato il reddito agevolato nel periodo di imposta precedente, anche se il reddito non sia stato rideterminato. In tal caso va confermato l'importo imputato nel periodo precedente. Nel caso in cui il dichiarante a cui è stato imputato il reddito agevolato nel periodo di imposta 2000 non risulti partecipe all'impresa al 31 dicembre 2001, vanno compilate soltanto le colonne 1, 4 e 16.

Nel caso di compilazione di più moduli, i dati di questa sezione vanno riportati solo sul primo.

**Sezione II**

Nel **rigo RH7** va indicata la somma delle quote di reddito (importi positivi di colonna 8), derivanti dalle partecipazioni in società di persone esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria o semplificata (codici 1 e 3).

Nel **rigo RH8** va indicata la somma delle quote di perdite (importi negativi di colonna 8) derivanti dalla partecipazione in società di persone esercenti attività d'impresa in regime di contabilità ordinaria (codice 1). Tale importo va indicato senza riportare il segno.

Nel **rigo RH9** va indicata la differenza tra RH7 e RH8.

Se il risultato è negativo, in tale rigo va indicato zero e lo stesso, per la parte non compensata con il reddito del Quadro RD, va riportato nel rigo RN12, colonna 1 o 2, del Quadro RN, senza indicare il segno.

Nel **rigo RH10** vanno indicate le perdite derivanti dalle partecipazioni in società di persone esercenti attività commerciali in contabilità semplificata (codice 3). Tale importo va indicato senza riportare il segno.


Nel **rigo RH11** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RH9 e quello di rigo RH10.

Nel **rigo RH12** va indicato il reddito complessivo (o la perdita, preceduta dal segno "-") derivante dalle partecipazioni in società semplici ed equiparate (codice 2).


Nel **rigo RH13** va indicata la somma algebrica dei rigi RH11 e RH12.

Nel **rigo RH14** va indicata la somma della colonna 7 dei rigi da RH1 a RH6. Tale importo va riportato al rigo RN8, colonna 1.

La somma dell'importo di rigo RH13 e di quello di rigo RH14, va riportata nel rigo RN8, colonna 2, del Quadro RN.



**11.3**



**Istruzioni per la compilazione****UNICO 2002** - Società di persone

Nei **rigli** da **RH15** a **RH19** vanno indicati rispettivamente, i totali degli importi delle colonne da 10 a 14 dei rigli da RH1 a RH6 e vanno riportati nel rigo RN8 del Quadro RN, rispettivamente, nelle colonne da 3 a 7.

Nei **rigli** **RH20** e **RH21** va indicata rispettivamente la somma delle colonne 15 e 16 dei rigli da RH1 a RH6. Tali importi vanno comunicati ai soci riportandoli nell'apposito prospetto.

**Generalità**

In questo quadro le società semplici e i soggetti equiparati dichiarano i redditi diversi, previsti nel Titolo I, capo VII, del Tuir.

Nell'esposizione dei singoli dati devono essere indicati dapprima i corrispettivi lordi percepiti, compresi gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento relativi a tali corrispettivi e successivamente le spese relative agli stessi. I corrispettivi e i proventi da dichiarare nel presente quadro vanno calcolati per cassa e cioè con riferimento alle somme effettivamente percepite nel 2001; nel caso, quindi, di riscossione dei corrispettivi in forma parziale (per dilazione di pagamento o rateazioni) vanno dichiarati, nel periodo d'imposta, solo gli importi effettivamente riscossi, rimandando ai successivi periodi la dichiarazione dei restanti importi.

**Determinazione del reddito**

Nel **rigo RL1**, indicare i corrispettivi lordi, al netto dell'Invim, percepiti per la vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici a seguito della lottizzazione di terreni o della esecuzione di opere intese a rendere i terreni stessi edificabili. Per quanto concerne la nozione tecnica di "lottizzazione" vedere in **Appendice** la relativa voce.

Nel **rigo RL2**, indicare i corrispettivi lordi, al netto dell'Invim, percepiti per la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, con esclusione di quelli acquisiti per successione o donazione. Si precisa che le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, vanno invece indicate nella sezione I del quadro RM.

Nel **rigo RL3**, indicare i corrispettivi lordi percepiti nell'anno per la cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali effettuata entro il 28 gennaio 1991. Per le cessioni effettuate in data successiva va utilizzato il Quadro RT.

Nel **rigo RL4**, indicare l'intero ammontare, senza alcuna deduzione di spese, dei redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, quartesi, livelli, altri redditi consistenti in prodotti del fondo o commisurati ai prodotti stessi), compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli.

Nel **rigo RL5**, indicare i redditi dei terreni e dei fabbricati situati all'estero, riportando l'ammontare netto assoggettato ad imposta sui redditi nello Stato estero per il 2001 o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo d'imposta estero che scade nel corso di quello italiano.

Se lo Stato estero non assoggetta ad imposizione l'immobile e il contribuente non ha percepito alcun reddito, il rigo RL5 non deve essere compilato.

Se nello Stato estero gli immobili sono tassabili mediante applicazione di tariffe d'estimo o in base a criteri simili, indicare l'ammontare risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero, ridotto delle spese eventualmente ivi riconosciute; in tal caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero secondo i criteri stabiliti dall'art. 15 del Tuir.

Se il reddito derivante dalla locazione dell'immobile sito all'estero non è soggetto ad imposta sui redditi nel Paese estero, indicare l'ammontare del canone di locazione percepito, ridotto del 15 per cento a titolo di deduzione forfetaria delle spese.

Se tale reddito è soggetto ad imposta nello Stato estero, indicare l'ammontare dichiarato in detto Stato senza alcuna deduzione di spese; in tale caso spetta il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

Nel **rigo RL6**, indicare i proventi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine ed altri beni mobili.

Nel **rigo RL7**, indicare gli altri proventi relativi ad attività non comprese nei rigli precedenti.

Nel **rigo RL8**, indicare la somma degli importi da rigo RL1 a rigo RL7.

Per quanto riguarda le spese da indicare nei **rigli RL9** (vendita di terreni ed edifici a seguito di lottizzazione o di opere finalizzate a rendere edificabili i terreni stessi) e **RL10** (rivendita di beni immobili nel quinquennio) si precisa che esse sono costituite dal prezzo di acquisto o dal costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente. In particolare, per i ter-





## **R12 - QUADRO RL - REDDITI DIVERSI**

---

**12.1**

---

**12.2**



**Istruzioni per la compilazione****UNICO 2002** - Società di persone

reni che costituiscono oggetto di lottizzazione o di opere intese a renderli edificabili, se gli stessi sono stati acquistati oltre cinque anni prima dell'inizio delle citate operazioni, si assume come prezzo di acquisto il valore normale del terreno al quinto anno anteriore. Per i terreni acquistati a titolo gratuito e per i fabbricati costruiti su terreni acquistati a titolo gratuito si tiene conto del valore normale del terreno alla data di inizio delle operazioni che danno luogo a plusvalenza.

Se la percezione dei corrispettivi non avviene interamente nello stesso periodo d'imposta, le spese vanno calcolate proporzionalmente ai corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta, anche se già sostenute, con ulteriore loro scomputo proporzionale in occasione della dichiarazione degli altri importi nei periodi d'imposta in cui ha luogo la relativa percezione.

Le spese di cui al **rigo RL11** (cessioni di partecipazioni sociali) sono costituite dal relativo prezzo d'acquisto.

Nei **rigli RL12 e RL13**, vanno indicate le spese specificatamente inerenti le attività di cui ai rigli RL6 e RL7.

Nel **rigo RL14**, indicare la somma delle deduzioni di cui ai rigli da RL9 a RL13.

Nel **rigo RL15**, indicare l'importo risultante dalla differenza tra l'ammontare lordo dei redditi (rigo RL8) e il totale dei costi e oneri (rigo RL14), che deve essere riportato al rigo RN9, colonna 2, del Quadro RN.

**Generalità**

In questo quadro vanno indicati i redditi che devono essere attribuiti ai soci di società semplici e agli associati in associazioni tra artisti e professionisti distintamente da quelli assoggettati a tassazione ordinaria, nonché alcuni redditi per i quali l'obbligo di versamento dell'imposta spetta direttamente alla società semplice od associazione.

Tali modalità di tassazione non sono consentite alle società in nome collettivo o in accomandita semplice ed equiparate.

Si precisa comunque che l'indennità di agenzia spettante a tali società per effetto dell'art. 6, comma 1, della Legge 388 del 2000, sono assoggettate a tassazione separata in capo ai soci. Pertanto le società interessate non devono compilare il quadro RM, bensì comunicare ai soci, nell'apposito prospetto, le quote di spettanza.

**Acconto d'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata**

Con riferimento agli importi indicati nelle Sezioni I e II, si ricorda che l'art. 1, comma 3, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, ha previsto un versamento a titolo di acconto pari al 20 per cento dei redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'articolo 16 del Tuir, nonché dell'art. 7, comma 3, del medesimo testo unico, da indicare nella dichiarazione dei redditi, in quanto non soggetti a ritenuta alla fonte; detto versamento è dovuto, dai soci o associati.

Vanno indicati i redditi, le indennità e le plusvalenze di seguito elencate:

**Sezione I**  
**Indennità,**  
**plusvalenze e redditi**  
**di cui alle lettere,**  
**g-bis), h), i), l) e n),**  
**comma 1, dell'art. 16**  
**del Tuir e di cui**  
**all'art. 11, commi**  
**da 5 a 8, della**  
**Legge n. 413/1991**

**A.** le plusvalenze di cui all'art. 16, lett. *g-bis*), del Tuir, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Al riguardo si precisa che per terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria s'intendono quelli classificati come edificabili dal piano regolatore generale o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione e che la plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per donazione ovvero è stato acquistato a titolo oneroso da più di cinque anni. Le predette plusvalenze vanno determinate secondo i criteri di cui agli ultimi due periodi dell'art. 82, comma 2, del Tuir, vedere in **Appendice** la voce "Calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria";

**B.** le plusvalenze e le altre somme di cui all'art. 11, commi da 5 a 8 della L. 30 dicembre 1991, n. 413, percepite a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo. Si ricorda che la compilazione di questo modello interessa quei contribuenti che hanno percepito somme assoggettate alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta ed intendono optare per la tassazione di tali plusvalenze nei modi ordinari (tassazione separata o, per opzione, tassazione ordinaria), scomputando conseguentemente la predetta ritenuta, che, in tal caso, si considera a titolo di acconto, vedere in **Appendice** la voce "Indennità di esproprio";

**C.** le indennità di cui all'art. 16, lett. *h*), del Tuir, per perdita dell'avviamento spettanti al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;


**D.** le indennità di cui all'art. 16, lett. *i*), del Tuir, spettanti a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni;



**R13 - QUADRO RM - REDDITI SOGGETTI  
A TASSAZIONE SEPARATA, AD IMPOSIZIONE  
SOSTITUTIVA E PROVENTI DI FONTE ESTERA**


**13.1**

---



**13.2**

---



**Istruzioni per la compilazione****UNICO 2002** - Società di persone

- E.** i redditi di cui all'art. 16, lett. l), del Tuir, compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci delle società indicate nell'art. 5 del Tuir, nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale, o agli eredi in caso di morte del socio, e i redditi imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, delle società stesse, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso o dell'esclusione, la deliberazione di riduzione del capitale, la morte del socio o l'inizio della liquidazione, è superiore a cinque anni;
- F.** redditi di cui all'art. 16, lett. n), del Tuir, compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli di cui alle lettere a), b), f) e g) del comma 1 dell'art. 41 del Tuir, quando non sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, se il periodo di durata del contratto o del titolo è superiore a cinque anni.

Nei **rigli** da **RM1** a **RM6** indicare:

- nella **colonna 1**, il tipo di reddito, indicando la lettera corrispondente all'elencazione sopra riportata;
- nella **colonna 2**, limitatamente ai redditi di cui alle lettere **C, D e F**, l'anno di insorgenza del diritto a percepirla e per i redditi di cui alla lettera **E**, l'anno in cui i redditi sono stati conseguiti o imputati;
- nella **colonna 3**, l'ammontare del reddito, dell'indennità o della plusvalenza effettivamente riscossi nel periodo di imposta per le lettere **A, B, C, D e F**, l'ammontare del reddito imputato per la lettera **E**. Sommare gli importi di colonna 3 e riportare il risultato nel quadro RN, rigo RN13, col. 2;
- nella **colonna 4**, l'importo della ritenuta d'acconto subita. Sommare le ritenute d'acconto di colonna 4 e riportarle nel quadro RN, rigo RN13, colonna 3.

Vanno indicate le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte e di oneri dedotti o detratte in periodi di imposta precedenti dai soci e che nell'anno 2001 sono state oggetto di sgravio, rimborso o comunque di restituzione anche sotto forma di crediti di imposta da parte degli uffici finanziari o di terzi.

Ciò premesso, indicare:

- nel **rigo RM7**, nella **colonna 1**, l'anno in cui si è fruito della detrazione dall'imposta; nella **colonna 2**, le somme percepite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta; si precisa che va indicato l'importo dell'onere rimborsato e non l'ammontare della detrazione;
- nel **rigo RM8**, le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo.

Vanno indicati i redditi di cui all'art. 16, lett. m), del Tuir, compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci di società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei casi di recesso, di riduzione del capitale o di liquidazione, anche concorsuale, se il periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l'inizio della liquidazione è superiore a cinque anni.

Nei **rigli RM9** e **RM10**, indicare:

- nella **colonna 1**, l'anno di insorgenza del diritto a percepirla ovvero, per i redditi conseguiti in sede di liquidazione, anche concorsuale, l'anno in cui ha avuto inizio la liquidazione;
- nella **colonna 2**, l'ammontare delle somme attribuite o del valore normale dei beni assegnati;
- nella **colonna 3**, l'importo della ritenuta d'acconto subita. Tali ritenute vanno riportate nel quadro RN, rigo RN13, colonna 3;
- nelle **colonne 4 e 5**, il credito d'imposta spettante, rispettivamente, in misura piena o limitata ai sensi dell'art. 14 del Tuir. Tali colonne non vanno compilate nel caso in cui i redditi provengono da società estera. Sommare gli importi delle colonne 4 e 5 e riportare i risultati nel quadro RN, rigo RN13, rispettivamente nelle colonne 5 e 6.



Nei **rigli RM11** e **RM12**, vanno indicati i redditi di capitale di fonte estera, diversi dai dividendi (che vanno dichiarati nel quadro RI), percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti ovvero quando l'intervento degli intermediari non ha comportato l'applicazione della ritenuta alla fonte. Su tali redditi si rende applicabile la tassazione sostitutiva nella stessa misura della ritenuta alla fonte a titolo di imposta applicata in Italia sui redditi della stessa natura. Il socio o associato ha la facoltà di non avvalersi, all'atto della presentazione della propria dichiarazione dei redditi, del regime di imposizione sostitutiva optando per la tassazione ordinaria nel quadro RM del modello UNICO Persone fisiche. In tal caso, compete il credito per le imposte pagate all'estero; vedere in **Appendice** la voce "Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva".

**Sezione II****Imposte e oneri rimborsati di cui alla lettera n-bis), comma 1, dell'art. 16 del Tuir****Sezione III****Redditi di cui alla lettera m), comma 1, dell'art. 16 del Tuir, conseguiti da soci di società di capitali****Sezione IV****Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva, plusvalenze di cui all'art. 81, lettera c-ter), del Tuir**



---

**13.3**




---

**13.4**

---

**13.5**



**Istruzioni per la compilazione****UNICO 2002** - Società di persone

Ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva sui redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri dell'Unione europea, conformi alle direttive comunitarie, derivanti dal possesso di tali attività per un periodo superiore ai dodici mesi, realizzate dal 1° gennaio 2001 al 3 agosto 2001 si applica il meccanismo dell'equalizzatore previsto dall'articolo 2 del decreto del Ministro delle Finanze 4 agosto 2000; vedere in **Appendice** la voce "Equalizzatore per OIVCM". Negli stessi righe, vanno altresì indicate le plusvalenze, di cui all'art. 81, lettera c-ter), del Tuir, realizzate entro il 30 giugno 1998 i cui corrispettivi sono stati percepiti nel periodo d'imposta, mediante cessione a termine di valute estere ovvero conseguite attraverso altri contratti che assumono, anche in modo implicito, valori a termine delle valute come riferimento per la determinazione del corrispettivo, derivanti da operazioni con soggetti non residenti. Su tali redditi si rende applicabile la tassazione separata nella misura della ritenuta a titolo d'imposta del 12,5 per cento prevista dall'art. 67 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427. Il socio o associato ha la facoltà di non avvalersi, all'atto della presentazione della propria dichiarazione della tassazione separata optando per la tassazione ordinaria nel quadro RM del modello UNICO Persone Fisiche. In tal caso compete il credito d'imposta per le imposte pagate all'estero.

Nei **righe RM11** e **RM12** indicare:

- nella **colonna 1**, la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l'elencazione riportata nella voce di **Appendice** "Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva";
- nella **colonna 2**, il codice dello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto;
- nella **colonna 3**, l'ammontare del reddito, da indicare al lordo di eventuali ritenute subite nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto qualora il contribuente opti per la tassazione ordinaria barrando l'apposita casella di colonna 6 della Sezione VIII del quadro RM del modello UNICO Persone fisiche. Sommare gli importi di colonna 3 e riportare il risultato nel quadro RN, rigo RN13, colonna 2;
- nella **colonna 4**, l'aliquota applicabile.

Nei **righe RM13** e **RM14**, vanno indicati interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari pubblici e privati, ai quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239. In tal caso i suddetti proventi vanno dichiarati per la parte maturata nel periodo di possesso e incassata, in modo esplicito o implicito, nel periodo d'imposta. Per effetto delle disposizioni dell'art. 4, comma 2, del citato D.Lgs. n. 239 del 1996, per tali redditi non è ammessa l'opzione per la tassazione ordinaria e l'obbligo del versamento spetta alla società. Tali proventi, quindi, non devono essere riportati nel quadro RN e non devono essere considerati nel prospetto da rilasciare ai soci o associati.

Per effetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 4, del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259, devono essere indicati in questo riquadro anche i redditi di capitale derivanti dalle operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli e valute estere divenuti esigibili dal 1° gennaio al 18 agosto 1999 sui quali non è stata applicata - in tutto o in parte - la ritenuta a titolo di imposta di cui all'art. 26, comma 3-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Detti redditi sono determinati valutando i corrispettivi a pronti e a termine, espressi in valuta estera, rispettivamente secondo il cambio del giorno in cui sono pagati o incassati e devono essere indicati nella sezione IV se il reddito è corrisposto da un soggetto non residente.

Nei **righe RM13** e **RM14** indicare:

- nella **colonna 1**, l'ammontare dei redditi non assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;
- nella **colonna 2**, l'aliquota applicabile;
- nella **colonna 3**, l'imposta dovuta.

Nel **rigo RM15**, indicare la somma degli importi risultanti in colonna 3 dei righe RM13 e RM14.



Il pagamento dell'imposta sostitutiva, compreso quello dell'imposta dovuta sui redditi di capitale di cui all'art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 259 del 1999, deve essere effettuato nei termini e con le modalità previste per il versamento delle imposte risultanti dal modello UNICO Società di persone, vedere in **Appendice** la voce "Versamenti".

Vanno indicati proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e dai titoli similari, costituiti fuori dal territorio dello Stato a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti, qualora i proventi stessi non siano stati percepiti per il tramite di banche o di altri intermediari finanziari non assoggettati al prelievo alla fonte. L'art. 7, commi da 1 a 4, del decreto legge n. 323 del 1996, convertito dalla legge n. 425 del 1996 ha introdotto l'obbligo di un prelievo pari al 20 per cento di tali proventi. Qualora il de-


**Riquadro redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva****Riquadro proventi derivanti da depositi in garanzia**



**13.6**



**13.7**



**Istruzioni per la compilazione****UNICO 2002** - Società di persone

posito sia effettuato presso soggetti non residenti e non vi sia l'intervento di un soggetto obbligato ad effettuare il prelievo alla fonte, il soggetto depositante è tenuto alla dichiarazione dei proventi ed al versamento del 20 per cento degli importi maturati nel periodo di imposta. Detto obbligo non sussiste nel caso in cui il contribuente acquisisca dal depositario non residente, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, una certificazione, nella forma ritenuta giuridicamente autentica nel Paese di residenza del depositario stesso, attestante che il deposito non è finalizzato, direttamente o indirettamente, alla concessione di finanziamenti a imprese residenti, ivi comprese le stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Tale documentazione deve essere conservata fino al 31 dicembre 2006 ed esibita o trasmessa su richiesta dell'Amministrazione finanziaria. Per questi proventi, l'obbligo del versamento spetta alla società. Di conseguenza tali proventi non devono essere riportati nel quadro RN e non devono essere considerati nel prospetto da rilasciare ai soci o associati.

La citata somma del 20 per cento deve essere versata nei termini e con le modalità previste per il versamento delle imposte risultanti dal Mod. UNICO Società di persone, vedere in **Appendice** la voce "Versamenti".

Pertanto, nel **rigo RM16**, indicare:

- nella **colonna 1**, l'ammontare dei proventi derivanti dai depositi a garanzia;
- nella **colonna 2**, la somma dovuta.

**Generalità**

Questo quadro va compilato dalle società di persone e dai soggetti equiparati, ad esclusione delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, per la dichiarazione del reddito derivante dall'attività di allevamento di animali eccedente il limite di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 29, qualora detto reddito sia determinato ai sensi dell'art. 78 del Tuir.

A seguito della modifica della lett. c), comma 2, dell'art. 51 del Tuir, operata dall'art 3, comma 4, lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996, sono redditi d'impresa i redditi dei terreni, per la parte derivante dall'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 29, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice.

In base all'art. 78 del Tuir il reddito di allevamento di animali relativo alla parte eccedente il limite di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 29, concorre a formare il reddito d'impresa nell'ammontare determinato attribuendo a ciascun capo un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite medesimo, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi. Il valore medio e il coefficiente sopraindicati sono stabiliti con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero per le Politiche agricole e forestali in corso di pubblicazione nella G.U..

Al riguardo, con riferimento al biennio 2001/2002, è stabilito:

- il valore medio del reddito agrario riferibile ad ogni capo allevato in eccedenza;
- il coefficiente moltiplicatore di cui all'art. 78, ai fini della determinazione del reddito attribuibile alla stessa attività eccedente.

Il computo del numero di animali allevabili nell'ambito dell'attività agraria e il valore medio attribuibile ad ogni capo allevato in eccedenza a tale attività va effettuato sulla base delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al predetto decreto e riportate nelle presenti istruzioni. Tali tabelle, da adottare per la determinazione sia del numero dei capi allevabili entro il limite dell'art. 29 del Tuir, sia dell'imponibile da attribuire a ciascun capo eccedente il predetto limite, riguardano:

- la suddivisione dei terreni in fasce di qualità;
- la potenzialità di ciascuna fascia espressa in termini di unità foraggere producibili;
- i valori parametrici riferibili a ciascuna specie animale.

La disciplina di determinazione del reddito ai sensi dell'art. 78 del Tuir, si rende applicabile a tutte le imprese di allevamento, ad esclusione delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, purché in possesso dei seguenti requisiti:

- che l'impresa di allevamento sia gestita dal titolare di reddito agrario di terreni posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, altro diritto reale o condotti in affitto;
- che l'allevamento sia riferito alle specie animali elencate nella tabella 3 allegata al decreto.

Il reddito delle attività di allevamento che non rispondono alle sopra richiamate condizioni deve essere determinato secondo i criteri di cui al capo VI del titolo I del Tuir e deve formare oggetto di dichiarazione negli appositi quadri relativi al reddito di impresa.




Va, infine, precisato che il sistema di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui all'art. 78 non è esclusivo in quanto l'impresa di allevamento può determinare il reddito relativo all'at-



## **R14 - QUADRO RD - REDDITO DI ALLEVAMENTO DI ANIMALI**

**14.1**

---



**Schema di calcolo per la determinazione del reddito agrario complessivo normalizzato e del numero dei capi ridotto all'unità di misura**

**Istruzioni per la compilazione**

**UNICO 2002** - Società di persone

tività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 29 secondo il regime di determinazione che le è proprio. Tale facoltà va esercitata in sede di dichiarazione, determinando il reddito nel quadro RF oppure quadro RG, senza utilizzare il presente quadro RD.

Per calcolare i valori da indicare nei righe RD1 e RD2 del presente quadro è stato predisposto il riportato schema di calcolo che consente di determinare il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia ed il numero dei capi ridotto all'unità di misura.

In particolare, nel predetto schema di calcolo, vanno indicati:

- nella **Sez. 1**, i redditi agrari distinti per fasce di qualità. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il reddito agrario complessivo normalizzato alla VI fascia (totale A). Ai sensi dell'art. 3, comma 50, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, i redditi agrari sono rivalutati del 70 per cento;
- nella **Sez. 2**, il numero di capi allevati per ciascuna specie. Attraverso l'applicazione dei coefficienti di normalizzazione a fianco indicati, si ottiene il numero dei capi ridotto all'unità di misura assunta come base, costituita dai piccioni, quaglie e altri volatili (totale B). Tale valore deve essere riportato al rigo RD1 del presente quadro.

Sez.1 Determinazione del reddito agrario normalizzato alla fascia base (*)	Ripartizione del reddito agrario per fasce di qualità	Reddito Agrario (**)	Coefficiente di normalizzazione	Reddito agrario normalizzato
	I	1	x 56,389	2
	II		x 32,222	
	III		x 37,593	
	IV		x 13,426	
	V		x 11,934	
	VI		x 1,00	
<b>Totale A reddito agrario normalizzato</b>				

(\*) I redditi della Sezione 1 non vanno arrotondati.  
(\*\*) Vanno riportati in questa colonna i redditi agrari dei terreni sui quali viene esercitato l'allevamento.

Sez.2 Determinazione del numero di animali normalizzato alla specie base.	Specie animale	Numero dei capi allevati	Coefficiente di normaliz.	Numero dei capi normalizzati
	Bovini e bufalini da riproduzione	1	1.750,000	2
	Vitelloni		1.050,000	4
	Manze		600,000	3
	Vitello		250,000	3
	Suini da riproduzione		700,000	3
	Suineti		20,000	3
	Suini leggeri da macello		200,000	3
	Suini pesanti da macello		300,000	3
	Pollai e fagiani da riproduzione		29,500	3
	Galline ovaiole		18,500	3
	Pollai da allevamento e fagiani		3,500	3
	Pollai da carne		2,375	3
	Galletto		1,000	3
	Tacchini da riproduzione		48,000	3
	Tacchini da carne leggeri		8,500	3
	Tacchini da carne pesanti		15,000	3
	Anatre e oche da riproduzione		32,000	3
	Anatre, oche, capponi		10,000	3
	Faraona da riproduzione		14,500	3
	Faraona		3,000	3
	Starne, pernici e coturnici da rip.		9,500	3
<b>Totale parziale (riportare a col. 4)</b>				

(\*\*\*) Per le specie pesci, crostacei, molluschi e lumache l'unità di allevamento è riferita al quintale, per gli alveari alla famiglia.

**Totale B numero dei capi normalizzati**  
(riportare al rigo D1 del quadro RD)


**Determinazione del reddito**

Nel **rigo RD1**, deve essere riportato il totale dei capi normalizzati allevati, quale risulta dal totale B della Sez. 2 del predetto schema di calcolo.

Nel **rigo RD2**, deve essere indicato il risultato derivante dalla seguente operazione: totale del reddito agrario (risultante dal totale A della Sezione 1, del predetto schema di calcolo), multi-

**14.2**

SCHEMA DI CALCOLO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO COMPLESSIVO NORMALIZZATO  
E DEL NUMERO DEI CAPI RIDOTTO ALL'UNITA' DI MISURA



**14.3**

**Istruzioni per la compilazione**

**UNICO 2002** - Società di persone

plicato per il coefficiente 219,08 e diviso per 51,64569 (ovvero per 100.000 se la dichiarazione è presentata in lire). Tale risultato costituisce il numero di capi allevabili entro il limite previsto dall'art. 29 del Tuir.

Nel **rigo RD3**, deve essere indicato il numero dei capi eccedenti, espresso in termini di unità base di allevamento, ottenuto dalla differenza tra il numero dei capi allevati nella misura normalizzata, risultante da rigo RD1, e quello dei capi allevabili di cui al rigo RD2.

Nel **rigo RD4**, deve essere indicato il risultato derivante dalla moltiplicazione del valore indicato al rigo RD3 e il coefficiente 0,058532 (ovvero 113,34 se la dichiarazione è presentata in lire). Tale coefficiente si ottiene moltiplicando il reddito attribuibile a ciascun capo eccedente della specie base (pari a 0,029266, ovvero 56,67 se la dichiarazione è presentata in lire) per il coefficiente di maggiorazione pari a 2 previsto dal citato decreto.

Nel **rigo RD5** deve essere indicato il reddito che fruisce dell'agevolazione prevista dall'art. 4 della legge 383 del 2001, corrispondente alla somma degli importi dei rigi RS30 e RS31, colonna 1 e 2.

Nel **rigo RD6** va indicato l'importo delle perdite derivanti da partecipazioni in società di persone ed assimilate esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria (da quadro RH) fino a concorrenza dell'importo risultante dalla differenza dei rigi RD4 e RD5; l'eventuale eccedenza di queste ultime perdite va riportata nel rigo RN12 del quadro RN.

L'importo di **rigo RD7**, risultante dall'operazione RD4 - RD5 - RD6, va riportato nel rigo RN5, colonna 2, del quadro RN.

**TABELLE ALLEGATE AL DECRETO INTERMINISTERIALE IN CORSO DI APPROVAZIONE**


<i>Prima fascia</i> Seminativo irriguo Seminativo arborato irriguo Seminativo irriguo (o seminativo irrigato) arborato Prato irriguo Prato irriguo arborato Prato a marcita Prato a marcita arborato Marcita	Bosco Bosco misto Bosco d'alto fusto Incolto produttivo	Uliveto vigneto Uliveto sughereto Uliveto mandorleto Uliveto mandorleto pistacchieto Frutteto Frutteto irriguo Agrumeto Agrumeto (aranceto) e agrumeto (aranci) Agrumeto irriguo Agrumeto uliveto Aranceto Carrubelo Castagneto Castagneto da frutto Castagneto frassineto Chiusa Eucalipteto Ficheto Ficodindieto Ficodindieto mandorleto Frassineto Gelselo Limoneto Mandorleto Mandorleto ficheto Mandorleto ficodindieto Mandarinetto Noceto Palmeto Pescheto	Pioppeto Pistacchieto Pomelo Querceto Querceto da ghianda Saliceto Saliceto Sughereto
<i>Seconda fascia</i> Seminativo Seminativo arborato Seminativo pezza e fosso Seminativo arborato pezza e fosso Arativo Prato Prato arborato (o prato alberato)	<i>Quarta fascia</i> Risaia Risaia stabile Orto Orto irriguo Orto arborato Orto arborato (o orto alberato) irriguo Orto irriguo arborato Orto frutteto Orto pezza e fosso Vigneto Vigneto irriguo Vigneto arborato Vigneto per uva da tavola Vigneto frutteto Vigneto uliveto Vigneto mandorleto Uliveto		<i>Quinta fascia</i> Canneto Cappereto Nocciuolo Nocciuolo vigneto Sommacheto Sommacheto arborato Sommacheto mandorleto Sommacheto uliveto Bosco ceduo
<i>Terza fascia</i> Alpe Pascolo Pascolo arborato Pascolo cespugliato Pascolo con bosco ceduo Pascolo con bosco misto Pascolo con bosco d'alto fusto			<i>Sesta fascia</i> Vivaio Vivaio di piante ornamentali e floreali Giardini Orto a cultura floreale Orto irriguo a cultura floreale Orto vivaio con cultura floreale

FASCE DI QUALITÀ	Tariffa media di R.A.	Unità foraggiere producibili per Ha	Numero capi allevabili per Ha	Numero capi corrispondenti a Lire 100.000 di R.A. $\frac{c}{a} \times 100.000$	Numeri capi tassabili ex art. 29 del T.U.I.R. per Euro 100.000 di R.A. $\frac{c}{a} \times 4$
	a	b	c	d	e
1ª (v. tabella 1) .....	170.000	10.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
2ª (v. tabella 1) .....	144.500	5.100	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
3ª (v. tabella 1) .....	25.500	1.050	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
4ª (v. tabella 1) .....	306.000	4.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
5ª (v. tabella 1) .....	76.500	1.000	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
6ª (v. tabella 1) .....	2.465.000	2.700	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3

FASCE DI QUALITÀ	Tariffa media di R.A.	Unità foraggiere producibili per Ha	Numero capi allevabili per Ha	Numero capi corrispondenti a Euro 51,64569 di R.A. $\frac{c}{a} \times 51,64569$	Numeri capi tassabili ex art. 29 del T.U.I.R. per Euro 51,64569 di R.A. $\frac{c}{a} \times 4$
	a	b	c	d	e
1ª (v. tabella 1) .....	87,79767	10.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
2ª (v. tabella 1) .....	74,62802	5.100	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
3ª (v. tabella 1) .....	13,16965	1.050	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
4ª (v. tabella 1) .....	158,03581	4.500	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
5ª (v. tabella 1) .....	39,50895	1.000	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3
6ª (v. tabella 1) .....	1.273,06626	2.700	v. tabella 3	v. tabella 3	v. tabella 3




**TABELLA 1 - FASCE DI QUALITÀ**



**TABELLA 2 - ALLEVAMENTI - IMPOSIZIONE IN BASE AL REDDITO AGRARIO - LIRE**

**TABELLA 2 - ALLEVAMENTI - IMPOSIZIONE IN BASE AL REDDITO AGRARIO - EURO**










**TABELLA 3 - LIRE**

**TABELLA 3 - EURO**



**Istruzioni per la compilazione****UNICO 2002** - Società di persone**Generalità**

Il presente quadro deve essere compilato dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice e dai soggetti ad esse equiparati ai sensi dell'art. 5 del Tuir, in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione irrevocabile, che, per effetto dell'art. 5, comma 1, lett. b), della legge 18 ottobre 2001, n. 383, si avvalgono delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 466 del 1997 per favorire la capitalizzazione delle imprese, in luogo dei benefici previsti dall'art. 4 della predetta legge. In tal caso non vanno compilati i rigi da RS24 a RS30, e la colonna 1 del rigo RS31. Il cumulo dei predetti incentivi è comunque consentito per le spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale, ai sensi del comma 2 del predetto art. 4 e, in ogni caso, quando l'imponibile assoggettato ad aliquota ridotta ai sensi del D.Lgs. n. 466 del 1997 è inferiore al 10 per cento dell'imponibile totale. Tale situazione si verifica quando l'importo di rigo RJ8 è inferiore al 10 per cento dell'importo di rigo RN1, colonna 2 aumentato del reddito detassato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001 (somma dei rigi RS30 e RS31, colonna 1).

In base alle citate disposizioni dell'art. 5 della legge n. 383, tali soggetti possono continuare ad applicare l'agevolazione con riferimento al patrimonio netto che risulta dal bilancio relativo all'ultimo esercizio anteriore a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 383 ma dovranno tenere conto anche dei decrementi patrimoniali successivi.

La società può comunque compilare il presente quadro qualora intenda esporre i dati – da indicare nei rigi RJ1, RJ2 e RJ3 – che potranno rilevare ai fini della determinazione del reddito agevolabile negli esercizi successivi. In tal caso va barrata l'apposita casella di **"Segnalazione"**.

Nel presente quadro vanno indicati:

– nel rigo **RJ1**, l'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce la presente dichiarazione (2000), con esclusione dell'utile dell'esercizio stesso. Se il patrimonio netto assume valore negativo o zero, i successivi rigi non vanno compilati, in quanto non sussiste alcun capitale investito rilevante ai fini DIT;

– nel rigo **RJ2**:

- il corrispettivo (in denaro o in natura) per l'acquisizione di aziende o di complessi aziendali già appartenenti a impresa controllata o comunque facente capo allo stesso soggetto economico, avvenuta nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 30 settembre 1996 fino al periodo cui si riferisce la presente dichiarazione. Detto importo deve essere indicato ancorché alla data di chiusura dell'esercizio siano stati ceduti in tutto o in parte i beni appartenenti all'azienda acquisita;
- l'ammontare dei conferimenti in denaro effettuati nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 30 settembre 1996 fino al periodo cui si riferisce la presente dichiarazione, a favore di soggetti controllati, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento. L'importo dei conferimenti deve essere indicato ancorché alla data di chiusura dell'esercizio sia venuto meno il rapporto di controllo;

– nel rigo **RJ3**:

- gli incrementi delle consistenze dei titoli e dei valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, risultanti dal bilancio dell'esercizio cui si riferisce la presente dichiarazione, rispetto alle consistenze iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996;
- l'incremento dei crediti da finanziamento nei confronti delle società controllanti o che sono controllate, anche insieme ad altri soggetti, dallo stesso controllante, risultanti dal bilancio dell'esercizio cui si riferisce la presente dichiarazione, rispetto a quelli risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996;

– nel rigo **RJ4, colonna 2**, la differenza, se positiva, tra l'importo di rigo **RJ1** e la somma degli importi dei rigi **RJ2** e **RJ3**. Qualora il risultato sia zero o negativo, i successivi rigi non vanno compilati, in quanto non sussiste alcun capitale investito rilevante ai fini DIT e in tale rigo va indicato zero.



Nell'ipotesi in cui il periodo d'imposta sia di durata inferiore all'anno, detta differenza deve essere raggugliata alla durata del periodo stesso indicando i **giorni** nella **colonna 1**;

– nel rigo **RJ5**, il reddito agevolabile, corrispondente all'importo risultante dall'applicazione del coefficiente di remunerazione del capitale investito all'importo indicato nel rigo RJ4;

– nel rigo **RJ6**, l'importo del reddito di impresa di cui al rigo RN1, colonna 2, del quadro RN. In caso di perdita va indicato zero.

**R15 - QUADRO RJ - REDDITO ASSOGGETTABILE  
AD ALIQUOTA RIDOTTA DIT**

**15.1**



**Istruzioni per la compilazione****UNICO 2002** - Società di persone

Qualora l'importo di rigo RJ6 sia inferiore a quello di rigo RJ5, il reddito agevolabile, da indicare nel rigo **RJ8**, corrisponde all'importo di rigo RJ6.

Qualora l'importo di rigo RJ6 sia superiore a quello di rigo RJ5 la società può utilizzare le eccedenze del reddito agevolabile che si sono determinate negli esercizi precedenti, indicando nel rigo **RJ7** l'importo di tali eccedenze, fino a concorrenza della differenza tra l'importo di rigo RJ6 e quello di rigo RJ5. In tal caso nel rigo RJ8 va indicata la somma dei rigi RJ5 e RJ7;

- nel **rigo RJ9**, la differenza, se positiva, tra l'importo di rigo RJ5 e quello di rigo RJ6;
- nei rigi **RJ10, RJ11, RJ12 e RJ13**, le eccedenze del reddito agevolabile degli esercizi precedenti per la parte che non è stata utilizzata nel rigo RJ7.

**Sezione I  
Plusvalenze  
realizzate entro  
il 30 giugno 1998  
(D.L. 28/1/1991,  
n. 27, convertito  
dalla L. 25/3/1991,  
n. 102**

Questa sezione deve essere compilata dalle società semplici e dagli altri soggetti ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 del Tuir per dichiarare le plusvalenze e/o le minusvalenze, realizzate entro il 30 giugno 1998, mediante cessione a titolo oneroso di azioni, di quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti ed altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, di diritti di opzione ed ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, anche se derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine, i cui corrispettivi siano stati percepiti - in tutto o in parte - nel 2001. Si ricorda che la plusvalenza si intende realizzata nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle attività finanziarie; in genere, tale momento coincide con il trasferimento della proprietà delle attività stesse e non ha alcuna rilevanza, a tale fine, il momento in cui è liquidato il corrispettivo della cessione stessa.

L'effettiva percezione del corrispettivo può, infatti, verificarsi in parte precedentemente a tale momento - come nell'ipotesi di acconti - ovvero successivamente, nei casi di dilazione del pagamento. Pertanto, qualora nei periodi d'imposta precedenti alla cessione il cedente abbia percepito somme a titolo di anticipazione, di tali somme si dovrà tenere conto ai fini del corrispettivo percepito e le stesse non sono tassabili nell'anno in cui sono incassate, ma in quello in cui la cessione si perfeziona. Qualora il cedente non abbia conseguito nel periodo d'imposta in cui è avvenuta la cessione tutto il corrispettivo pattuito, ai fini del calcolo della plusvalenza (o della minusvalenza) si dovrà tenere conto del prezzo d'acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo d'imposta.

Pertanto, se una cessione è stata perfezionata anteriormente al 1° luglio 1998, la plusvalenza (o la minusvalenza) si deve considerare realizzata secondo il regime vigente prima delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 461 del 1997, indipendentemente dal fatto che il corrispettivo sia percepito dopo la sua entrata in vigore.



Non vanno dichiarate le plusvalenze assoggettate all'imposta sostitutiva in misura forfetaria ai sensi dell'art. 3 del D.L. 28 gennaio 1991, n. 27, convertito dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, relative a cessioni per le quali è operante l'opzione prevista dalla citata norma. Le plusvalenze per le quali non poteva essere esercitata l'opzione di cui all'articolo 3 del citato D.L. n. 27 del 1991, da indicare nel presente quadro, sono quelle derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, che rappresentino complessivamente una partecipazione al capitale o al patrimonio della società o ente superiore al 2, al 5 o al 10 per cento, secondo che si tratti di azioni negoziate nei mercati regolamentati, altre azioni o di partecipazioni non azionarie. Ai fini del computo delle percentuali sopra specificate occorre tener conto non solo delle partecipazioni cedute, ma anche dei diritti (es. diritti di opzione) o titoli (es. obbligazioni convertibili) ceduti, attraverso i quali possono essere acquisite le partecipazioni medesime. Inoltre, il computo della percentuale deve essere eseguito considerando tutte le cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi che precedono l'ultima cessione di titoli o diritti anche se le cessioni sono effettuate nei confronti di soggetti diversi.

Con specifico riferimento al calcolo della percentuale rilevante, in caso di cessioni, effettuate dal 1° ottobre 1997, di titoli o diritti attraverso i quali possono essere potenzialmente acquisite le partecipazioni di cui all'articolo 81, comma 1, lett. c), del Tuir (come modificato dall'articolo 4 del D.L. 29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla legge 29 novembre 1997, n. 410), si precisa che detti titoli o diritti devono essere sommati alle partecipazioni cedute prima del 1° ottobre 1997 sia nel caso in cui alla medesima data risultino già superate le percentuali indicate nell'articolo 81, comma 1, lett. c), del Tuir, sia nel caso in cui dette percentuali vengano superate per effetto di ulteriori cessioni poste in essere a partire dal 1° ottobre 1997.



**R16 - QUADRO RT - PLUSVALENZE ASSOGGETTATE  
AD IMPOSTA SOSTITUTIVA**

**16.1**



**Istruzioni per la compilazione****UNICO 2002** - Società di persone

Poiché il superamento dei limiti precedentemente indicati comporta l'assoggettamento al regime analitico delle plusvalenze relative alle partecipazioni per le quali si è verificato il suddetto superamento, l'eventuale imposta sostitutiva pagata in misura forfetaria (da indicare nel **rigo RT7**) sulle cessioni effettuate anteriormente al superamento delle percentuali predette, è computata in diminuzione dall'imposta sostitutiva calcolata secondo il metodo ordinario previsto dall'art. 2 del D.L. n. 27 del 1991.

L'imposta sostitutiva non è dovuta per le plusvalenze realizzate, entro il 30 giugno 1998, mediante cessione a titolo oneroso di valori mobiliari di cui all'articolo 81, comma 1, lett. c-bis), del Tuir, quotati nei mercati regolamentati italiani, nonché mediante cessione a titolo oneroso delle medesime partecipazioni (ovvero dei relativi titoli o diritti), diversi da quelli negoziati nei mercati regolamentati italiani, detenute da almeno quindici anni, e di quelle di cui all'art. 81, comma 1, lett. c), acquisite per successione e detenute da almeno quindici anni.

La plusvalenza relativa alle cessioni delle partecipazioni di cui alle lett. c) e c-bis) del comma 1 del citato art. 81, è costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito, comprensivo degli interessi per dilazioni di pagamento, ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, se l'acquisto è avvenuto per successione, il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato ai fini della relativa imposta; per le partecipazioni ricevute in donazione, si fa riferimento al prezzo che è stato pagato all'atto dell'ultimo acquisto avvenuto a titolo oneroso, ovvero al valore definito dal precedente titolare o, in mancanza, quello da lui dichiarato agli effetti dell'imposta di successione. In ogni caso il prezzo è aumentato di ogni altro costo inerente alla partecipazione ceduta (bolli, commissioni, tasse e imposte, ecc., con esclusione degli oneri finanziari di qualsiasi genere) ed è diminuito delle somme o del valore normale dei beni ricevuti a titolo di ripartizione delle riserve e altri fondi di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir.

Ai fini della determinazione della plusvalenza, il costo fiscalmente riconosciuto deve essere adeguato in base a un coefficiente pari al tasso di variazione della media dei valori dell'indice mensile dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati rilevati nell'anno in cui si è verificata la cessione rispetto a quella dei medesimi valori rilevati nell'anno in cui è avvenuto l'acquisto, a condizione che, fra la cessione e l'acquisto, siano intercorsi non meno di 12 mesi.

Tuttavia, limitatamente alle plusvalenze divenute imponibili per effetto del D.L. n. 27 del 1991, comprese le plusvalenze su partecipazioni sociali possedute al 28 gennaio 1991 da meno di cinque anni e cedute dopo il compimento del quinquennio, a richiesta dell'interessato, può essere assunto per la determinazione del prezzo di acquisto di titoli, quote o diritti quotati in mercati regolamentati italiani, quello risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi, fatti nel corso dell'anno 1990, della borsa valori di Milano, o, in difetto, delle borse presso cui i titoli sono quotati; per gli altri titoli, quote o diritti non quotati può essere assunto, a richiesta dell'interessato, il valore alla data del 28 gennaio 1991, risultante da apposita valutazione peritale.


Se il contribuente, alla data del 28 gennaio 1991, per la determinazione del prezzo d'acquisto dei titoli ceduti, ha assunto il valore risultante da apposita perizia, per la valutazione del costo si deve applicare il coefficiente di rivalutazione a decorrere da tale data.

Nel caso di cessione di quote di società di persone, il coefficiente di rivalutazione del costo si applica sul risultato dell'operazione che tiene conto degli incrementi e dei decrementi previsti dall'art. 82, comma 1-bis, del Tuir, e pertanto non devono essere autonomamente rivalutati i redditi imputati al socio (che si aggiungono al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione) e gli utili distribuiti (che si scomputano dal costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione stessa).

In coerenza con tale criterio, il costo da rivalutare va decrementato delle perdite imputate al socio e incrementato delle somme versate a copertura delle perdite.

Se il contribuente non ha percepito nel periodo di imposta tutto il corrispettivo pattuito, conformemente a specifiche clausole contrattuali che prevedono il pagamento rateale del corrispettivo ed il numero delle rate stabilite, nel **rigo RT2**, indicare il costo fiscalmente rilevante, incrementato o decrementato come sopra descritto, in misura proporzionalmente corrispondente alle somme percepite nel periodo di imposta.

Con riferimento ai **rigi RT1** e **RT2** si precisa che in essi dovranno essere indicati, rispettivamente, i corrispettivi percepiti ed i costi fiscalmente rilevanti, incrementati o decrementati come sopra descritto, relativi a tutte le cessioni intervenute fino al 30 giugno 1998, comprese quelle assoggettate, in dipendenza dell'opzione esercitata ai sensi del citato art. 3 del D.L. n. 27 del 1991, all'imposta sostitutiva secondo il regime forfetario. In tal caso, infatti, il superamento delle percentuali di cui alla lett. c), comma 1, dell'art. 81 del Tuir, comporta l'attrazione di tali plusvalenze al regime analitico, e ciò anche quando tale superamento si sia verificato per effetto delle cessioni effettuate nel corso dei dodici mesi precedenti.



**Istruzioni per la compilazione****UNICO 2002** - Società di persone

L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25 per cento ed è commisurata all'ammontare delle plusvalenze, al netto delle minusvalenze, determinate con gli stessi criteri previsti per le plusvalenze. Se l'ammontare delle minusvalenze supera quello delle plusvalenze, la differenza può essere computata in diminuzione dei redditi della stessa specie, realizzati nei successivi periodi di imposta, ma non oltre il quinto.

Al riguardo si precisa che le minusvalenze effettivamente realizzate entro il 30 giugno 1998 sono compensabili con le plusvalenze effettivamente realizzate a partire dal 1° luglio 1998, indipendentemente dalla circostanza che quest'ultima si riferiscano a cessioni di partecipazioni qualificate oppure non qualificate ovvero ad altre plusvalenze, redditi o proventi soggetti ad imposta sostitutiva nella dichiarazione annuale dei redditi.

Non è, invece, possibile computare le minusvalenze (e le relative eccedenze) realizzate a partire dal 1° luglio 1998 in diminuzione delle plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998. Il contribuente è tenuto inoltre a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei relativi costi, l'eventuale importo derivante dall'applicazione del coefficiente di rivalutazione del costo e il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto deve essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Agenzia delle Entrate.

**Modalità di compilazione della Sezione I**

Nel **rigo RT1**, indicare il totale dei corrispettivi, percepiti nel corso del 2001, relativi alle cessioni delle partecipazioni e dei diritti, effettuate fino al 30 giugno 1998.

Nel **rigo RT2**, indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti ceduti.

Nel **rigo RT3**, colonna 2, riportare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del **rigo RT1** e quello del **rigo RT2**. Se il risultato è negativo riportare tale importo, nella **colonna 1** ed indicare zero in **colonna 2**. L'importo indicato in colonna 1 deve essere riportato nella **colonna 5** del **rigo RT30** se non viene utilizzato in compensazione nelle successive sezioni II-A e II-B.

Nel **rigo RT4**, indicare le eccedenze delle minusvalenze risultanti dalla dichiarazione dell'anno precedente fino a concorrenza dell'importo di **rigo RT3**, colonna 2.

Nel **rigo RT5**, indicare la differenza tra l'importo di rigo RT3, colonna 2 e quello di rigo RT4. Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel rigo RT30, suddivise per ciascun periodo d'imposta, se non vengono utilizzate in compensazione nelle successive sezioni II-A e II-B.

Nel **rigo RT6**, indicare l'imposta sostitutiva pari al 25 per cento dell'importo di rigo RT5.

Nel **rigo RT7**, indicare l'imposta sostitutiva pagata in base al regime forfetario.

Nel **rigo RT8**, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza della differenza tra gli importi indicati nei rigi RT6 e RT7. A tal fine si deve tener conto dell'eccedenza dell'imposta sostitutiva riportata nel rigo RX3, colonna 5, del quadro RX del Modello UNICO 2001 Società di persone, al netto dell'importo già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Modello F24.

Nel **rigo RT9**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito così determinata: **rigo RT6 - rigo RT7 - RT8**.



Se l'importo del rigo RT7 è superiore a quello del rigo RT6 indicare nel rigo RT10 l'ammontare dell'imposta sostitutiva a credito.

Il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, emanato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha apportato rilevanti modifiche alla disciplina dei redditi diversi di natura finanziaria disciplinati dall'art. 81 del Tuir. In particolare, tale disciplina, che è entrata in vigore con riferimento alle plusvalenze, alle minusvalenze e agli altri redditi diversi "realizzati" a partire dal 1° luglio 1998, ha esteso la tassazione a tutti i redditi diversi di natura finanziaria e ha uniformato il prelievo attraverso l'applicazione di un'imposta sostitutiva con due aliquote, 12,50 e 27 per cento.

La riforma ha individuato con maggiore precisione il concetto di cessione a titolo oneroso di partecipazioni, titoli e diritti rappresentativi di una partecipazione in società, suddividendole in due categorie.


Rientrano nella prima categoria le plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni qualificate (art. 81, comma 1, lett. c), del Tuir), ossia la cessione di azioni, diverse dalle

**Sezione II**  
**La disciplina**  
**introdotta**  
**dal D.Lgs. 21**  
**novembre 1997,**  
**n. 461**



---

**16.2**



**Istruzioni per la compilazione****UNICO 2002** - Società di persone

azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio delle società di cui all'art. 5 del Tuir (escluse le associazioni costituite fra artisti e professionisti) e delle società ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a), b), e d), del Tuir, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o i titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti o meno di titoli negoziati in mercati regolamentati. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti, rappresentano una percentuale di diritto di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate. Pertanto la sua applicazione è subordinata alla condizione che il contribuente possieda, almeno per un giorno, una partecipazione superiore alle predette percentuali.

Per quanto riguarda la cessione di diritti reali di godimento e, in particolare, del diritto di usufrutto e della nuda proprietà, qualora il cedente rimanga titolare del diritto di voto, ai fini della qualificazione della cessione, deve essere utilizzato il criterio in base al quale costituiscono cessioni di partecipazioni qualificate quelle che rappresentano una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio della società partecipata superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti o meno di titoli negoziati in mercati regolamentati. La percentuale di capitale sociale rappresentata dalla partecipazione ceduta va calcolata con riferimento alla parte del valore nominale delle partecipazioni corrispondenti al rapporto tra il valore dell'usufrutto o della nuda proprietà e il valore della piena proprietà.

Percentuale ceduta = valore nominale azioni x  $\frac{\text{valore usufrutto o nuda proprietà}}{\text{valore piena proprietà}}$

Il valore dell'usufrutto e quello della nuda proprietà si determinano secondo i criteri indicati dagli artt. 46 e 48 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).


Alle plusvalenze appartenenti alla prima categoria l'imposta sostitutiva si applica nella misura del 27 per cento.

Rientrano, invece, nella seconda categoria tutte le altre plusvalenze ed i proventi indicati nell'art. 81, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del Tuir, per le quali l'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 12,50 per cento. Si tratta delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti da:

- cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate – tra cui rientrano in ogni caso le cessioni di azioni di risparmio, sempreché non convertibili – (art. 81, comma 1, lett. c-bis));
- cessione a titolo oneroso o rimborso di titoli non partecipativi (comprese le obbligazioni e i titoli di Stato), nonché cessione a titolo oneroso di metalli preziosi e di valute estere se derivanti da depositi o conti correnti o da cessione a termine. Alla cessione a titolo oneroso della valuta estera è equiparato anche il prelievo dal conto corrente ovvero dal deposito nel solo caso in cui la giacenza dei depositi complessivamente intrattenuti dai contribuenti superi euro 51.645,69 (pari a 100 milioni di lire) per almeno sette giorni lavorativi continui (art. 81, comma 1, lett. c-ter) e comma 1-ter));
- contratti derivati, nonché i redditi derivanti da ogni altro contratto a termine che, pur non essendo generalmente compreso fra i contratti derivati, presenta comunque la caratteristica di poter essere eseguito in forma differenziale e cioè con il pagamento di semplici differenze di prezzo (art. 81, comma 1, lett. c-quater));
- cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale, di crediti pecuniari non rappresentati da titoli, di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di eventi incerti (art. 81, comma 1, lett. c-quinquies)).

Fra le plusvalenze e i redditi di cui alle lettere c-ter), c-quater) e c-quinquies), del comma 1 dell'art. 81, si comprendono anche quelli realizzati, a partire dal 1° gennaio 1999, mediante rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati sottoscritti all'emissione o comunque non acquistati da terzi per effetto di cessione a titolo oneroso (art. 81, comma 1-quater) introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 21 luglio 1999, n. 259).

Il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto nel quale indicare, per ognuna delle operazioni eseguite, l'ammontare lordo dei corrispettivi, l'ammontare dei relativi costi e il risultato del calcolo effettuato. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso, su richiesta, all'Agenzia delle Entrate.



**Istruzioni per la compilazione****UNICO 2002** - Società di persone

Con riferimento alle plusvalenze e agli altri proventi di cui all'art. 81, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), la sezione II-B deve essere compilata dai contribuenti che, ricorrendone le condizioni, non hanno esercitato l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva secondo le disposizioni degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997, nonché per l'applicazione dell'imposta sostitutiva a norma dell'art. 2, comma 5, del D.Lgs. n. 259 del 21 luglio 1999, sulle plusvalenze e gli altri redditi diversi realizzati dal 1° gennaio al 18 agosto 1999.

**DETERMINAZIONE DELLE PLUSVALENZE E DEGLI ALTRI REDDITI DI CUI ALL'ART. 81, COMMA 1, LETTERE DA C) A C-QUINQUIES), DEL TUIR**

I redditi di natura finanziaria di cui alle lettere da c) a c-quinquies) dell'art. 81, comma 1, del Tuir, sono suddivisi in due categorie distinte ai fini del pertinente regime impositivo.

La prima di tali categorie è costituita dalla somma algebrica delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni qualificate di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del medesimo testo unico.

La seconda delle suddette categorie è costituita dalla somma algebrica delle plusvalenze e delle minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate (art. 81, lett. c-bis)) e dalla cessione a titolo oneroso ovvero dal rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo, di metalli preziosi allo stato grezzo o monetato e dalla cessione a termine di valute estere o rivenienti da depositi e conti correnti (art. 81, lett. c-ter)), nonché dai redditi e dalle perdite derivanti da contratti derivati (art. 81, lett. c-quater)) e dalle plusvalenze e altri proventi derivanti dalla cessione di crediti pecuniari, di contratti produttivi di redditi di capitale e di strumenti finanziari e, infine, dai proventi costituiti dai differenziali positivi dei contratti aleatori (art. 81, lett. c-quinquies)).

Nel caso in cui all'interno di ciascuna delle due predette categorie l'ammontare delle minusvalenze (o perdite) sia superiore a quello delle plusvalenze (o redditi) l'eccedenza è portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale situazione sia evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui essa si è verificata.

Per effetto di questa distinzione, quindi, le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate (quelle cioè della prima categoria) non possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, titoli non partecipativi, certificati, valute, metalli preziosi, crediti pecuniari e altri strumenti finanziari (quelli cioè della seconda categoria) e viceversa.

Dalle plusvalenze effettivamente realizzate, facenti parte della prima o della seconda categoria, possono essere portate in deduzione le minusvalenze effettivamente realizzate con riferimento ad operazioni effettuate entro il 30 giugno 1998.

Per quanto concerne le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni, qualificate e non qualificate, di diritti e titoli attraverso i quali possono essere acquistate le partecipazioni, nonché di titoli non rappresentativi di partecipazioni, di certificati di massa, di valute, di quote di partecipazione a O.I.C.V.M. e di metalli preziosi, il legislatore ha stabilito criteri comuni per la loro determinazione.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 82 del Tuir, le plusvalenze da assoggettare all'imposta sostitutiva sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito (ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati) ed il costo (ovvero il valore) d'acquisto, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l'imposta di successione e donazione, le spese notarili, le commissioni d'intermediazione, la tassa sui contratti di borsa, ecc., ad eccezione degli interessi passivi.



Nel caso di acquisto per successione si assume come costo di acquisto il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti di tale imposta. Per i titoli esenti dal tributo successorio si assume come costo il valore normale alla data di apertura della successione.

**Nel caso di attività finanziaria per le quali è stata presentata la dichiarazione di emersione (cosiddetto "scudo fiscale") di cui al decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, in mancanza del costo di acquisto i contribuenti possono assumere l'importo indicato nella stessa dichiarazione.**

Nel caso di acquisto per donazione il contribuente deve assumere il costo del donante e, cioè, quello che il donante avrebbe assunto come costo o valore di acquisto se, invece di donare l'attività finanziaria di cui abbia il possesso, l'avesse ceduta a titolo oneroso.

Il costo di acquisto dei titoli partecipativi deve intendersi comprensivo anche dei versamenti, in denaro o in natura, a fondo perduto o in conto capitale, nonché della rinuncia ai crediti vantati nei confronti della società da parte dei soci o partecipanti.

Per espressa previsione normativa (art. 82, comma 6, lettera b) del Tuir), qualora vengano superate le percentuali di diritti di voto o di partecipazione indicate nella lettera c), i corrispettivi



**Istruzioni per la compilazione****UNICO 2002** - Società di persone

percepiti anteriormente al periodo d'imposta si considerano percepiti nel periodo d'imposta in cui le percentuali sono superate.

Per le partecipazioni nelle società indicate dall'art. 5 del Tuir, diverse da quelle immobiliari o finanziarie, il comma 5 dell'art. 82 del Tuir stabilisce che il costo è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio. In tal modo i redditi della società già tassati per trasparenza in capo ai soci non sono assoggettati nuovamente a tassazione quali plusvalenze da cessione.

Sulla base della nuova disciplina il costo o valore d'acquisto delle partecipazioni va assunto nel suo importo effettivo e, quindi, senza procedere all'adeguamento di cui all'abrogato art. 2, comma 5, del D.L. n. 27 del 1991.

Tuttavia per le attività finanziarie detenute al 1° luglio 1998, il costo fiscalmente riconosciuto si assume tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 461 del 1997, qualora il contribuente se ne sia avvalso.

Per quanto concerne la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a termine di valute, si assume come costo il valore della valuta calcolato in base al cambio a pronti vigente alla data di stipula del contratto di cessione.

Nel caso, invece, di cessione a pronti di valute estere prelevate da depositi e conti correnti, la base imponibile è pari alla differenza tra il corrispettivo della cessione ed il costo della valuta, rappresentato dal cambio storico calcolato sulla base del criterio "L.I.F.O.", costo che deve essere documentato dal contribuente. Qualora non sia possibile determinare il costo per mancanza di documentazione, si deve far riferimento al minore dei cambi mensili determinati con l'apposito decreto ministeriale nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è stata conseguita.

Per quanto concerne la determinazione della base imponibile della cessione a titolo oneroso di titoli diversi da quelli partecipativi essa è determinata per differenza tra il prezzo di cessione ed il costo di acquisto, calcolato sulla base del criterio "L.I.F.O." ed incrementato degli oneri strettamente inerenti. Qualora la cessione derivi dall'esercizio in forma specifica di una "opzione", la plusvalenza è determinata tenendo conto del premio pagato o incassato, il cui importo deve essere, quindi, dedotto o aggiunto al corrispettivo percepito.

Sempre in tema di determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli non partecipativi, si fa presente che ai sensi del comma 6 dell'art. 82 del Tuir, dal corrispettivo percepito (o dalla somma rimborsata) si scomputano i redditi di capitale maturati ma non ancora riscossi e quindi sia quelli a maturazione periodica (interessi) che quelli a maturazione non periodica (proventi degli organismi d'investimento collettivo del risparmio). Tale principio non si applica tuttavia agli utili derivanti dalla cessione di partecipazioni in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in quanto tali utili sono sempre imponibili a carico del soggetto che li ha materialmente riscossi, anche se tale soggetto non rivestiva la qualifica di socio al momento di approvazione della delibera di distribuzione.


Per le valute estere prelevate da depositi e conti correnti si assume come corrispettivo il valore normale della valuta alla data di effettuazione del prelievo.

Per quanto concerne, infine, la determinazione della base imponibile delle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di metalli preziosi, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le stesse sono determinate in misura pari al 25 per cento del corrispettivo della cessione.

I redditi derivanti da contratti derivati e da altri contratti a termine di natura finanziaria sono costituiti dal risultato che si ottiene facendo la somma algebrica sia dei differenziali, positivi o negativi, che degli altri proventi ed oneri che il contribuente ha percepito o ha sostenuto in relazione a ciascuno dei rapporti di cui alla citata disposizione dell'art. 81, lett. c-quater) del Tuir. Ciò implica una compensazione sia dei differenziali positivi e negativi che dei redditi e delle perdite relativi a ciascun contratto rientrante nell'ambito della disposizione in rassegna. Ai fini dell'applicazione dell'imposta, non è sufficiente che in relazione ai differenziali, proventi ed oneri in questione il contribuente abbia sostenuto dei pagamenti o abbia incassato delle somme, essendo necessario che tali pagamenti e incassi abbiano il carattere della definitività, in quanto il contratto sia stato chiuso, eseguito o ceduto.

Nel caso in cui un contratto derivato di tipo traslativo che comporti la consegna dell'attività sottostante sia eseguito mediante tale consegna e non già mediante il pagamento del differenziale, il provento imponibile va determinato secondo le disposizioni - già esaminate - concernenti le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di titoli, strumenti finanziari o di valute estere.

Tra i proventi e gli oneri che concorrono a formare il reddito o la perdita complessivamente realizzata mediante l'utilizzo dei contratti derivati e degli altri contratti a termine rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 81, lett. c-quater), del Tuir, devono essere inclusi anche i premi pagati e riscossi su opzioni, sia di tipo traslativo che differenziale, in quanto anch'essi costituiscono veri proventi ed oneri. Ai sensi del comma 7 dell'art. 82 del Tuir, i premi in questione non de-



**Istruzioni per la compilazione****UNICO 2002** - Società di persone

vono concorrere a formare il reddito o la perdita nel periodo d'imposta in cui essi sono stati riscossi o pagati, ma nel periodo d'imposta in cui l'opzione è stata esercitata ovvero è scaduto il termine per il suo esercizio, in quanto è solo con il venire meno dell'opzione che può considerarsi effettivamente compiuta l'operazione economica ad essa sottesa.

L'applicabilità di questa regola è stata esclusa, peraltro, nel caso in cui l'opzione sia stata chiusa anticipatamente mediante la stipula di una opzione eguale e contraria per la stessa scadenza, come pure nel caso in cui l'opzione sia stata ceduta a terzi. In dette ipotesi, infatti, ai fini dell'imputazione dei premi non è necessario attendere la scadenza del termine stabilito per l'esercizio del diritto d'opzione, in quanto con il verificarsi di tali eventi i premi assumono i caratteri previsti per la loro imponibilità come proventi o per la loro deducibilità come oneri.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e degli altri proventi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso o la chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante la cessione a titolo oneroso ovvero il rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto di cui all'art. 81, comma 1, lettera c-quinquies), del Tuir, il comma 8 dell'art. 82 del Tuir stabilisce che i redditi in questione sono costituiti dalla differenza positiva tra i corrispettivi percepiti (ovvero le somme rimborsate) ed i corrispettivi pagati (ovvero le somme corrisposte), aumentati di ogni onere inerente alla loro produzione, con esclusione degli interessi passivi. Da ciò deriva che nei casi di specie non è ammessa la deducibilità delle minusvalenze e dei differenziali negativi.

**Determinazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi di cui all'art. 81, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) realizzate fino al 3 agosto 2001 (vedere in Appendice voce "Equalizzatore")**

Ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni non qualificate e dalla cessione a titolo oneroso ovvero dal rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo, di metalli preziosi allo stato grezzo o monetato e dalla cessione a termine di valute estere o rivenienti da depositi e conti correnti, nonché sui redditi dei contratti derivati e sulle plusvalenze e altri proventi derivanti dalla cessione di crediti pecuniari, di contratti produttivi di redditi di capitale e di strumenti finanziari e, infine, sui proventi costituiti dai differenziali positivi dei contratti aleatori, derivanti dal possesso di tali attività per un periodo superiore ai dodici mesi, realizzate dal 1° gennaio 2001 al 3 agosto 2001 si applica il meccanismo dell'equalizzatore previsto dall'articolo 2 del decreto del Ministro delle Finanze 4 agosto 2000.

**Modalità di compilazione della Sezione II**

I **righe** da **RT11** a **RT20** della Sezione II-A devono essere utilizzati per il calcolo dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze relative alla cessione di partecipazioni qualificate, realizzate a decorrere dal 1° luglio 1998 e i cui corrispettivi sono stati percepiti nel corso del 2001.

Nel **rigo RT11**, indicare il totale dei corrispettivi delle cessioni di partecipazioni qualificate.

Nel **rigo RT12**, indicare l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni e dei diritti, determinato secondo le istruzioni fornite con riferimento alla disciplina introdotta dal D.lgs. n. 461 del 1997, tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio qualora il contribuente se ne sia avvalso.



Nel **rigo RT13, colonna 2**, indicare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del rigo RT11 e quello del rigo RT12.

Se il risultato è negativo riportare tale importo nella **colonna 1** ed indicare zero nella **colonna 2**. La minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportata nel campo 5 del rigo RT31. Tali minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998, indicate nella Sezione I del presente quadro, né delle plusvalenze indicate nella Sezione II-B.

Se il risultato è positivo, e dalla dichiarazione residuano minusvalenze non compensate nella precedente sezione I, ovvero nella precedente dichiarazione, sempreché relative ad operazioni che dovevano essere indicate nella sezione II-A, nel **rigo RT14, colonna 2**, indicare dette minusvalenze.

Nel **rigo RT15**, indicare la differenza tra l'importo del rigo RT13 e quello del rigo RT14.

Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel prospetto delle "Minusvalenze non compensate nell'anno", rigo RT31, suddivise per ciascun periodo d'imposta.



**Istruzioni per la compilazione****UNICO 2002** - Società di persone

Nel **rigo RT16**, indicare l'imposta sostitutiva, pari al 27 per cento dell'importo del rigo RT15.

Nel **rigo RT17**, indicare l'imposta sostitutiva pagata ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 27 del 1991, nonché quella pagata nella misura del 12,50 per cento ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997, anche mediante un intermediario.

Nel **rigo RT18**, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza della differenza tra gli importi indicati nei rigi RT16 e RT17. A tal fine si deve tener conto dell'eccedenza dell'imposta sostitutiva riportata nel rigo RX3, colonna 5, del quadro RX del Modello UNICO 2001, al netto dell'importo già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Modello F24 e al netto dell'importo indicato nel rigo RT8.

Nel **rigo RT19**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito che è data dall'importo del rigo RT16 meno gli importi dei rigi RT17 e RT18.

Se l'importo del rigo RT17 è superiore a quello del rigo RT16 indicare nel **rigo RT20** l'ammontare dell'imposta sostitutiva a credito.

I **righi da RT21 a RT29** della Sezione II-B devono essere utilizzati per il calcolo dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e altri proventi diversi da quelli indicati nei rigi precedenti, realizzati a decorrere dal 1° luglio 1998 e i cui corrispettivi siano stati percepiti nel corso del 2001.

Nel **rigo RT21**, indicare il totale dei corrispettivi derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate, dalla cessione o rimborso di titoli, valute, metalli preziosi, nonché differenziali positivi e altri proventi.

Nel **rigo RT22**, l'importo complessivo del costo fiscalmente riconosciuto dei titoli, valute, metalli preziosi o rapporti, determinato secondo le istruzioni precedentemente fornite con riferimento alla nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 461 del 1997, tenendo conto anche delle disposizioni di carattere transitorio qualora il contribuente se ne sia avvalso. Per i metalli preziosi, in mancanza della documentazione attestante il costo di acquisto, nel rigo RT22 indicare il 75 per cento dell'importo del relativo corrispettivo indicato nel rigo RT21.

Nel **rigo RT23, colonna 2**, indicare l'imponibile che si ottiene per differenza tra l'importo del rigo RT21 e quello del rigo RT22.

Se il risultato è negativo riportare tale importo nella **colonna 1** ed indicare zero nella colonna 2. La minusvalenza potrà essere portata in diminuzione delle eventuali plusvalenze della medesima categoria realizzate nei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, e deve essere riportato nel campo 5 del rigo RT32. Tali minusvalenze non possono essere portate in diminuzione delle plusvalenze realizzate entro il 30 giugno 1998, indicate nella Sezione I del presente quadro, né delle plusvalenze indicate nella Sezione II-A.

Se il risultato è positivo, e dalla dichiarazione residuano minusvalenze non compensate nella precedente sezione I, ovvero nella precedente dichiarazione, sempreché relative ad operazioni che dovevano essere indicate nella sezione II-B, nel **rigo RT24, colonna 2**, indicare dette minusvalenze.

Nel **rigo RT25, colonna 2**, devono essere indicate le eccedenze di minusvalenze certificate dagli intermediari, anche se relative ad anni precedenti (da specificare in **colonna 1**).

La somma degli importi di cui ai rigi RT24, colonna 2, e RT25, colonna 2, non può essere superiore all'importo di cui al rigo RT23, colonna 2.

Nel **rigo RT26**, indicare la differenza tra l'importo del rigo RT23, colonna 2, e gli importi dei rigi RT24, colonna 2, e RT25, colonna 2.

Le eventuali minusvalenze residue vanno indicate nel prospetto delle "Minusvalenze non compensate nell'anno", rigo RT32, suddivise per ciascun periodo d'imposta.

Nel **rigo RT27**, indicare l'imposta sostitutiva a debito, pari al 12,50 per cento dell'importo di rigo RT26; per i titoli sui quali è stato applicato l'equalizzatore, si deve tener conto dell'imposta sostitutiva risultante dalla relativa formula.



Nel **rigo RT28**, indicare l'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione fino a concorrenza dell'importo indicato nel rigo RT27. A tal fine si deve tener conto dell'eccedenza dell'imposta sostitutiva riportata nel rigo RX3, colonna 5 del quadro RX del Modello UNICO 2001 Società di Persone, al netto dell'importo già compensato ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Mod. F24 e al netto degli importi indicati nei rigi RT8 e RT18.

Nel **rigo RT29**, indicare l'ammontare dell'imposta sostitutiva a debito che è pari alla differenza tra l'importo del rigo RT27 e l'importo del rigo RT28.

**Minusvalenze non compensate nell'anno**

Nel prospetto relativo alle minusvalenze non compensate nell'anno, vanno indicate:

- nel **rigo RT30**, suddivise per ciascun periodo d'imposta, le eventuali quote residue delle mi-



**Istruzioni per la compilazione****UNICO 2002** - Società di persone

plusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 1997, 1998, 1999, 2000 e dalla presente dichiarazione, che non si sono potute compensare nella Sezione I e nelle successive sezioni;

- nel **rigo RT31**, separatamente nei relativi campi, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 1997, 1998, 1999, 2000 e dalla presente dichiarazione, che non si sono potute compensare nella Sezione II-A;
- nel **rigo RT32**, separatamente nei relativi campi, le eventuali quote residue delle minusvalenze risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 1997, 1998, 1999, 2000 e dalla presente dichiarazione, che non si sono potute compensare nella Sezione II-B.

**Riepilogo delle compensazioni**

Nel **rigo RT33, colonna 2**, indicare l'ammontare dell'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione e riportata nel rigo RX3, colonna 5, del quadro RX del Modello UNICO 2001, specificando nella **colonna 1** la parte di detta eccedenza compensata ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, utilizzando il Modello F24.

Nel **rigo RT34**, indicare l'ammontare complessivo dell'imposta sostitutiva a credito risultante dalla somma degli importi dei rigi RT10 e RT20, nonché dell'eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata con il Modello F24 e non utilizzata nel presente quadro. Tale importo deve essere riportato nel quadro RX.

**Generalità**

Il presente quadro, che si compone di due sezioni, va compilato dai soggetti che optano per l'applicazione dell'imposta sostitutiva, avendo realizzato plusvalenze derivanti dalle:

- operazioni di riorganizzazione delle attività produttive indicate nel capo I del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 (cessioni e conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento, fusioni, scissioni e scambi di partecipazioni);
- operazioni di conferimento o cessioni di beni o aziende, indicate nell'art. 8 della L. 21 novembre 2000, n. 342, a favore dei centri di assistenza fiscale.

In entrambi i casi, l'opzione per l'imposta sostitutiva è esercitata compilando il presente quadro.

**Sezione I**

La Sezione I va compilata dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui al capo I del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.

Per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 6, commi 1 e seguenti, della legge 21 novembre 2000, n. 342, all'art. 2 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, l'imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 19 per cento relativamente alle cessioni, alle permutate ed ai conferimenti posti in essere a partire dal periodo d'imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore di tale legge e alle fusioni e scissioni perfezionate, ai sensi degli artt. 2504-bis e 2504-decies c.c., a partire dal medesimo periodo d'imposta. L'art. 2 del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. d), della predetta legge n. 342 del 2000, prevede che l'imposta sostitutiva deve essere versata in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta nel quale è stata realizzata la plusvalenza ovvero hanno avuto effetto le operazioni di fusione e di scissione.

Nel caso di operazioni di riorganizzazione effettuate negli anni precedenti per le quali si è optato per l'applicazione dell'imposta sostitutiva tramite versamento di rate annuali di pari importo, il presente quadro va compilato a partire dal rigo RQ7.

Nel **rigo RQ1** vanno indicate le plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento.

Nel **rigo RQ2** vanno indicate le plusvalenze derivanti dai conferimenti di aziende e di partecipazioni di controllo o di collegamento.

Nel **rigo RQ3** vanno indicate le plusvalenze derivanti da scambi di partecipazioni.


Nel **rigo RQ4** vanno indicati i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della imputazione dei disavanzi derivanti da operazioni di fusione o scissione che si considerano fiscalmente riconosciuti se assoggettati all'imposta sostitutiva.



**R17 - QUADRO RQ - IMPOSTA SOSTITUTIVA DI CUI  
ALL'ART. 2 DEL D.LGS. N. 358/1997 E  
ALL'ART. 8 DELLA L. N. 342/2000**


---

**17.1**



---

**17.2**



### Istruzioni per la compilazione

UNICO 2002 - Società di persone

Nel **rigo RQ5** va indicato il totale delle plusvalenze e dei maggiori valori indicati nei rigi precedenti.

Nel **rigo RQ6** va indicata l'imposta sostitutiva dovuta, risultante dall'applicazione dell'aliquota del **19** per cento sull'ammontare indicato nel rigo precedente.

Nel **rigo RQ7** va indicato l'importo delle eventuali rate dell'imposta sostitutiva dichiarata nei precedenti periodi d'imposta.

Nel **rigo RQ8** va indicata la somma degli importi dei rigi RQ6 ed RQ7 che può essere compensata in tutto o in parte con i crediti di imposta concessi alle imprese, da indicare al **rigo RQ9**.

Nel **rigo RQ10** va riportata la differenza tra il rigo RQ8 ed il rigo RQ9.

Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il codice tributo 1665.

## Sezione II

La Sezione II va compilata dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui all'art. 8 della L. 21 novembre 2000, n. 342, a favore dei centri di assistenza fiscale.

Nel **rigo RQ11** vanno indicate le plusvalenze derivanti dai conferimenti di beni o aziende a favore dei centri di assistenza fiscale.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 8 della legge n. 342 del 2000 si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell'oggetto conferito ovvero, se superiore, quello attribuito all'azienda o ai beni conferiti nelle scritture contabili del soggetto conferitario.

Nel **rigo RQ12** vanno indicate le plusvalenze derivanti dalle cessioni di beni, aziende o rami d'aziende a favore dei centri di assistenza fiscale, effettuate dalle società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto a maggioranza assoluta dalle associazioni o dalle organizzazioni di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e f), del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Nel **rigo RQ13** va indicato il totale delle plusvalenze.

Nel **rigo RQ14** va indicata l'imposta sostitutiva dovuta, risultante dall'applicazione dell'aliquota del 19 per cento sull'ammontare indicato nel rigo precedente, che può essere compensata in tutto o in parte con i crediti di imposta concessi alle imprese, da indicare al **rigo RQ15**.

Nel **rigo RQ16** va riportata la differenza tra il rigo RQ14 ed il rigo RQ15.

Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il codice tributo 2728.

## Generalità

Il presente quadro deve essere compilato dai soggetti che si avvalgono delle disposizioni previste dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448:

- art. 3, commi da 1 a 3 (Sez. I),
- art. 3, commi da 1 a 3 (Sez. II),
- art. 4 (Sez. IV);
- art. 3, commi da 7 a 10, (Sez. V)

## Sezioni I, II e III

Per effetto delle disposizioni previste dall'art. 3, commi da 1 a 2, della legge n. 448 del 2001, la rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni di cui agli artt. da 10 a 13 della legge 21 novembre 2000, n. 342 può essere eseguita anche con riferimento a beni che risultano dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2000.

La rivalutazione, che deve riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea, va eseguita nel bilancio dell'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2001.

Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla legge in esame. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 2445 del cod. civ.. Per effetto del richiamo generalizzato operato dall'art. 3, comma 1, della legge n. 448 del 2001 alla sezione II del capo I della legge 21

---

**17.3**

**R 18 - IMPOSTE SOSTITUTIVE SU RIVALUTAZIONE  
DI BENI, RICONOSCIMENTO  
DEI MAGGIORI VALORI ISCRITTI, RISERVE E  
FONDI IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA, TRA-  
SFORMAZIONE IN SOCIETÀ  
SEMPLICE A SEGUITO DI ASSEGNAZIONE  
O CESSIONE DI BENI**

---

**18.1**

---

**18.2**

**Istruzioni per la compilazione****UNICO 2002** - Società di persone

novembre 2000, n. 342, il decreto di attuazione di cui al comma 12 di tale articolo, in corso di emanazione, prevede la possibilità di riconoscimento ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 342 del 2000, dei maggiori valori iscritti, riguardanti i beni sopra menzionati. Il riconoscimento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio per il quale il termine di presentazione scade successivamente alla data del 1° gennaio 2002.

Sui maggiori valori iscritti in bilancio per effetto della rivalutazione è dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura del 19 per cento o del 15 per cento, a seconda che si tratti di beni ammortizzabili o non ammortizzabili.

L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997. In caso di rateizzazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi nella misura del 6 per cento annuo da versare contestualmente a ciascuna rata successiva alla prima.

L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed è indeducibile.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in riferimento al quale è stata eseguita la rivalutazione.

Per i soggetti in contabilità semplificata la rivalutazione è effettuata per i beni che risultano acquisiti entro il 31 dicembre 2000 dai registri di cui agli artt. 16 e 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. La rivalutazione è consentita a condizione che sia redatto un'apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta, da presentare, ove richiesto, agli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Nella **sezione I** vanno indicati:

- nel **rigo RY1, colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni ammortizzabili e, **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 19 per cento dell'ammontare di colonna 1;
- nel **rigo RY2, colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni non ammortizzabili diversi dalle partecipazioni e, **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'ammontare di colonna 1;
- nel **rigo RY3, colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni in società controllate o collegate e, **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'ammontare di colonna 1;

Nella **sezione II** vanno indicati:

- nel **rigo RY4, colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 3 della legge n. 448 del 2001 e, **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 19 per cento dell'importo di colonna 1;
- nel **rigo RY5, colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti ai beni non ammortizzabili diversi dalle partecipazioni ai sensi dell'art. 3 della legge n. 448 del 2001 e, **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'importo di colonna 1;
- nel **rigo RY6, colonna 1**, l'ammontare dei maggiori valori attribuiti alle partecipazioni in società controllate o collegate ai sensi dell'art. 3 della legge n. 448 del 2001 e, **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 15 per cento dell'importo di colonna 1.

Nella **sezione III** vanno indicati:

- nel **rigo RY7**, il totale delle imposte da versare. Se il versamento viene effettuato ratealmente, nel **rigo RY8** va indicato il numero di rate prescelto e l'importo di ciascuna rata;


Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il codice tributo 2726.

**Sezione IV**


La legge n. 448 del 2001, all'art. 4, ha previsto l'assoggettamento delle riserve e fondi in sospensione di imposta - anche se imputati al capitale sociale, esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001 - ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi in misura pari al 19 per cento.

L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al predetto esercizio ed è versata in tre rate annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi di detto esercizio e dei due successivi, rispettivamente nella misura del 45 per cento per il primo esercizio, del 35 per cento per il secondo e del 20 per cento per il terzo. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.

L'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve o altri fondi del bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione è operata, anche in deroga all'art. 2365 del cod. civ., con le modalità di cui all'art. 2445, secondo comma, del medesimo codice.



**18.3**



**Istruzioni per la compilazione****UNICO 2002** - Società di persone

I soggetti che compilano la presente Sezione devono indicare:

- nei **rigi** da **RY9** a **RY12**, la denominazione delle riserve e fondi in sospensione di imposta assoggettati ad imposta sostitutiva (**colonna 1**), l'utilizzo degli stessi (**colonna 2**) e l'importo di tali riserve e fondi assoggettati ad imposta sostitutiva (**colonna 3**);
- nel **rigo RY13**, **colonna 3**, il totale degli importi dei rigi da RY9 a RY12 e, **colonna 4**, il 19 per cento dell'importo di colonna 3;
- nel **rigo RY14**, l'importo pari al 45 per cento dell'importo di rigo RY13, colonna 4, che costituisce la prima rata di imposta dovuta.

Per il versamento dell'imposta sostitutiva va utilizzato il codice tributo 1807.

**Sezione V**

La presente Sezione va compilata dalle società che hanno l'esercizio in corso alla data del 30 settembre 2002.

Per effetto dell'art. 3, comma 7, della legge n. 448 del 2001, le disposizioni dell'art. 29 della legge n. 449 del 1997, come modificato dall'art. 13 della legge n. 28 del 1999, si applicano anche alle assegnazioni poste in essere e alle trasformazioni effettuate entro il 30 settembre 2002. Il comma 8 dello stesso art. 3 stabilisce che le disposizioni del comma 7 si applicano, alle stesse condizioni e relativamente ai medesimi beni, anche alle cessioni a titolo oneroso ai soci aventi i requisiti di cui al predetto comma 7. In tal caso, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene determinato ai sensi dell'art. 9 del Tuir, o, in alternativa, ai sensi del comma 3 dell'art. 29 della legge n. 449 del 1997, è computato in misura non inferiore a uno dei due valori.

L'assegnazione, la cessione dei beni ovvero la trasformazione in società semplice, ai sensi della normativa in argomento, è effettuata mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, nella misura del 10 per cento da applicare sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o ceduti ai soci ovvero, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione. Per i beni la cui cessione è soggetta all'IVA, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'IVA applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene. Le riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 20 per cento.

Le società che si avvalgono della norma in esame devono versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 16 novembre 2002 e la restante parte in quote di pari importo entro il 16 febbraio 2003 e il 16 maggio 2003, con i criteri di cui al D.Lgs. n. 241 del 1997.

I soggetti che compilano la presente Sezione devono indicare:

- nel **rigo RY15**, cumulativamente per tutti gli immobili oggetto di assegnazione o di cessione ovvero riferiti alla società trasformata, l'imponibile da assoggettare ad imposta sostitutiva;
- nel **rigo RY16**, cumulativamente per tutti i beni mobili registrati oggetto di assegnazione o di cessione ovvero riferiti alla società trasformata, l'imponibile da assoggettare ad imposta sostitutiva;
- nel **rigo RY17**, cumulativamente per tutte le quote di partecipazione oggetto di assegnazione o di cessione ovvero riferiti alla società trasformata, l'imponibile da assoggettare ad imposta sostitutiva;
- nel **rigo RY18**, **colonna 1**, la somma degli importi dei rigi da RY15 a RY17 e, **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 10 per cento dell'importo di colonna 1;
- nel **rigo RY19**, l'imposta sostitutiva dell'IVA, pari al 30 per cento dell'IVA applicabile al valore normale dei beni assegnati o ceduti ovvero facenti parte del patrimonio della società trasformata, con l'aliquota propria dei medesimi;
- nel **rigo RY20**, **colonna 1**, l'importo delle riserve in sospensione d'imposta e, **colonna 2**, l'imposta sostitutiva pari al 20 per cento dell'importo di colonna 1;
- nel **rigo RY21**, la somma degli importi dei rigi da RY18 a RY20.

**Generalità**

Il quadro va compilato da ciascun soggetto beneficiario della scissione in relazione a ciascuna operazione di scissione intervenuta nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.


Se nello stesso periodo la società è stata beneficiaria di più scissioni, la stessa dovrà compilare più quadri.

La sezione I è riservata ai dati relativi alla società beneficiaria, la sezione II ai dati relativi alla società scissa e alle altre società beneficiarie. Se queste ultime sono in numero superiore agli spazi disponibili, l'elenco proseguirà su un altro quadro utilizzando solo la sezione II.



---


**18.4**



## **R19 - QUADRO RC - OPERAZIONI DI SCISSIONE**

---

**19.1**



**Istruzioni per la compilazione****UNICO 2002** - Società di persone**Sezione I****Società beneficiaria**

La sezione riguardante i dati relativi alla società beneficiaria della scissione va compilata solo se il soggetto beneficiario è diverso da quello dichiarante.

Nel **rigo RC5, colonne 1 e 2**, va indicato, barrando l'apposita casella, il tipo di scissione (totale o parziale); nei **colonne 3 e 4**, va indicato, rispettivamente il numero di soggetti beneficiari e la data dell'atto di scissione.

Nel **rigo RC6**, la quota percentuale del patrimonio netto contabile della società scissa acquisita dal dichiarante.

Nel **rigo RC7**, la quota percentuale del capitale sociale assegnato dalla società dichiarante in concambio ai soci della società scissa.

Nel **rigo RC8**, vanno specificate, barrando le relative caselle, le categorie cui appartengono i beni acquisiti con la scissione.

Nel **rigo RC9**, va indicato, barrando la relativa casella, se le azioni o quote assegnate ai singoli soci della società scissa, sono o non sono in proporzione con le loro originarie partecipazioni nella stessa società.

Nel **rigo RC10, colonne 1, 2 e 3**, vanno indicati, con riguardo alla società dichiarante, rispettivamente, la data immediatamente anteriore a quella di unificazione dei conti patrimoniali, la data di tale unificazione e la data di chiusura dell'esercizio in cui la unificazione è avvenuta.

Nel **rigo RC11, colonne 1, 2 e 3**, vanno indicati i corrispondenti importi del patrimonio netto secondo le risultanze contabili.

Nei **rigi RC12 e RC13**, va indicato, rispettivamente, l'importo relativo all'aumento del capitale per il concambio e l'importo del nuovo capitale sociale.

**Sezione II****Società scissa**

Con riguardo alla società scissa vanno indicate le notizie anagrafiche e le indicazioni, riferite sempre alla stessa, della quota percentuale del patrimonio netto contabile non trasferita, ove si tratti di scissione parziale.

Nel **rigo RC19** va indicato l'ammontare complessivo del disavanzo di scissione, sia da annullamento che da concambio, derivante dalla scissione con il soggetto scisso i cui dati identificativi sono indicati nella presente sezione.

Nel **rigo RC20** va indicata la parte del predetto disavanzo imputata al conto economico.

Nei **rigi da RC21 a RC25**, vanno indicati, in **colonna 1**, le voci dell'attivo patrimoniale alle quali è stato imputato il disavanzo, in **colonna 2**, il **codice 1**, qualora si tratti di beni ammortizzabili, e il **codice 2**, qualora si tratti di beni non ammortizzabili e, in **colonna 3** gli importi relativi alle voci di cui alla colonna 1. Nella **colonna 4**, vanno indicati i maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.

Nel **rigo RC26** va indicato il totale dei maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.

Nel **rigo RC27** va indicato l'ammontare dei maggiori valori di cui al rigo RC26, per i quali non è dovuta l'imposta sostitutiva, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 358 del 1997.

Nel **rigo RC28** va indicata la differenza tra l'importo di rigo RC26 e l'importo di rigo RC27, da assoggettare ad imposta sostitutiva.

Nel **rigo RC29, colonne 2 e 3**, va indicato l'importo dell'avanzo da annullamento e quello da concambio.

Nei **rigi da RC30 a RC33** vanno indicati: in **colonna 1**, le voci del patrimonio netto ai quali è stato imputato l'avanzo da annullamento o concambio e nelle **colonne 2 e 3**, rispettivamente gli importi ad esse relativi.

Nel **rigo RC34**, va indicato l'ammontare complessivo delle riserve e fondi in sospensione d'imposta, tassabili solo in caso di distribuzione, risultanti dall'ultimo bilancio della società scissa, limitatamente all'importo entro il quale la beneficiaria è tenuta a ricostituirli (comma 9 dell'art. 123-bis del Tuir).

Nei **rigi RC35 e RC36**, vanno indicati, per importi complessivi, rispettivamente, le poste di cui trattasi ricostituite pro-quota e quelle ricostituite per intero.

Nel **rigo RC37**, va indicato l'ammontare complessivo delle riserve e fondi in sospensione d'imposta, diversi da quelli tassabili solo in caso di distribuzione, risultanti dall'ultimo bilancio della società scissa, limitatamente all'importo entro il quale la beneficiaria è tenuta a ricostituirli (comma 9 dell'art. 123-bis del Tuir).

Nei **rigi RC38 e RC39**, vanno indicati per importi complessivi le poste di cui trattasi, ricostituite pro-quota e quelle ricostituite per intero.

Nel seguito vanno indicate le notizie anagrafiche riguardanti le eventuali altre società beneficiarie della scissione.





---

**19.2**

---

**19.3**



**Istruzioni per la compilazione****UNICO 2002** - Società di persone**Generalità**

Il quadro va compilato dal soggetto incorporante o risultante dalla fusione in relazione a ciascuna operazione di fusione intervenuta nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Se nello stesso periodo d'imposta il soggetto incorporante o risultante dalla fusione viene poi incorporato o si fonde con altri, il quadro relativo alla prima operazione va compilato, per il soggetto cessato e con riferimento alla sua posizione nella prima operazione, dalla società successivamente incorporante o risultante dalla fusione.

La sezione I è riservata ai dati relativi al soggetto incorporante o risultante dalla fusione, la sezione II ai dati relativi al soggetto incorporato o fuso.

Se i soggetti fusi o incorporati sono più di uno, occorre compilare altri quadri utilizzando solo la II sezione.

**Sezione I  
Società  
incorporante  
o risultante  
dalla fusione**

La presente sezione va compilata solo se il soggetto incorporante o risultante dalla fusione è diverso dal dichiarante.

Nel **rigo RR5, colonne 1 e 2**, barrando l'apposita casella, va indicato il tipo di fusione (propria o per incorporazione), **colonne 3 e 4**, va indicato, rispettivamente, il numero dei soggetti fusi o incorporati e la data dell'atto di fusione.

Nel **rigo RR6, colonne 1, 2 e 3**, vanno indicate, con riguardo alla società incorporante o risultante dalla fusione, rispettivamente, la data immediatamente anteriore a quella di unificazione dei conti patrimoniali, la data di tale unificazione e la data di chiusura dell'esercizio in cui la unificazione è avvenuta.

Nel **rigo RR7**, vanno indicati i corrispondenti importi del patrimonio netto secondo le risultanze contabili.

Nel **rigo RR8**, va indicato l'importo relativo all'aumento del capitale da concambio.

Nel **rigo RR9**, va indicato l'importo del capitale sociale quale risulta dopo l'aumento e nel **rigo RR10** la quota percentuale della partecipazione a detto capitale dei vecchi soci della società incorporata.

**Sezione II  
Società  
incorporata o fusa**

Nel **rigo RR15** va indicato l'ammontare complessivo del disavanzo di fusione, sia da annullamento che da concambio, derivante dalla fusione con il soggetto incorporato o fuso i cui dati identificativi sono indicati nell'apposita sezione della presente pagina.

Nel **rigo RR16** va indicata la parte del predetto disavanzo imputata al conto economico.

Nei **righe da RR17 a RR21** vanno indicati, in **colonna 1**, le voci dell'attivo patrimoniale alle quali è stato imputato il disavanzo, in **colonna 2** gli importi ad esse relativi e, in **colonna 3**, il **codice 1**, qualora si tratti di beni ammortizzabili, e il **codice 2**, qualora si tratti di beni non ammortizzabili. Nella **colonna 4** vanno indicati i maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.

Nel **rigo RR22**, va indicato il totale dei maggiori valori di cui si chiede il riconoscimento fiscale.

Nel **rigo RR23**, va indicato l'ammontare dei maggiori valori di cui al rigo RR22, per i quali non è dovuta l'imposta sostitutiva, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 2, lettere a), b) e c), del D.Lgs n. 358 del 1997.

Nel **rigo RR24**, va indicata la differenza tra l'importo di rigo RR22 e l'importo di rigo RR23, da assoggettare ad imposta sostitutiva.

Nel **rigo RR25, colonne 2 e 3**, vanno indicati, l'importo dell'avanzo da annullamento e di quello da concambio.

Nei **righe da RR26 a RR29** vanno indicati in **colonna 1**, le voci del patrimonio netto alle quali è stato imputato l'avanzo da annullamento o da concambio e nelle **colonne 2 e 3**, rispettivamente gli importi ad esse relativi.

Nei **righe RR30 e RR31**, vanno indicati i dati relativi alle riserve e fondi in sospensione d'imposta della società incorporata o fusa tassabili solo in caso di distribuzione.

Nei **righe RR32 e RR33**, vanno indicati i dati relativi agli "altri" fondi in sospensione d'imposta della società incorporata o fusa.

Nei **righe RR34 e RR35**, vanno indicate le partecipazioni nella società fusa o incorporata, annullate per effetto della fusione, specificando, in **colonna 1**, la quota percentuale e in **colonna 2**, il costo, rispettivamente per quelle possedute dalla incorporante (rigo RR34) e per quelle possedute dalle altre società partecipanti alla fusione (rigo RR35).

## **R20 - QUADRO RR - OPERAZIONI DI FUSIONE**

**20.1**

---

**20.2**

---

**20.3**

---

**Istruzioni per la compilazione****UNICO 2002** - Società di persone**Generalità**

Il prospetto va compilato per indicare i beni relativi all'impresa che risultano iscritti in bilancio a valori superiori a quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, in dipendenza di operazioni di fusione o di scissione, evidenziando i valori di bilancio e quelli fiscalmente riconosciuti. Ai sensi dell'art. 3, comma 105, della legge n. 549 del 1995, i dati esposti in bilancio a seguito della fusione o della scissione e i valori fiscalmente riconosciuti devono risultare da apposito prospetto di riconciliazione.

Relativamente alle operazioni di fusione o di scissione, il prospetto va compilato nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in cui è avvenuta l'operazione nonché in quelle relative agli esercizi successivi, con le variazioni intervenute in ciascun esercizio, in esso vanno indicati i beni con i valori esposti in bilancio e i corrispondenti valori fiscalmente riconosciuti. Per il primo esercizio nel quale viene redatto il prospetto, il valore iniziale di bilancio corrisponde al valore al quale i beni sono iscritti in contabilità.

In tale prospetto vanno altresì, indicati i beni di cui all'art. 54 del Tuir rivalutati a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997, evidenziando i valori di bilancio e quelli fiscalmente riconosciuti. I beni non vanno più indicati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui il valore fiscalmente riconosciuto corrisponde a quello indicato in bilancio.

Per effetto delle disposizioni degli artt. 14, comma 1, e 15, della legge n. 342 del 2000, i maggiori valori iscritti nel bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31 dicembre 1999, dei beni, indicati nell'art. 10 della medesima legge, rispetto a quelli fiscali, sono riconosciuti ai fini fiscali se assoggettati ad imposta sostitutiva nella misura prevista dal successivo articolo 12. Gli importi assoggettati a tale imposta sostitutiva vanno evidenziati nella colonna 11.

**Generalità**

L'art. 1, commi da 1 a 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni prevede la detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio

Nel presente quadro vanno indicate le spese sostenute dalla società nel 2001 per la realizzazione degli interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze. Per tali spese il singolo socio ha diritto ad una detrazione d'imposta nella misura del 36 per cento che deve essere ripartita in 5 o 10 quote annuali di pari importo. Chiarimenti in merito a condizioni, modalità applicative e documentazione necessaria ai fini del riconoscimento della detrazione, sono forniti con le circolari n. 57/E del 24 febbraio 1998, n. 121/E dell'11 maggio 1998, n. 122/E del 1 giugno 1999 n. 247/E del 29 dicembre 1999, n. 95/E del 12 maggio 2000, n. 98/E del 17 maggio 2000 e con le istruzioni contenute nel decreto n. 41 del 18 febbraio 1998 e nel decreto dirigenziale del 6 marzo 1998, pubblicati nella G.U. n. 60 del 13 marzo 1998.

**ATTENZIONE** Per ogni singola unità immobiliare oggetto di interventi di recupero edilizio deve essere compilato un singolo rigo. Allo stesso modo deve essere compilato un distinto rigo per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuato sulle parti comuni di edifici residenziali.

A tal fine, nei rigi da RP1 a RP46 va indicato:

- a colonna 1, il codice fiscale del soggetto, se diverso dal dichiarante, che ha presentato l'apposito modulo di comunicazione per fruire della detrazione. La colonna non va compilata nel caso in cui la comunicazione è stata effettuata dal dichiarante. In caso di interventi su parti comuni di edifici residenziali, deve essere indicato il codice fiscale del condominio o della cooperativa;
- a colonna 2, l'importo delle spese sostenute.

Nel rigo RP47, va indicato il totale degli importi dei rigi da RP1 a RP46 da riportare nel rigo RN22 del quadro RN.



**R21 - QUADRO RV - PROSPETTO DI  
RICONCILIAZIONE**

---

**21.1**




**R22 - QUADRO RP - SPESE PER INTERVENTI  
DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO**

---



**22.1**



**Istruzioni per la compilazione****UNICO 2002** - Società di persone**Generalità**

In questo quadro, nella **colonna 2** dei **righi** da **RN1** ad **RN9**, vanno indicati i redditi (o le perdite) dichiarati dalle società o associazioni nei singoli quadri contrassegnati dalle lettere RA, RB, da RD a RI e dalla lettera RL.

Nel **rigo RN1**, in **colonna 2**, va indicato l'importo del reddito di impresa in contabilità ordinaria, e nella **colonna 1** l'importo del reddito, già compreso in colonna 2, assoggettabile ad aliquota del 19 per cento, per effetto dell'art. 5 del D.Lgs. n. 466 del 1997 (DIT), (l'importo di rigo RJ8 del Quadro RJ).

Nel **rigo RN2**, **colonna 2**, va indicato l'importo del reddito di impresa in contabilità semplificata.

**Riservato alle "Società non operative"**

Le società in nome collettivo e in accomandita semplice che sono considerate non operative ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come sostituito dall'art. 3, comma 37, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e che dichiarano nel **rigo RN1**, **colonna 2**, ovvero nel **rigo RN2**, **colonna 2**, un reddito al quale va sommato l'importo di rigo RN10 che, pur aumentato degli importi che non concorrono a formare il reddito per effetto di specifiche disposizioni agevolative, è inferiore al reddito imponibile minimo (Quadro RS, rigo RS22, colonna 5, del Prospetto per la "Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi") sono soggette, ai sensi del comma 4 del citato art. 30, alla determinazione induttiva del reddito anche mediante l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, ferma restando la possibilità di fornire la prova contraria.

Al fine di evitare l'accertamento induttivo di cui al menzionato comma 4, la società può in ogni caso adeguare l'importo di rigo RN1 o RN2 al predetto reddito imponibile minimo (diminuito dell'importo di rigo RS23 e di rigo RN10).

Con riguardo ai redditi dominicale e agrario, determinati nel Quadro RA, si fa presente che essi devono essere cumulativamente indicati nel **rigo RN4** relativo ai redditi dei terreni.

In relazione a ciascun tipo di reddito vanno indicati:

- nella **colonna 3**, le ritenute d'acconto subite;
- nella **colonna 4**, le imposte pagate all'estero, comprese quelle derivanti da imposte figurative;
- nella **colonna 5**, il credito d'imposta sui dividendi ordinario e, nella **colonna 6**, il credito d'imposta sui dividendi limitato, vedere in **Appendice** la voce "Crediti d'imposta";
- nella **colonna 7**, gli altri crediti di imposta, vedere in **Appendice** la voce "Crediti d'imposta", tra i quali:
  - il credito d'imposta spettante ai soci ai sensi dell'art. 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991 e dell'art. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione sia stato attribuito ai soci;
  - il credito d'imposta spettante ai soci ai sensi dell'art. 2, comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel caso in cui la riserva da regolarizzazione sia stata attribuita ai soci.

Nel **rigo RN10**, le società che risultano dalla trasformazione di una società soggetta all'IRPEG in società non soggetta a tale imposta devono indicare l'ammontare delle riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle di cui al comma 1 dell'art. 44 del Tuir, da imputare ai soci qualora si verificano le ipotesi di cui all'art. 122, comma 4, lett. a) e b), del Tuir. L'imputazione ai soci va effettuata anche nel caso in cui le società di persone, che derivano da un'operazione di trasformazione effettuata nel 2001, compilano il quadro RG, in quanto manca il bilancio nel quale ricostituire dette riserve. Tale indicazione va effettuata anche dalle società di persone risultanti da trasformazione effettuata negli anni precedenti che nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione hanno variato il regime di determinazione del reddito, passando da quello "ordinario" a quello "semplificato di cui all'art. 79 del Tuir.

Nel **rigo RN11** vanno indicate le somme riferibili a ciascuna colonna dei rigi da RN1 a RN10.

**Riservato alle società semplici e ai soggetti equiparati**

I **rigi RN12** e **RN13**, e quelli da **RN15** a **RN21** sono riservati alle società semplici e ai soggetti equiparati.

Nel **rigo RN12** va indicato l'importo delle perdite di impresa in contabilità ordinaria (derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice), comprese quel-

**R23 - QUADRO RN - REDDITI DELLA SOCIETÀ  
O ASSOCIAZIONE DA IMPUTARE  
AI SOCI O ASSOCIATI**

**23.1**

**Istruzioni per la compilazione****UNICO 2002** - Società di persone

le di rigo RD7, non compensate con i redditi derivanti da partecipazione in altre società commerciali, anche se determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 del Tuir.

Dette perdite, che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del Tuir, non possono essere computate in diminuzione dei redditi diversi da quelli derivanti dall'esercizio di imprese commerciali, vanno attribuite ai soci, unitamente al totale dei redditi indicati nel rigo RN11 anch'essi imputati ai soci. Nella **colonna 1**, vanno indicate le predette perdite che possono essere computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta e per l'eccedenza nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto; nella **colonna 2** vanno indicate le perdite dei primi tre periodi d'imposta, che possono essere computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo (art. 8, comma 3, ultimo periodo, del Tuir). Quest'ultima disposizione si applica alle perdite formatesi a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data dell'8 novembre 1997, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 358 del 1997.

Nel **rigo RN13** vanno indicati i redditi soggetti a tassazione separata dichiarati nel Quadro RM. Nel **rigo RN14** va indicato l'ammontare del credito d'imposta riferibile agli utili derivanti dai dividendi distribuiti da società "figlie" residenti in un Paese della UE, cui si applica la disciplina dell'art. 96-bis, comma 4, del Tuir, nel testo vigente prima delle modifiche recate dal D.Lgs. n. 467 del 1997.

**Sezione I**

Nelle **Sezioni I, II e III** vanno distintamente indicati gli oneri e le spese, sostenuti direttamente dalla società (nonché la quota parte dei predetti oneri sostenuti dalle società semplici ed equiparate alle quali la società semplice dichiarante partecipa) deducibili dal reddito complessivo dei singoli soci e gli oneri per i quali spetta ai soci stessi una detrazione d'imposta pari al 19 per cento, vedere in **Appendice** la voce "Oneri deducibili e oneri per cui spetta una detrazione d'imposta" punto 1.

Nei **righe da RN15 a RN17**, vanno indicati i seguenti oneri di cui all'art. 10, comma 3, del Tuir, sostenuti dalla società:

- la quota costante dell'Invim decennale di cui all'art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643;
- la quota spettante alla società dichiarante dell'Invim decennale pagata dalle società semplici ed equiparate cui la stessa partecipa;
- le somme corrisposte ai dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali;
- i contributi destinati ai paesi in via di sviluppo;
- le indennità per perdita di avviamento corrisposte per legge al conduttore in caso di cessazione della locazione degli immobili urbani adibiti ad usi diversi da quelli di abitazione.

L'importo complessivo dei predetti oneri deducibili va indicato nel **rigo RN18**.

**Sezione II**

Nei **RN19 e RN20**, vanno indicati gli oneri di cui all'art. 13-bis, comma 3, del Tuir, sostenuti dalla società, nonché la quota degli oneri sostenuti dalle società semplici ed equiparate nelle quali la società dichiarante partecipa, vedere in **Appendice** la voce "Oneri deducibili e oneri per cui spetta una detrazione d'imposta" punto 2.

L'importo complessivo degli oneri per i quali compete la detrazione d'imposta, va riportato nel **rigo RN21**.

**Sezione III**

Nel rigo **RN22**, va indicato il totale delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione d'imposta del 36 per cento di cui al quadro RP, rigo RP47.

**Prospetto da rilasciare ai soci o associati**

Sulla base dei dati risultanti dal Quadro RN, dal Quadro RK, nonché dal Quadro RS o RH, la società o associazione deve rilasciare a ciascun socio o associato un prospetto da cui risultino la ragione sociale, la sede, il codice fiscale e il codice di attività desumibile dalla classificazione delle attività economiche, nonché l'eventuale iscrizione all'albo delle imprese artigiane.


Nel suddetto prospetto devono essere indicati:

- 1) i dati identificativi del socio o associato;
- 2) il reddito complessivo (o la perdita) dichiarati agli effetti dell'imposta personale nel rigo RN11, colonna 2, del Quadro RN; la perdita da impresa commerciale in contabilità ordinaria, precisando se trattasi di perdite riportabili negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, ovvero riportabili senza limiti di tempo, indicate, rispettivamente, nel rigo RN12, colonne 1 e 2, del medesimo Quadro RN e il reddito agevolato ai fini DIT, indicato nella colonna 1 del rigo RN1;



---

**23.2**




---

**23.3**

---

**23.4**





**Istruzioni per la compilazione****UNICO 2002 - Società di persone**

- 3) la quota percentuale di partecipazione agli utili spettante al socio o associato;
- 4) la quota di reddito (o di perdita) di cui al rigo RN11, colonna 2; la quota di perdita da impresa commerciale in contabilità ordinaria di cui al rigo RN12, colonne 1 e/o 2, imputabili al singolo socio o associato e la quota del reddito agevolato ai fini DIT;
- 5) la quota corrispondente al minore tra il reddito rideterminato ai sensi dell'art. 11-bis della legge 13 maggio 1999, n. 133 e il reddito agevolabile rispettivamente per l'anno 1999 e per l'anno 2000;
- 6) qualora la società sia "non operativa", la quota di reddito minimo calcolato ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, già ridotta della quota degli importi che non concorrono a formare il reddito;
- 7) le ritenute d'acconto e le imposte pagate all'estero, indicando separatamente quelle effettivamente pagate da quelle figurative imputabili al singolo socio o associato (con l'indicazione delle quote di reddito prodotto all'estero). Si precisa che le imposte figurative derivano da redditi prodotti nel territorio di Stati esteri sulla base di una apposita clausola contenuta nelle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni. In questi casi, se gli Stati esteri hanno esentato in tutto o in parte tali redditi, ai soci spetta il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata;
- 8) le quote dei crediti d'imposta sui dividendi e degli altri crediti d'imposta spettanti ai sensi degli artt. 25, comma 8, e 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991, dell'art. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990, dell'art. 22 del D.L. n. 41 del 1995 e dell'art. 2, comma 142, della legge n. 662 del 1996, nonché quelle relative agli altri crediti d'imposta spettanti;
- 9) l'ammontare del credito d'imposta riferibile agli utili derivanti dai dividendi distribuiti entro il primo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996 da società "figlie" residenti in un Paese della UE cui si applica la disciplina di cui all'art. 96-bis, comma 4, del Tuir, nel testo vigente prima delle modifiche recate dal D.Lgs. n. 467 del 1997;
- 10) le quote degli oneri deducibili dal reddito complessivo del singolo socio, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Tuir;
- 11) le quote degli oneri per i quali è riconosciuta a ciascun socio una detrazione d'imposta ai sensi dell'art. 13-bis, comma 3, del Tuir, e dell'art. 1, comma 4, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1998, n. 30;
- 12) le spese sostenute per la realizzazione degli interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze, per le quali è riconosciuta al socio una detrazione nella misura del 36 per cento, indicate nel Quadro RP;
- 13) la quota di redditi soggetti a tassazione separata, di cui al rigo RN13 del Quadro RN, evidenziando la tipologia di reddito individuata nelle singole sezioni del Quadro RM. Si ricorda che l'art. 1, comma 3, del D.L. n. 669 del 1996 ha previsto un versamento a titolo di acconto pari al 20 per cento delle imposte dovute sui redditi soggetti a tassazione separata, ai sensi dell'art. 16 del Tuir effettuato direttamente dai soci o associati in quanto redditi non soggetti alla ritenuta alla fonte. Pertanto, detti redditi devono essere separatamente indicati per ciascun socio;
- 14) il criterio di determinazione del reddito adottato dalla società (art. 52 o art. 79 del Tuir);
- 15) la quota attribuibile a ciascun socio degli interessi e altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere dalla stessa data;
- 16) la quota di reddito relativa alle indennità spettanti per la cessazione di rapporti di agenzia delle società di persone che, per effetto dell'art. 6, comma 1, della legge n. 388 del 2000, sono assoggettati a tassazione separata.

Analogo prospetto va rilasciato nel caso in cui il socio sia una società di capitale o altra società di persone.


Il quadro RK va utilizzato per indicare i dati relativi ai soci o associati o ai membri del GEIE, che risultano alla chiusura dell'esercizio. Ciò in quanto il reddito prodotto dalla società o associazione o GEIE, essendo determinato al termine del periodo di imposta, può essere riferito solo ai soci o associati che rivestono tale qualità a quella data.

Analogamente sono deducibili le eventuali somme liquidate agli eredi del socio della società di persone o dell'associato dell'associazione professionale.



**R24 - QUADRO RK - DATI RELATIVI AI SINGOLI  
SOCI O ASSOCIATI**

---



### Istruzioni per la compilazione

### UNICO 2002 - Società di persone

Per le persone fisiche, nelle **colonne** da **1** a **6**, va indicato, rispettivamente, il codice fiscale, il cognome e il nome, il sesso, il comune, la provincia e la data di nascita; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione o ragione sociale.

Nel **campo 7** va precisato con una "x" se l'attività svolta nell'impresa costituisce per il socio l'occupazione prevalente.

Nel **campo 8** va indicata la quota percentuale di partecipazione agli utili, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata che, qualora non sia mutata la compagine dei soci nel corso dell'anno 2001, deve essere di data anteriore al 1° gennaio 2001. Se le quote non risultano da detti atti si presumono proporzionali al valore dei conferimenti dei soci; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.

Nel **campo 9** va indicato il numero dei mesi di esercizio dell'attività in cui si è verificata la condizione dell'occupazione prevalente per il socio, se inferiore all'anno.

Nel **campo 10**, indicare **A** se trattasi di amministratore, **B** se trattasi di socio accomandante ed **R** negli altri casi. L'indicazione degli amministratori deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente alla data di presentazione della dichiarazione.

Nel **campo 11**, va indicato il numero degli anni nei quali i soci o associati hanno esercitato l'attività in forma individuale o associata.

Gli anni vanno computati considerando solo gli anni interi maturati nel corso del periodo d'imposta.

Nel **campo 12**, va indicato il numero di mesi per i quali il socio o associato ha prestato l'attività nella società o associazione dichiarante se inferiore all'anno.

Il **campo 13** va barrato qualora il socio o associato abbia diritto al credito d'imposta per i canoni di locazione non percepiti di cui al comma 5 dell'art. 8 della legge n. 431 del 1998, a seguito della rideterminazione del reddito effettuato dalla società, vedere in **Appendice** la voce "Crediti di imposta" per i canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti.

Nel quadro RK vanno indicati anche i soggetti usciti dalla compagine sociale precedentemente al 2001, a cui spetti il credito d'imposta suddetto.

In tal caso devono essere compilati i colonne 1 e 13.

Il **campo 14** va barrato qualora il socio debba rideterminare l'imposta ai sensi dell'art. 2, comma 11-bis, della legge n. 133 del 1999.

Nel quadro RK vanno, inoltre, indicati i soci o associati che hanno prestato l'attività nel 2001 ma che non risultano più tali alla chiusura dell'esercizio. In tal caso devono essere compilati i soli campi (o colonne) 1, 9, 11, 12 ed eventualmente 13 e 14.

Vanno compilati uno o più modelli aggiuntivi contrassegnandoli con numero progressivo, qualora i nominativi da indicare siano più di tredici.

Il quadro RO contiene l'elenco nominativo degli amministratori e dei rappresentanti in carica alla data di presentazione della dichiarazione.

In tale elenco devono essere riportati:

- i dati anagrafici;
- il codice fiscale;
- la qualifica.

Con riguardo alla qualifica va indicato:

- A** se trattasi di socio amministratore;
- B** se trattasi di amministratore non socio.

Va inoltre indicato:

- la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale;
- il codice e la data di assunzione della carica qualora l'amministratore sia diverso da quello indicato nella dichiarazione relativa al precedente periodo di imposta.

Con riguardo alla carica va indicato:

- 1** se trattasi di rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore;
- 3** se trattasi di curatore fallimentare;
- 4** se trattasi di commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria);
- 5** se trattasi di commissario giudiziale (amministrazione controllata ovvero custodia giudiziaria);
- 8** se trattasi di liquidatore (liquidazione volontaria);
- 9** se trattasi di rappresentante di società beneficiaria (scissione) ovvero di società incorporante (fusione).



**R25 - QUADRO RO - ELENCO NOMINATIVO  
DEGLI AMMINISTRATORI E DEI  
RAPPRESENTANTI**

---

**Istruzioni per la compilazione**

UNICO 2002 - Società di persone

**Generalità**

Il Quadro RS si compone dei seguenti prospetti comuni ai quadri RD, RE, RF e RG:

- Riserve formate prima della trasformazione da società soggetta all'Irpeg in società di persone;
- Conferimenti agevolati;
- Plusvalenze e sopravvenienze attive;
- Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi;
- Detassazione del reddito ai sensi dell'art. 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383;
- Rideterminazione del reddito agevolato ai sensi dell'art. 2, comma 11-bis, della legge n. 133 del 1999.

**Quadro di riferimento**

Nel **rigo RS1**, va indicato il quadro di riferimento.

**Prospetto delle riserve formate prima della trasformazione da società soggetta all'Irpeg in società di persone**

A seguito della modifica introdotta nell'art. 122 del Tuir per effetto del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 467, il regime fiscale delle riserve formate da una società soggetta all'Irpeg trasformata in società non soggetta a tale imposta è differenziato a seconda che la trasformazione sia avvenuta prima del secondo esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996 ovvero a decorrere da tale esercizio.

Nel primo caso si applicano le regole previste dalla normativa previgente, secondo cui in caso di distribuzione ai soci della società di persone, risultante dalla trasformazione, delle riserve formate prima della trasformazione stessa, il credito d'imposta viene riconosciuto nella misura del 9/16 delle riserve e fondi, se formati con utili o proventi conseguiti a partire dall'esercizio in corso al 1° dicembre 1983 assoggettati ad Irpeg ordinaria, e nella misura del 36 per cento delle riserve distribuite se formate con utili o proventi conseguiti in esercizi precedenti a quello predetto. Inoltre, i soggetti interessati continuano a compilare il prospetto relativo alle riserve formate prima della trasformazione, secondo i criteri stabiliti per i periodi precedenti (**righe da RS2 a RS6**). Nel caso in cui la trasformazione sia avvenuta a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 1996, per le riserve o fondi distribuiti dalla società di persone, ai soci spetta un credito d'imposta nella misura del 58,73 per cento delle somme distribuite e fino a concorrenza delle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a) e b), del Tuir a disposizione della società.

Ai fini della compilazione del prospetto relativo alle riserve, i soggetti interessati devono utilizzare i **righe da RS5 a RS7** e compilare i **righe RS8 e RS9** relativi al credito di imposta.

Dette riserve sono imputate ai soci stessi, a norma dell'art. 5 del Tuir:

- nel periodo d'imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione siano iscritte in bilancio con indicazione della loro origine;
  - nel periodo d'imposta successivo alla trasformazione, se non siano iscritte in bilancio o vi siano iscritte senza detta indicazione;
  - nel periodo di imposta in cui la società risultante dalla trasformazione, che ha iscritto in bilancio le riserve con la indicazione della loro origine, ha variato il metodo di determinazione del reddito, passando da quello ordinario a quello semplificato di cui all'art. 79 del Tuir.
- Maggiori informazioni in merito sono contenute in Appendice alla voce "Crediti d'imposta".

**A) Applicazione del regime anteriore a quello introdotto dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 467 del 1997**

Il prospetto deve essere compilato al fine di consentire ai soci della società di persone risultante dalla trasformazione, avvenuta dopo il 31 dicembre 1987, con effetto anteriore al secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, di fruire del credito d'imposta previsto dall'art. 14 del Tuir, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 467 del 1997, in relazione alle riserve (diverse da quelle di cui al comma 1 dell'art. 44 del Tuir) costituite prima della trasformazione.

Ai fini della compilazione del prospetto, si fa presente che, in relazione a ciascuna categoria di riserve, va indicato nella **colonna 1** il saldo esistente all'inizio del periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione. Qualora, dopo la trasformazione, la riserva non sia stata iscritta in bilancio, ovvero sia stata iscritta senza l'indicazione della propria origine, deve essere in ogni caso indicato il saldo esistente al termine dell'ultimo periodo di imposta per il quale la società di capitale ha presentato la dichiarazione.

**R26 - QUADRO RS - PROSPETTI COMUNI  
AI QUADRI RD, RE, RF E RG**

**26.1**



---

**26.2**

---

**26.3**

---



**Istruzioni per la compilazione****UNICO 2002** - Società di persone

Nella **colonna 2** vanno indicati gli importi utilizzati nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione per la copertura delle perdite d'esercizio, che, non devono essere imputate ai soci. Nella **colonna 3** va indicato l'ammontare delle somme distribuite o utilizzate nel periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio, le quali devono essere imputate ai soci. Qualora, dopo la trasformazione, le riserve non siano state iscritte in bilancio ovvero siano state iscritte senza l'indicazione della propria origine, deve essere riportato in questa colonna l'intero importo indicato nella colonna 1, senza compilare la colonna 2.

Nella **colonna 4** va indicato l'ammontare risultante dopo aver sottratto gli importi delle colonne 2 e 3 da quello della colonna 1.

Nel **rigo RS2** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi sopra evidenziati relativi alle riserve e altri fondi formati a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983 con utili o proventi assoggettati all'IRPEG con aliquota ordinaria.

Nel **rigo RS3** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi relativi alle riserve e altri fondi formati con utili o proventi non assoggettati all'IRPEG a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983, ad esclusione di quelli che in caso di distribuzione concorrono a formare il reddito imponibile della società ovvero non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci.

Nel **rigo RS4** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi relativi alle riserve o altri fondi già esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla data del 1° dicembre 1983 o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso, ad esclusione di quelli che, in caso di distribuzione, concorrono a formare il reddito imponibile della società ovvero non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci.

Nel **rigo RS5** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi delle riserve e altri fondi che, in caso di distribuzione, concorrono a formare il reddito imponibile della società indipendentemente dal periodo di formazione.



Nel **rigo RS6** vanno indicati, distintamente per ciascuna colonna, gli importi delle riserve e altri fondi che, in caso di distribuzione, non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci indipendentemente dal periodo di formazione.

**B) Applicazione del regime introdotto dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 467 del 1997**

Il prospetto deve essere compilato al fine di consentire ai soci della società di persone risultante dalla trasformazione, avente effetto dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, di fruire del credito di imposta di cui all'art. 14 del Tuir, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 467 del 1997, in relazione alle riserve, diverse da quelle di cui al comma 1 dell'art. 44 del Tuir, costituite prima della trasformazione.

Tali soggetti devono compilare i **righe RS5 e RS6** con le modalità sopra illustrate nonché i successivi **righe RS7, RS8 e RS9**. In particolare, vanno indicati:

- nel **rigo RS7**, distintamente per ciascuna colonna, gli importi delle riserve e altri fondi diversi da quelli dei righe RS5 e RS6;
- nel **rigo RS8** vanno indicati gli incrementi e i decrementi delle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. a), del Tuir memorizzate dalla società soggetta all'IRPEG prima della trasformazione:
  - in **colonna 1**, il saldo iniziale, corrispondente al saldo finale della dichiarazione precedente. Per le società risultanti da operazioni di trasformazione effettuate nel 2001, il saldo iniziale corrisponde al saldo finale indicato nell'UNICO 2001 Società di capitali (rigo RF74, colonna 3) della società prima della trasformazione;
  - in **colonna 2**, un decimo delle imposte spettanti ai sensi dell'art. 3, comma 4, lett. d), del D.Lgs. n. 467 del 1997, pari al 5,625 per cento di rigo RF12, campo 6, del Mod. 760/RF/98;
  - in **colonna 3**, l'importo delle imposte utilizzate dalla società di persone per l'attribuzione del credito d'imposta in caso di distribuzione delle riserve;
  - in **colonna 4**, il saldo finale, costituito dalla somma degli importi delle colonne 1 e 2, cui va sottratto l'importo di colonna 3;
- nel **rigo RS9** vanno indicati i decrementi delle imposte di cui all'art. 105, comma 1, lett. b), del Tuir, memorizzate dalla società soggetta all'IRPEG prima della trasformazione. In particolare va indicato:
  - in **colonna 1**, il saldo iniziale, corrispondente al saldo finale della dichiarazione precedente. Per le società risultanti da operazioni di trasformazione effettuate nel 2001, il saldo iniziale corrisponde al saldo finale indicato nell'UNICO 2001 - Società di capitali (rigo RF74, colonna 4) della società prima della trasformazione;
  - in **colonna 3**, l'importo delle imposte utilizzate dalla società di persone per l'attribuzione del credito d'imposta limitato in caso di distribuzione delle riserve;
  - in **colonna 4**, il saldo finale.



## Prospetto dei conferimenti agevolati

### Istruzioni per la compilazione

UNICO 2002 - Società di persone

Questo prospetto interessa le imprese che in esercizi precedenti hanno operato conferimenti agevolati ai sensi dell'art. 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 (prorogato dall'art. 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904).

Quanto alle voci dei distinti righi si precisa che:

- nel **rigo RS10** nelle **colonne 1 e 2**, vanno indicati il codice fiscale della società conferitaria e la denominazione della stessa;
  - nel **rigo RS11** va indicato il valore riferibile alla quota posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente, che risulta dalla somma algebrica delle attività e passività conferite ai sensi di una delle predette leggi, assunte nei valori ad esse fiscalmente attribuiti alla data del conferimento, eventualmente aumentato dell'importo del fondo, in cui è stata accantonata la plusvalenza agevolata (in regime di sospensione d'imposta), acquisito a tassazione in precedenti esercizi;
  - nel **rigo RS12** va indicato il valore riferibile alla partecipazione posseduta alla data di chiusura dell'esercizio precedente che risulta in bilancio a tale data;
  - nel **rigo RS13** va indicato l'importo della plusvalenza realizzata nel corso dell'esercizio.
- In ordine all'evidenziazione dei realizzi si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 9 del 21 marzo 1980 ove sono state trattate le ipotesi che danno luogo a realizzo della plusvalenza in sospensione d'imposta.

A titolo esemplificativo, si rammenta che costituiscono realizzo:

- la vendita e la distribuzione delle azioni o quote ricevute a seguito del conferimento;
- la destinazione delle azioni o quote ricevute da parte della società o ente a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
- la distribuzione ai soci o ai partecipanti dei fondi che sono stati eventualmente iscritti in bilancio per effetto del conferimento.

Nel caso in cui l'operazione di conferimento riguardi più complessi aziendali apportati a società diverse, si deve provvedere alla compilazione e conservazione di un apposito prospetto riportando nei **rigli RS11, RS12 e RS13** i dati riepilogativi mentre il **rigo RS10** non va compilato.

Per la compilazione di tale prospetto si rinvia alle istruzioni fornite per la compilazione dei rigli RG5 e RG6 del Quadro RG e dei rigli RF5, RF6, RF29 e RF31 del Quadro RF.

## Prospetto delle plusvalenze e sopravvenienze attive

## Prospetto per la verifica dell'operatività e per la determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti considerati non operativi

Le colonne 1, 2 e 3 del presente prospetto devono essere compilate dalle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, con esclusione dei seguenti soggetti:

- a) quelli che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività;
- b) quelli che si trovano nel primo periodo d'imposta;
- c) le società in amministrazione controllata e straordinaria;
- d) le società esercenti pubblici servizi di trasporto;
- e) le società commerciali con un numero di soci non inferiori a 100.

La casella del **rigo RS18** va barrata qualora il soggetto attesti, con un'autocertificazione, secondo la cosiddetta "legge Bassanini" (cfr. legge n. 127 del 1997 e legge n. 191 del 1998), di possedere i requisiti di operatività; in tal caso il soggetto stesso non è tenuto alla compilazione del prospetto, fermo restando l'obbligo di conservare la predetta autocertificazione.

L'autocertificazione può essere utilizzata anche per attestare di non possedere i requisiti di operatività; anche in tal caso va barrata la predetta casella e il soggetto può limitarsi a compilare le sole colonne 4 e 5 del prospetto.

Nel **rigo RS19, colonna 1**, va indicato il valore dei beni di cui all'articolo 53, comma 1, lett. c), del Tuir, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti, esclusi quelli di natura commerciale e i depositi bancari.

Nel **rigo RS20, colonna 1**, va indicato il valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell'art. 8 bis, primo comma, lett. a), del D.P.R. n. 633 del 1972, anche in locazione finanziaria.

Nel **rigo RS21, colonna 1**, va indicato il valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.

Relativamente alle immobilizzazioni materiali e immateriali, si precisa che sono escluse quelle in corso nonché gli acconti.

I valori dei beni e delle immobilizzazioni, da riportare nei rigli da RS19 a RS21, vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti. Ai fini del computo di dette medie, il valore dei beni e delle immobilizzazioni acquistati o ceduti nel corso di ciascun esercizio dovrà essere ragguagliato al periodo di possesso.



---

**26.4**

---

**26.5**

---

**26.6**

**Istruzioni per la compilazione****UNICO 2002** - Società di persone

Ai fini della determinazione del valore dei beni, si applica l'art. 76, comma 1, del Tuir. Il valore dei beni condotti in locazione finanziaria è costituito dal costo sostenuto dall'impresa cedente ovvero, in mancanza di documentazione, dalla somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal contratto.

Nel **rigo RS22, colonna 2**, va indicata la somma degli importi determinati applicando le percentuali di cui all'art. 30, comma 1, della legge n. 724 del 1994, prestampate nel prospetto, in corrispondenza dei valori indicati in colonna 1.

Nel **rigo RS22, colonna 3**, vanno indicati i ricavi, gli incrementi di rimanenze e i proventi, esclusi quelli straordinari, assunti in base alle risultanze medie del conto economico dell'esercizio e dei due precedenti.

Per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'art. 79 (contabilità semplificata), gli elementi patrimoniali e reddituali di cui sopra dovranno essere desunti dalle scritture contabili e, qualora sia tenuto, dal libro degli inventari.

Qualora nel **rigo RS22** l'importo indicato in colonna 3 sia inferiore a quello di colonna 2, il soggetto è considerato non operativo (salva la prova contraria).

In tal caso, il reddito imponibile minimo è determinato applicando al valore dei medesimi beni considerati ai fini della compilazione di colonna 1, posseduti nell'esercizio e da indicare nella colonna 4, le percentuali previste dall'art. 30, comma 3, della legge n. 724 del 1994 prestampate nel prospetto.

Ai fini dell'adeguamento del reddito da dichiarare, tenuto conto che la normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, i soggetti interessati dovranno procedere al raffronto tra il reddito imponibile minimo indicato nel **rigo RS22, colonna 5**, e la somma tra il reddito indicato nella colonna 2 del rigo RN1 (o del rigo RN2) e l'importo di rigo RN10, colonna 2, del Quadro RN, aumentata dei proventi esenti, dei proventi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o di imposte sostitutive che non concorrono a formare il reddito (questi ultimi importi vanno indicati nel **rigo RS23**, compreso il reddito detassato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001).

Se tra i due termini posti a raffronto, il primo risulta superiore al secondo, l'adeguamento al reddito imponibile minimo è operato integrando il reddito di colonna 2 del rigo RN1 (o RN2) del Quadro RN di un importo pari alla differenza dei due predetti termini.

**Detassazione  
del reddito  
(art. 4 della legge  
n. 383/2001)**

Il prospetto deve essere compilato dai soggetti che, in alternativa alle agevolazioni fiscali richiamate dall'art. 5, commi 1 e 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, optano per l'applicazione delle disposizioni dell'art. 4 di tale legge, per effetto delle quali è escluso dall'imposizione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento degli investimenti agevolabili ai sensi del comma 4 di tale articolo, realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore di detta legge (25 ottobre 2001), successivamente alla data del 30 giugno 2001, e nell'intero periodo d'imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

In ciascun periodo d'imposta gli investimenti vanno assunti al netto dei relativi disinvestimenti, calcolati con riferimento al corrispettivo dei beni strumentali ceduti nei medesimi periodi d'imposta ovvero al valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore o del lavoratore autonomo ovvero assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o dell'attività di lavoro autonomo, ancorché gli stessi siano stati acquistati usati.

Fruiscono dell'agevolazione anche i soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge, hanno iniziato l'attività da meno di cinque periodi d'imposta. In tal caso, ai fini della media, si fa riferimento al volume degli investimenti effettuati in tutti i periodi d'imposta precedenti a quello di applicazione dell'agevolazione, con esclusione, anche in questo caso, del valore più alto.



L'agevolazione si applica anche alle spese sostenute per servizi, utilizzabili dal personale, di assistenza negli asili nido ai bambini di età inferiore a tre anni, e alle spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale. A questo importo si aggiunge anche il costo del personale impegnato nell'attività di formazione e aggiornamento, fino a concorrenza del 20 per cento del volume delle relative retribuzioni complessivamente corrisposte in ciascun periodo d'imposta.

Nel presente prospetto vanno indicati:

- nel **rigo RS24**, il costo complessivo sostenuto nel periodo d'imposta in corso alla data del 25 ottobre 2001, successivamente alla data del 30 giugno 2001, per la realizzazione degli investimenti, assunto al netto dei relativi disinvestimenti;
- nei **righe da RS25 a RS29**, gli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, al netto dei relativi disinvestimenti. Se in un periodo d'imposta non sono stati realizzati investimenti o se l'ammontare delle ces-



**26.7**



**Prospetto di ride-  
terminazione del  
reddito agevolato  
(art. 2, comma  
11-bis, della legge  
n. 133/1999)**

**Istruzioni per la compilazione**

**UNICO 2002 - Società di persone**

sioni di beni strumentali supera il costo degli investimenti realizzati, l'importo da indicare in tali righe è pari a zero. Ai fini del calcolo della media devono essere considerati anche tali periodi e può essere escluso il periodo in cui l'investimento è stato maggiore;

- nel **rigo RS30**, il 50 per cento della differenza tra l'importo di rigo RS24 e la media degli importi indicati nei righe da RS25 a RS29 (con esclusione del periodo in cui l'investimento è stato maggiore); tale importo, che rappresenta l'ammontare del reddito agevolato, va indicato nel rigo RD5, o RE 17, o RF42, ovvero RG20;
- nel **rigo RS31**, il 50 per cento delle spese sostenute per servizi utilizzabili dal personale, di assistenza negli asili nido ai bambini di età inferiore a tre anni, **colonna 1**, e di quelle sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale, compreso il costo del personale impegnato nell'attività di formazione e aggiornamento, fino a concorrenza del 20 per cento del volume delle relative retribuzioni complessivamente corrisposte nel periodo d'imposta, **colonna 2**. Gli importi delle colonne 1 e 2, che rappresentano l'ammontare del reddito agevolabile, vanno indicati nel rigo RD5, o RE 17, o RF42, ovvero RG20 unitamente al reddito agevolato per investimenti di cui al rigo RS30.

I soggetti che nel secondo periodo d'imposta precedente si sono avvalsi delle disposizioni di cui all'art. 2, commi da 8 a 12, della legge n. 133 del 1999 e che, per effetto del comma 11-bis di tale articolo, hanno l'obbligo di rideterminare il reddito assoggettato ad aliquota ridotta, devono indicare:

- nel **rigo RS32**, l'importo degli investimenti netti effettuati nel secondo periodo d'imposta precedente, di cui al rigo RS27 del Mod. UNICO 2000 Società di persone, ovvero, se è stato applicato nel periodo precedente il citato comma 11 bis, quello di cui al rigo RS34 del modello UNICO 2001 Società di Persone;
- nel **rigo RS33**, il corrispettivo conseguito dalla cessione, effettuata nel periodo d'imposta, dei beni oggetto degli investimenti che hanno concorso a formare l'importo indicato nel rigo RS25 del Mod. UNICO 2000 Società di persone e il valore normale di detti beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o destinati a strutture situate all'estero, nel medesimo periodo;
- nel **rigo RS34**, il costo sostenuto nel periodo d'imposta per l'effettuazione di investimenti di cui al comma 8 dell'art. 2 della legge n. 133 del 1999, fino a concorrenza dell'importo di rigo RS33;
- nel **rigo RS35**, l'importo risultante dalla seguente operazione:  $RS32 - RS33 + RS34$ ;
- nel **rigo RS36**, l'incremento del patrimonio netto effettuato nel secondo periodo d'imposta precedente, di cui al rigo RS30 del Mod. UNICO 2000 Società di persone, rideterminato tenendo conto dell'intero importo dei conferimenti, ovvero, se è stato applicato nel periodo precedente il citato comma 11 bis, quello di cui al rigo RS38 del modello UNICO 2001 Società di Persone;
- nel **rigo RS37**, l'importo del patrimonio netto attribuito a qualsiasi titolo ai soci o partecipanti nel periodo d'imposta, fino a concorrenza dell'importo di rigo RS36;
- nel **rigo RS38**, l'importo dei conferimenti in denaro effettuati e degli utili accantonati nel periodo d'imposta, fino a concorrenza dell'importo di rigo RS37. L'importo dei conferimenti effettuati nel periodo d'imposta deve essere ragguagliato all'intervallo di tempo compreso tra la data di versamento e quella di chiusura del periodo stesso;
- nel **rigo RS39**, l'importo risultante dalla seguente operazione:  $RS36 - RS37 + RS38$ ;
- nel **rigo RS40**, il minore tra l'importo di rigo RS35 e quello di rigo RS39 o, per i soggetti in contabilità semplificata, l'importo di rigo RS35;
- nel **rigo RS41**, il minore tra i seguenti importi:
  - quello del rigo RS40 del presente modello;
  - quello del rigo RN1 colonna 2 ovvero RN2 colonna 2 del Mod. UNICO 2000 Società di persone;
  - quello eventualmente rideterminato ed esposto nel rigo RS41 del Mod. UNICO 2001 Società di persone.



L'importo individuato corrisponde al reddito, da comunicare ai soci, al fine della verifica dell'esclusione, relativamente al 1999, dall'applicazione dell'aliquota ridotta.

I soggetti che nel periodo d'imposta precedente si sono avvalsi delle disposizioni di cui all'art. 2, commi da 8 a 12, della legge n. 133 del 1999 e che, per effetto del comma 11-bis di tale articolo, hanno l'obbligo di rideterminare il reddito assoggettato ad aliquota ridotta, devono indicare:

- nel **rigo RS42**, l'importo degli investimenti netti effettuati nel periodo d'imposta precedente, di cui al rigo RS26 del Mod. UNICO 2001 Società di persone;
- nel **rigo RS43**, il corrispettivo conseguito dalla cessione, effettuata nel periodo d'imposta, dei beni oggetto degli investimenti che hanno concorso a formare l'importo indicato nel rigo



**26.8**



**Istruzioni per la compilazione****UNICO 2002 - Società di persone**

- RS24 del Mod. UNICO 2001 Società di persone e il valore normale di detti beni assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o destinati a strutture situate all'estero, nel periodo d'imposta relativo alla presente dichiarazione;
- nel **rigo RS44**, il costo sostenuto nel periodo d'imposta per l'effettuazione degli investimenti di cui al comma 8 dell'art. 2 della legge n. 133 del 1999, fino a concorrenza dell'importo di rigo RS43 per la parte non compresa nell'importo di rigo RS34;
  - nel **rigo RS45**, l'importo risultante dalla seguente operazione:  $RS42 - RS43 + RS44$ ;
  - nel **rigo RS46**, l'incremento del patrimonio netto effettuato nel periodo d'imposta precedente, di cui al rigo RS29 del Mod. UNICO 2001 Società di persone;
  - nel **rigo RS47**, l'importo del patrimonio netto attribuito a qualsiasi titolo ai soci o partecipanti nel periodo d'imposta per la parte non compresa nell'importo di rigo RS37 e fino a concorrenza del rigo RS46;
  - nel **rigo RS48**, l'importo dei conferimenti in denaro effettuati nel periodo d'imposta, ragguagliati al periodo compreso tra la data di versamento e quella di chiusura del periodo d'imposta stesso, e degli utili accantonati nel medesimo periodo, fino a concorrenza dell'importo di rigo RS47 per la parte non compresa nell'importo di rigo RS38;
  - nel **rigo RS49**, l'importo risultante dalla seguente operazione:  $RS46 - RS47 + RS48$ ;
  - nel **rigo RS50**, il minore tra l'importo di rigo RS45 e quello di rigo RS49 o, per i soggetti in contabilità semplificata, l'importo di rigo RS45;
  - nel **rigo RS51**, l'importo di rigo RN1, colonna 2 ovvero di rigo RN2, colonna 2, dell'UNICO 2001 Società di persone;
  - nel **rigo RS52**, il minore tra rigo RS51 e rigo RS50. Tale importo corrisponde al reddito, da comunicare ai soci, al fine della verifica dell'esclusione, relativamente al 2000, dall'applicazione dell'aliquota ridotta.

**Generalità**




Il quadro RU va utilizzato per l'indicazione e l'utilizzo dei crediti d'imposta concessi:

- alle piccole e medie imprese per gli investimenti innovativi e le spese di ricerca;
- ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- alle piccole e medie imprese operanti nelle aree situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento Cee n. 2052/88 (compreso l'Abruzzo) per l'assunzione di nuovi dipendenti;
- alle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio, di somministrazione di alimenti e bevande e alle imprese turistiche che acquistano determinati beni strumentali;
- alle imprese che acquistano strumenti per pesare;
- alle società di persone costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, che operano nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi;
- alle piccole e medie imprese con unità produttive ubicate in territori con tasso medio di disoccupazione superiore alla media nazionale e confinanti con le aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento Cee n. 2052/88 (compreso l'Abruzzo), nonché nelle aree di crisi situate in province con tasso di disoccupazione superiore del 20 per cento alla media nazionale, che hanno assunto nuovi dipendenti fino al 31.12.2000;
- ai datori di lavoro che nel periodo che nel periodo 1° ottobre 2000 - 31 dicembre 2003 incrementano la base occupazionale;
- alle imprese costruttrici o importatrici di veicoli nuovi di fabbrica per il riconoscimento, al venditore degli stessi, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;
- alle imprese costruttrici o importatrici di ciclomotori o motoveicoli nuovi di fabbrica per il riconoscimento, al venditore degli stessi, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;
- alle imprese costruttrici o importatrici di macchine e attrezzature agricole nuove di fabbrica per il riconoscimento, al venditore delle stesse, del contributo statale a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;
- alle imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli nuovi di fabbrica alimentati a gas metano o GPL, ovvero agli installatori di impianti di alimentazione a metano o a GPL;
- alle piccole e medie imprese, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui all'art. 17 della legge n. 317 del 1991 per ogni nuova assunzione di titolari di dottorato di ricerca o di possessori di altro titolo di formazione post-laurea, ovvero di laureati con esperienza nel settore della ricerca, nonché per ogni nuovo contratto per attività di ricerca commissionata a università e altri soggetti operanti nell'ambito della ricerca scientifica e per l'assunzione di oneri relativi a borse di studio per frequenza a corsi di dottorato di ricerca;



## **R27 - QUADRO RU - CREDITI D'IMPOSTA**

**27.1**



### Istruzioni per la compilazione

UNICO 2002 - Società di persone

- alle imprese che svolgono attività produttive nella regione Sardegna per maggiori costi di produzione conseguenti alla mancata attuazione del piano di metanizzazione;
- agli esercenti sale cinematografiche in sostituzione degli abbuoni previsti ai fini del versamento dell'imposta sugli spettacoli;
- alle imprese che, fino al 31.12.2000, hanno incrementato, la base occupazionale dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 488 del 1999.
- alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria, nelle aree territoriali svantaggiate individuate dalla Commissione CEE;
- ai gestori di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica;
- agli esercenti attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate, a seguito dell'applicazione della c.d. "carbon tax";
- a favore di esercenti alcune attività di trasporto merci, imprese pubbliche di trasporto, esercenti autoservizi e trasporti a fune (caro petrolio).

Un'apposita sezione del quadro è dedicata, inoltre, all'utilizzo, nel corso dell'esercizio, di eventuali crediti d'imposta non riportati specificamente in quanto non più in vigore.

Il quadro RU contiene, infine, il prospetto per l'indicazione della sospensione dei versamenti di imposta dei creditori verso l'EFIM.

Si precisano le seguenti regole di carattere generale applicabili ai soggetti che fruiscono dei benefici sopra indicati:

- il credito d'imposta, salvo espressa deroga, non dà diritto a rimborso (anche qualora non risulti completamente utilizzato);
- in caso di utilizzo del credito d'imposta non spettante o spettante in misura inferiore, si rendono applicabili le sanzioni previste a seguito della liquidazione delle imposte ai sensi dell'art. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo del credito indebitamente utilizzato - art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471);
- i crediti di imposta possono essere utilizzati a compensazione degli importi da versare a titolo di imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358.

Si fa presente che i crediti d'imposta possono essere utilizzati anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997; pertanto il contribuente, oltre a riportare gli impieghi effettuati a riduzione dei versamenti delle imposte specificatamente individuate dalle norme istitutive delle singole agevolazioni, deve anche indicare quelli effettuati in compensazione sul modello di pagamento unificato F24. Per alcuni crediti di più recente istituzione l'unica modalità di utilizzo è quella di compensazione nel Mod. F24.

### Redazione del quadro in lire o in euro


**Per quanto riguarda la valuta adottata per la redazione della dichiarazione, nella compilazione del presente quadro dovranno in ogni caso essere effettuate delle conversioni; infatti in caso di adozione dell'euro per la redazione della dichiarazione dovranno essere convertiti in tale valuta i riporti del periodo precedente e quella parte degli utilizzi espressa in lire, nonché il credito concesso o maturato ove lo stesso non risulti già in euro; viceversa, in caso di scelta di redazione della dichiarazione in lire, dovranno essere convertiti in quest'ultima valuta, moltiplicando per 1936,27, gli utilizzi espressi in valuta euro, in particolare quelli indicati nel modello di pagamento F24 successivi all'1.1.2002. Naturalmente il contribuente provvederà a convertire in euro gli importi del credito residuo ai fini dell'utilizzo successivo alla presente dichiarazione che dovrà necessariamente essere espresso definitivamente in euro.**

I primi due prospetti devono essere compilati dalle piccole e medie imprese, così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 (pubblicato nella G.U. n. 229 del 1° ottobre 1997) e 23 dicembre 1997 (pubblicato nella G.U. n. 34 dell'11 febbraio 1998), a cui è stato concesso il credito di imposta previsto dagli articoli 5, 6 e 8 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come integrata dall'art. 3 della legge 7 agosto 1997, n. 266.


Si fa presente che detto credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza - e quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato - nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio ai sensi della comunicazione del Ministero competente, oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo.

Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo di imposta nel corso del quale il credito è concesso; l'eccedenza è computata in diminuzione dell'imposta sostitutiva sopra menzionata relativa ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ov-

**Credito d'imposta concesso a favore delle piccole e medie imprese, ai sensi degli art. 5, 6 e 8 della legge n. 317 del 1991**



**27.2**



**Istruzioni per la compilazione****UNICO 2002** - Società di persone

vero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dai versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato. Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine sono stati istituiti i codici tributo da indicare nella colonna "importi a credito compensati" del Modello di pagamento F 24: 6713 – credito d'imposta – Agevolazione per investimenti innovativi – Artt. 5 e 6, L. 317/1991; 6714 – credito d'imposta – Agevolazione per spese di ricerca – Art. 8, L. 317/91.**

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della citata legge n. 317 del 1991, il credito d'imposta di cui agli artt. 5, 6 e 8 rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile, vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità art. 55, comma 3, lett. b) del Tuir".

**Credito d'imposta concesso per investimenti innovativi (artt. 5 e 6 della legge n. 317 del 1991)**




Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU1, colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo RU6, colonne 2, 3, 4 e 5 del Mod. UNICO/RU/2001;
- nel **rigo RU2**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; **quantunque la norma agevolativa non sia più operativa, l'indicazione riguarderà i casi in cui il provvedimento di concessione su istanze pregresse sia stato adottato o comunicato nel medesimo periodo d'imposta;**
- nel **rigo RU3**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1, utilizzati ai fini del versamento dell'IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU4**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1 e del rigo RU2, utilizzati ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU5**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU1 e del rigo RU2, utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU6, colonna 2**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU1 e la somma degli importi dei rigi RU3, RU4 e RU5 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.
- nel **rigo RU6, colonna 3**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU1 e la somma degli importi dei rigi RU3, RU4 e RU5 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione ma non oltre il secondo; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU6, colonna 4**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU1 e la somma degli importi dei rigi RU3, RU4 e RU5 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU6, colonna 5**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU2 e la somma degli importi dei rigi RU4 e RU5 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

**Credito d'imposta concesso per le spese di ricerca (art. 8 della legge n. 317 del 1991)**

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU7, colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo RU12, colonne 2, 3, 4 e 5 del Mod. UNICO/RU/2001;



**Istruzioni per la compilazione**

UNICO 2002 - Società di persone

- nel **rigo RU8**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; **quantunque la norma agevolativa non sia più operativa, l'indicazione riguarderà i casi in cui il provvedimento di concessione su istanze pregresse sia stato adottato o comunicato nel medesimo periodo d'imposta;**
- nel **rigo RU9**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito residuo di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU7, utilizzati a compensazione dell'IVA relativa al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.
- nel **rigo RU10**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU7 e del rigo RU8, utilizzati ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU11**, distintamente per ognuna delle **colonne 1, 2, 3, 4 e 5**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU7 e del rigo RU8, utilizzati in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU12, colonna 2**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU7 e la somma degli importi dei rigi RU9, RU10 e RU11 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU12, colonna 3**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU7 e la somma degli importi dei rigi RU9, RU10 e RU11 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU12, colonna 4**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU7 e la somma degli importi dei rigi RU9, RU10 e RU11 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU12, colonna 5**, la differenza tra l'ammontare della corrispondente colonna di rigo RU8 e la somma degli importi dei rigi RU10 e RU11 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

**Credito d'imposta concesso ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi (art. 20 del D.L.n. 331/93 - art. 1 D.L. 265/2000 - art. 23 L. 388/2000)**

**Il regime delle agevolazioni in forma di credito d'imposta a favore delle imprese titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente (taxi, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone) è stato modificato dall'art. 1 del D.L. 26 settembre 2000, n. 265, convertito con modificazioni dalla legge n. 343 del 23 novembre 2000 e dall'art. 23 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.**


Con la prima di dette norme sono state dettate disposizioni a favore di titolari di licenza comunale per l'esercizio del servizio di taxi, nonché di altri soggetti assimilati per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine di compensare tramite credito d'imposta le variazioni dell'incidenza sul prezzo al consumo del gasolio per autotrazione derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio a decorrere dal 1° settembre 2000 e fino al 31 dicembre 2000; la procedura per la concessione del beneficio è stata espletata nel corso del 2001.

Con l'art. 23 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in vigore dal 1° gennaio 2001, è stato sostituito il punto 12 della tabella A) allegata al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo Unico delle accise) concernente le agevolazioni concesse sui carburanti impiegati per l'azionamento delle autovetture pubbliche da piazza. L'agevolazione, prima limitata ai veicoli alimentati a benzina o GPL, è stata estesa, dal 1° gennaio 2001, anche a quelli alimentati a gasolio e a metano.

Con riguardo al beneficio per l'azionamento delle autovetture pubbliche da piazza, continueranno ad applicarsi, in quanto compatibili con la nuova formulazione della norma age-



**27.3**



**Istruzioni per la compilazione**

UNICO 2002 - Società di persone

volativa, le modalità fissate nei decreti ministeriali 29 marzo 1994 e 27 settembre 1995. I soggetti interessati devono indicare, a pena di decadenza - quindi anche nel caso in cui esso non venga utilizzato - il credito concesso per l'anno 2001 nel presente quadro RU. Il credito, limitatamente al beneficio concesso in applicazione della normativa vigente fino al 31 dicembre 2000, poteva essere fatto valere ai fini del versamento dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per il periodo d'imposta con riferimento al quale il credito era concesso, nonché per il versamento delle ritenute alla fonte operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo.


Lo stesso credito, quale che sia la norma istitutiva, può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997; peraltro a seguito della disposizione introdotta con l'art. 23 della legge n. 388 del 2000, tale modalità di utilizzo è l'unica possibile per le nuove concessioni ai sensi della normativa vigente dal 1° gennaio 2001 nonché per il recupero della eccedenza, salvo che non si richieda il rilascio di buoni d'imposta da parte delle circoscrizioni doganali competenti per territorio ai sensi del D.M. 27 settembre 1995.

Ai fini della compensazione sono stati istituiti i seguenti codici tributo da indicare nella colonna "importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6715 - credito d'imposta - agevolazione per titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente Art. 20, D.L. 331/1993, convertito dalla L. 427/1993; 6731 - credito d'imposta derivante dalle variazioni dell'incidenza del prezzo al consumo del gasolio per autotrazione - Art. 1 decreto legge n. 265 del 26.9.2000.

Il credito d'imposta in questione e il buono d'imposta, che antecedentemente all'introduzione della norma recata dall'art. 23 della legge n. 388 del 2000 concorrevano alla formazione del reddito imponibile, in forza della norma stessa, a partire da quelli concessi dal 1° gennaio 2001, non concorrono alla formazione del reddito imponibile e non vanno considerati ai fini del rapporto di cui all'art. 63 del Tuir.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU13**, l'ammontare del credito d'imposta residuo risultante dal rigo RU18 del Mod. UNICO/RU/2001;
- nel **rigo RU14**, l'ammontare del credito d'imposta spettante, determinato dalla circoscrizione doganale alla quale il titolare di licenza o autorizzazione ha presentato l'istanza di concessione;
- nel **rigo RU15, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU13 e di rigo RU14, utilizzato per il versamento delle ritenute alla fonte sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi di lavoro autonomo la cui scadenza è successiva alla data di presentazione della precedente dichiarazione e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione; per i crediti concessi in applicazione della norma recata dall'art. 23 della legge n. 388 del 2000 non è applicabile tale modalità di compensazione;
- nel **rigo RU15, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU13 e di rigo RU14, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione; per i crediti concessi in applicazione della norma recata dall'art. 23 della legge n. 388 del 2000 non è applicabile tale modalità di compensazione;
- nel **rigo RU15, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU13 e di rigo RU14, utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; per i crediti concessi in applicazione della norma recata dall'art. 23 della legge n. 388 del 2000 non è applicabile tale modalità di compensazione;
- nel **rigo RU15, colonna 4**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU13 e di rigo RU14, utilizzato in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU16**, la differenza tra la somma dei rigi RU13 e RU14 e la somma degli importi indicati nel rigo RU15, colonne 1, 2, 3 e 4;
- nel **rigo RU17**, l'ammontare, anche parziale, del credito d'imposta residuo per il quale si chiede il rilascio del buono d'imposta;
- nel **rigo RU18**, la differenza tra l'importo di rigo RU16 e quello di rigo RU17, che potrà essere utilizzata in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione.



**Credito d'imposta alle piccole e medie imprese per le nuove assunzioni (art. 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)**

**Incentivi al settore del commercio e del turismo per l'acquisto di beni strumentali (art. 11 della legge n. 449 del 1997)**

**Istruzioni per la compilazione**

**UNICO 2002** - Società di persone

L'art. 4 della legge n. 449 del 1997 ha previsto un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese così come definite dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 18 settembre 1997 e 23 dicembre 1997, che assumono nuovi dipendenti nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1997 e il 31 dicembre 2000. Le modalità di concessione sono state disciplinate con il D.M. 3 agosto 1998 n. 311.

Le imprese devono operare nelle aree comunque situate nei territori di cui all'obiettivo 1 del Reg. Cee n. 2052/88, compreso l'Abruzzo (decisione n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997 della Commissione delle Comunità Europee). Circa le modalità di riconoscimento, determinazione e utilizzo del credito di imposta si rinvia alla circolare 18 settembre 1998 n. 219/E.

Il credito di imposta può essere fatto valere ai fini dei versamenti, a saldo ed in acconto, dell'IVA e dell'imposta sostitutiva di cui al D.lgs. n. 358 del 1997.

Il credito d'imposta può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24: "6700 - Credito d'imposta - Incentivi per le piccole e medie imprese - Art. 4, L. 449/97".**

Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile, ma rileva ai fini della determinazione del rapporto di cui all'art. 63, comma 1, del Tuir riguardante la deducibilità degli interessi passivi e delle c.d. spese generali.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU19**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione di cui al rigo RU22 del Mod. UNICO/RU/2001;
- nel **rigo RU20**, l'ammontare del credito d'imposta concesso nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; **per quanto il credito spetti con riferimento alle assunzioni effettuate fino al 31.12.2000, la previsione del rigo in questione si rende necessaria per tutti i casi in cui la comunicazione di ammissione al beneficio da parte del Centro di servizio di Pescara, prevista dall'art. 6 del D.M. 3.8.1998 non sia pervenuta in tempo utile per consentire l'esposizione del credito nella precedente dichiarazione;**
- nel **rigo RU21, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU19 e di rigo RU20 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU21, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU19 e di rigo RU20 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU21, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui alla somma di rigo RU19 e di rigo RU20 utilizzato in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU22**, la differenza fra la somma dei rigi RU19 e RU20 e la somma degli importi indicati nel rigo RU21, colonne 1, 2, e 3, che potrà essere utilizzata ai fini dei versamenti, dell'Iva, dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, successivamente alla data di presentazione della presente dichiarazione e anche in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997.

L'art. 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 prevede un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese del settore della vendita al dettaglio, della somministrazione di alimenti e bevande e del turismo, per l'acquisto di beni strumentali limitatamente al "Gruppo XIX" e alla categoria "Attività non precedentemente specificate" - "Altre attività" di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento approvata con D.M. 31 dicembre 1988 e successive modificazioni, esclusi i beni concernenti autoveicoli, autoveicoli, motoveicoli, edifici, costruzioni e fabbricati di qualsiasi tipologia.

Con la norma recata dagli articoli 53 e 54, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'agevolazione in questione è stata estesa, con decorrenza 1° gennaio 1999, rispettivamente, agli acquisti di programmi informatici e di sistemi di pagamento con moneta elettronica e, con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione, al settore della vendita all'ingrosso.

Con effetto dal 1° gennaio 2000 l'agevolazione è stata estesa, ai sensi dell'art. 7, comma 17, lett. a) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, alle rivendite di generi di monopolio operanti in base a concessione amministrativa. Sempre con effetto dal 1° gennaio 2000, ai sensi dell'art. 7, comma 17, lett. b) della legge n. 488 del 1999, è prevista l'individuazione, a mezzo di decreto interministeriale industria, finanze e tesoro, dei beni strumentali alle attività di impresa sopra indicate, destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, per l'acquisto dei quali è possibile beneficiare del credito d'imposta.

Il credito di imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è concesso. Tale credito può essere fatto



---

**27.4**



---

**27.5**

**Istruzioni per la compilazione****UNICO 2002** - Società di persone

valere ai fini del pagamento e dell'imposta sostitutiva di cui al D.lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione dell'imposta sostitutiva sopra menzionata relativa ai periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dai versamenti dell'Iva successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.

Detto credito può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine bisogna tener presente che precedentemente era stato istituito il codice tributo: "6703 - Credito d'imposta - Incentivi fiscali per il commercio - Art. 11, L. 449/97".**



**A seguito del trasferimento alle regioni delle risorse finanziarie relative al beneficio in questione, avvenuto ai sensi dell'art. 3 del DPCM 26 maggio 2000, è stato istituito il codice tributo da utilizzare nel modello di pagamento F24: 3887 - Credito d'imposta - incentivi fiscali per il commercio - art. 11 Legge n. 449/1997 - Regioni e Province autonome.**

Il credito d'imposta in questione rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile, vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir)".

**Con la circolare n. 1061 del 5 aprile 2001 (Min. Industria) sono state fornite le necessarie indicazioni per l'attivazione dell'intervento e definito lo schema da utilizzare per l'accesso ai benefici da parte delle imprese aventi sede nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome.**

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU23, colonne 1, 2 e 3**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo RU28, colonne 1, 2 e 3 del Mod UNICO/RU/2001;
- nel **rigo RU24**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU25, colonne 1, 2 e 3**, l'ammontare del credito di cui al rigo RU23, utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU26, colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU23 e del rigo RU24, utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU27, colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del RU23 e del rigo RU24, utilizzati in compensazione, ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997, per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU28, colonna 1**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU23 e la somma degli importi dei rigi RU25, RU26, RU27, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva sopra menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU28, colonna 2**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU23 e la somma degli importi dei rigi RU25, RU26, RU27, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo: con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU28, colonna 3**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU23 e la somma degli importi dei rigi RU25, RU26, RU27, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo: con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU28, colonna 4**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU24 e la somma degli importi dei rigi RU26 e RU27, della medesima colonna che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997.



**Credito d'imposta per l'acquisto di strumenti per la pesatura (art. 1 della legge 25 marzo 1997, n. 77)**

**Istruzioni per la compilazione**

**UNICO 2002** - Società di persone

La legge n. 77 del 25 marzo 1997, concede alle imprese un credito d'imposta per l'acquisto di strumenti per la pesatura che sostituisce il contributo in conto capitale già previsto dalla legge 27 marzo 1987, n. 121.

Il credito d'imposta deve essere indicato a pena di decadenza nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il credito è concesso, oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo. Tale credito può essere fatto valere ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione dell'imposta sostitutiva sopra menzionata relativa ai periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi d'imposta, dei versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è stato indicato.

Il credito in questione può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6717 - Credito d'imposta - Agevolazione per l'acquisto di strumenti per la pesatura - Art. 1, L. 77/1997.**

Detto credito rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile, vedere in **Appendice** la voce "Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir)".


Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU29, colonne 1, 2 e 3**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo RU34, colonne 1, 2 e 3 del Mod UNICO/RU/2001;
- nel **rigo RU30**, l'ammontare del credito concesso nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU31, colonne 1, 2 e 3**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU29, utilizzati a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU32, colonne 1, 2, 3, e 4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU29 e del rigo RU30, utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU33, colonne 1, 2, 3, e 4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU29 del rigo RU30, utilizzati in compensazione, ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997, per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU34, colonna 1**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU29 e la somma degli importi dei rigi RU31, RU32, RU33, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU34, colonna 2**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU29 e la somma degli importi dei rigi RU31, RU32, RU33, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU34, colonna 3**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU29 e la somma degli importi dei rigi RU31, RU32, RU33, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU34, colonna 4**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU30 e la somma degli importi dei rigi RU32 e RU33 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il quarto; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997.



---

**27.6**



**Credito di imposta  
per la promozione  
dell'imprenditoria  
femminile  
(art. 5 della legge  
25 febbraio  
1992, n. 215)**

**Istruzioni per la compilazione**

**UNICO 2002** - Società di persone

In forza della legge 25 febbraio 1992, n. 215, a favore delle società di persone costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne, rientranti nella definizione comunitaria di piccola impresa, costituite in data successiva al 21 marzo 1992, che operino nei settori dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio, del turismo e dei servizi, è prevista la concessione, in luogo dei contributi di cui all'art. 4 della legge citata, di un credito di imposta (art. 5).

Le modalità di concessione dell'agevolazione in questione sono disciplinate dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 5 dicembre 1996, n. 706 e 9 febbraio 1998.

Detto credito deve essere indicato, a pena di decadenza, e quindi anche nel caso in cui non venga utilizzato, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è concesso il beneficio; esso può essere fatto valere ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva di cui al D.lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, fino a concorrenza delle imposte dovute per il periodo di imposta nel corso del quale il credito è concesso; l'eventuale eccedenza è computata in diminuzione delle imposte relative ai periodi di imposta successivi ma non oltre il quarto, ovvero è computata in diminuzione, nei medesimi periodi di imposta, dei versamenti dell'IVA successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il credito è indicato.

Il credito in questione può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine è stato istituito il codice tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6718 - Credito d'imposta - Agevolazioni per la promozione della imprenditoria femminile - art. 5, L. 215/1992.**

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, richiamato dall'art. 5 della legge n. 215 del 1992, il credito di imposta in questione rileva ai fini della determinazione del reddito imponibile, vedere in Appendice la voce "Contributi o liberalità (art. 55, comma 3 lett. b) del Tuir)".




A seguito dell'abrogazione dell'art. 5 della legge 25 febbraio 1992, n. 215 disposta a norma dell'art. 23 del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 314, con effetto dall'entrata in vigore del citato art. 23 è cessata la possibilità di beneficiare dell'agevolazione con le modalità del credito d'imposta.

Nel prospetto va indicato:

- nel **rigo RU35, colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione e rilevati dal rigo RU40, colonne 1, 2, 3 e 4 del Mod UNICO/RU/2001;
- nel **rigo RU36, colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU35 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'IVA dovuti successivamente alla data di presentazione della precedente dichiarazione dei redditi e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU37, colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU35, utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU38, colonne 1, 2, 3 e 4**, gli ammontari del credito di cui alle corrispondenti colonne del rigo RU35, utilizzati in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU39, colonna 2**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU35 e la somma degli importi dei rigi RU36, RU37 e RU38 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente al periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce la presente dichiarazione; con riferimento allo stesso periodo d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU39, colonna 3**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU35 e la somma degli importi dei rigi RU36, RU37 e RU38 della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il secondo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997;
- nel **rigo RU39, colonna 4**, la differenza fra l'ammontare della corrispondente colonna del rigo RU35 e la somma degli importi dei rigi RU36, RU37 e RU38, della medesima colonna, che può essere utilizzata a compensazione dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata, relativamente ai periodi d'imposta successivi a quello cui si riferisce la presente dichiarazione, ma non oltre il terzo; con riferimento agli stessi periodi d'imposta tale differenza può essere utilizzata anche in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997;





**27.7**







**27.8**



**Istruzioni per la compilazione****UNICO 2002** - Società di persone

- nel **rigo RU41**, l'ammontare del credito d'imposta spettante nel periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;
- nel **rigo RU42, colonna 1**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU40 e RU41 utilizzato a compensazione dei versamenti dell'Iva dovuti nel periodo d'imposta e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione; per i crediti spettanti ai sensi dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000, non è applicabile tale modalità di compensazione;
- nel **rigo RU42, colonna 2**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU40 e RU41 utilizzato a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, il cui obbligo di versamento è previsto entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione; per i crediti spettanti ai sensi dell'art. 7 della legge n. 388 del 2000, non è applicabile tale modalità di compensazione;
- nel **rigo RU42, colonna 3**, l'ammontare del credito di cui ai rigi RU40 e RU41 utilizzato in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997 per i versamenti il cui obbligo è previsto entro il termine di presentazione della presente dichiarazione;
- nel **rigo RU43**, l'ammontare del credito residuo risultante dalla differenza tra la somma dei rigi RU40 e RU41 e la somma degli importi indicati al rigo RU42 colonne 1, 2 e 3 che potrà essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997; questa modalità potrà essere adottata, per uniformità, nell'utilizzo del complessivo credito residuo, pur sussistendo la possibilità, limitatamente alla quota di credito maturato ai sensi della legge n. 448 del 1998, dello scomputo diretto dei versamenti dell'IVA e dell'imposta sostitutiva innanzi menzionata.

La presente sezione accoglie una serie di benefici previsti da disposizioni agevolative susseguitesi nel tempo, alcune delle quali non più operative per nuove concessioni ma che possono comunque presentare residui di crediti riportati perché non hanno trovato capienza di utilizzo nei precedenti periodi.

Beneficiano dei crediti di imposta in questione le imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli o di autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all'art. 54, comma 1, lett. a) e c) del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di autoveicoli con trazione elettrica, nonché di ciclomotori o motoveicoli di cui, rispettivamente, agli art. 52 e 53 del citato decreto, come integrati dall'art. 1, comma 4, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994.

Detti crediti hanno riguardato – in occasione dell'acquisto in Italia di veicoli nuovi di fabbrica, anche in locazione finanziaria, ovvero di ciclomotori e motoveicoli nuovi di fabbrica, da parte delle persone fisiche, anche non residenti, che consegnano per la rottamazione analoghi beni usati aventi determinati requisiti – le imprese costruttrici o importatrici le quali hanno riconosciuto al venditore l'importo del contributo statale previsto dagli artt. 29 del D.L. n. 669 del 1996, convertito dalla L. n. 30 del 1997, 1 del D.L. n. 324 del 1997, convertito dalla L. n. 403 del 1997, 22 della L. n. 266 del 1997, 6 della legge n. 140 del 1999 e 54 della legge n. 488 del 1999. Si ricorda che l'agevolazione relativa alle autovetture o autoveicoli per trasporto promiscuo ha avuto termine nel corso dell'anno 1998.

Il credito relativo agli acquisti di autoveicoli con trazione elettrica continua a maturare nei limiti della copertura finanziaria disponibile; quello relativo all'acquisto di ciclomotori e motoveicoli a trazione elettrica è stato riconosciuto a partire dal 21.5.1999 e per la durata di 12 mesi; quello relativo all'acquisto di ciclomotori e motoveicoli conformi ai limiti di emissione previsti dall'art. 5 della Direttiva 97/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, è stato prorogato al 31 dicembre 2000. **L'art. 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha introdotto dal 2001 al 2003 il credito per l'acquisto e la trasformazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori elettrici e di biciclette a pedalata assistita.**

I crediti in questione possono essere utilizzati per il versamento delle ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente, e dell'Iva, dovuta anche in acconto, per l'esercizio in cui avviene il rilascio, da parte del pubblico registro automobilistico, dell'originale del certificato di proprietà del veicolo nuovo ovvero, in caso di ciclomotori, per l'esercizio nel corso del quale viene emessa la fattura di vendita, e per i successivi; inoltre, i crediti stessi possono essere utilizzati a compensazione dell'imposta sostitutiva di cui al D.lgs. n. 358 del 1997.

I crediti stessi possono essere fatti valere anche in compensazione ai sensi del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241; **a tal fine sono stati istituiti i codici tributo da indicare nella colonna "Importi a credito compensati" del modello di pagamento F24: 6712 – Credito d'imposta – Incentivi per la rottamazione di autovetture o di autoveicoli – Art. 29, D.L. 669/1996, convertito dalla L.30/1997 – Art. 1 D.L. 324/1997 convertito dalla L. 403/1997; 6710 – Credito d'imposta – Incentivi per la rottamazione di ciclomotori e motoveicoli – Art. 22 L. 226/1997.**


Le imprese interessate sono tenute a conservare, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, la documentazione che deve essere ad esse trasmessa dal venditore, individuata al comma 5 dell'art. 29 della L. n. 30 del 1997, in caso di cessione di veicoli ed al comma 6 dell'art. 22 della L. n. 266 del 1997 in caso di cessione di ciclomotori e motoveicoli.

**Credito di imposta a favore delle imprese costruttrici o importatrici di veicoli, ciclomotori e motoveicoli, spettante a fronte della rottamazione di analoghi beni usati (art. 29 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30; art. 1 del D.L. 25 settembre 1997, n. 324, convertito dalla legge 25 novembre 1997, n. 403; art. 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266; art. 6 della legge 11 maggio 1999, n. 140; art. 54, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488; art. 145, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388)**



---

**27.9**









---



**27.10**







**27.11**










---

**27.12**





---


**27.13**







**27.14**









---

**27.15**





---

**27.16**












<b>Regione</b>	<b>Percentuale base</b>	<b>Maggiorazione Piccole e Medie Imprese</b>	<b>Totale PMI</b>	<b>Totale altre imprese</b>
----------------	-------------------------	----------------------------------------------	-------------------	-----------------------------

<b>Aree in deroga</b>	<b>Percentuale base</b>	<b>Maggiorazione Piccole Imprese</b>	<b>Totale PI</b>	<b>Maggiorazione Medie Imprese</b>	<b>Totale MI</b>	<b>Totale altre imprese</b>
-----------------------	-------------------------	--------------------------------------	------------------	------------------------------------	------------------	-----------------------------














**27.17**








**27.18**





---

**27.19**








---

**27.20**



---


**27.21**





**R28 - MODULO RW - INVESTIMENTI ALL'ESTERO  
E TRASFERIMENTI DA, PER E SULL'ESTERO**


**28.1**







**28.2**









---

**28.3**

---


**28.4**



**R29 - QUADRO AC - COMUNICAZIONE  
DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO**

---

**29.1**







---

**29.2**

---

**29.3**

**R30 - QUADRO RX - COMPENSAZIONI - RIMBORSI**

---

**30.1**






---

**30.2**

---

**30.3**








---

**30.4**

---

**30.5**









### **R31. CRITERI GENERALI: VERSAMENTI - COMPENSAZIONE - RATEIZZAZIONE**

#### **31.1**



---








**31.2**









**31.3**

### **III. SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI**

---

- servizio telematico Entratel
  
- servizio telematico Internet



www.agenziaentrate.it

## 1. PERSONAL COMPUTER

---



## 2. PRODOTTI SOFTWARE

---

propria dichiarazione  
proprio modello

ziaentrate.it.

www.agen-

## 3. UTENTI ABILITABILI

---


**3.1**






possono assolvere a tale adempimento

incaricati



obbligati





---

**3.2**

chiarazione

propri versamenti

propria di-

---

**4. PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE**

---

---

**4.1**

propria dichiarazione

---

**4.2**

---

**4.3**

---





---

**4.4**

---

**4.5**

---

**4.6**

■  
■  
■  
■

## **5. SITUAZIONI ANOMALE**

---





---




**5.1**

---

**5.2**

---

**5.3**





<http://assistenza.finanze.it>

<http://uniconline.finanze.it>

**5.4**

## **6. INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL**

**6.1**

[www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

**6.2**

Importante:

**6.3**

servizio telematico Entratel



---

**6.4**

<http://assistenza.finanze.it>

## **7. INFORMAZIONI PARTICOLARI SUL SERVIZIO TELEMATICO INTERNET**

---

**7.1**

[uniconline.finanze.it](http://uniconline.finanze.it)

[unconline.finanze.it](http://unconline.finanze.it)

### Istruzioni per la compilazione

**UNICO 2002** - Società di persone

**ATTENZIONE:** Qualora il contribuente non residente sia un soggetto diverso da persona fisica e intenda trasmettere DIRETTAMENTE la propria dichiarazione, potrà avvalersi del servizio telematico Internet, previa attribuzione del Pincode.

Altrimenti, potrà avvalersi di un intermediario abilitato ovvero presentare la predetta dichiarazione tramite il proprio rappresentante fiscale in Italia, il quale conseguirà l'abilitazione al servizio telematico Internet od Entratel, in ragione dei requisiti posseduti.

È necessario usufruire dei servizi di un qualunque *Internet* Service Provider.

### Accesso al servizio

Il Pincode viene assegnato a ciascun utente e lo identifica unitamente al codice fiscale.

### Pincode

Viene utilizzato in particolare:

- durante la predisposizione del file da trasmettere, per calcolare il codice di riscontro della dichiarazione;
- per accedere ai servizi disponibili via Web (informazioni anagrafiche, consultazione delle ricevute, comunicazione delle richieste di accredito del rimborso, registrazione telematica dei contratti di locazione ed affitto di beni immobili, presentazione delle dichiarazioni di inizio, variazione, cessazione di attività).

L'utilizzo è quindi strettamente personale e occorre conservare tale informazione con una certa cura.

### Assistenza

È possibile contattare uno dei Call Center dell'Agenzia delle Entrate. I numeri telefonici e l'orario del servizio sono disponibili nel sito [www.agenziaentrate.gov.it](#), dove è possibile consultare la voce "**Ti aiuto? Domande più frequenti**", che contiene le pagine informative con le soluzioni ai problemi più frequenti (FAQ).

### Comunicazioni di avvenuta presentazione.

È la ricevuta che attesta l'esito dell'elaborazione effettuata dall'Agenzia sui dati pervenuti e, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

### Chiavi asimmetriche

È la sigla che si usa per indicare la coppia di chiavi, di cui il primo elemento è privato e il secondo pubblico.

### Pincode

È una sequenza di dieci cifre generate casualmente.

### Codice di autenticazione

È una sequenza di caratteri estratti dal file originario, crittografati con la chiave privata o il Pincode del destinatario del file stesso. Tale sequenza viene calcolata in modo tale che due file diversi non possano dare origine alla stessa sequenza; nemmeno lo stesso file, autenticato in due momenti diversi, produce lo stesso codice. Logicamente, l'operazione equivale a chiudere e "sigillare" la busta prima di inviarla a destinazione. Il destinatario apre il sigillo e lo controlla con le seguenti modalità:

- lo interpreta con la chiave privata o il Pincode del mittente, ottenendo una prima sequenza di caratteri;
- ricalcola il codice, ottenendo una seconda sequenza.

Se le due sequenze di caratteri così ottenute sono identiche, è certo che la busta proviene proprio dalla persona indicata come mittente e che nessuno ha rotto il sigillo in precedenza. In caso contrario, il messaggio non è integro oppure proviene da un'altra persona e viene quindi respinto.

### Dichiarazione in formato elettronico

È l'insieme di dati dichiarati, tradotti nel modello conforme dell'Agenzia, approvato con decreto del **Direttore dell'Agenzia delle Entrate**, delle specifiche tecniche. Logicamente, è identica al modello cartaceo: è costituita infatti da tanti record, ognuno dei quali corrisponde alle pagine del modello cartaceo, cioè frontespizio e quadri compilati.

### File

È l'archivio, predisposto dall'utente, che contiene le dichiarazioni. Logicamente, corrisponde alla busta nella quale vengono inserite le dichiarazioni da trasmettere. A differenza dei modelli cartacei, dove di norma la busta contiene una sola dichiarazione, la busta elettronica è destinata a contenere più dichiarazioni dello stesso tipo.



---

**7.2**

---

**7.3**

- 
- 

---



**7.4**

[uniconline.finanze.it](http://uniconline.finanze.it)

---

**8. SPIEGAZIONE DI TERMINI TECNICI**

---



### Istruzioni per la compilazione

UNICO 2002 - Società di persone

#### File autenticato

È il file predisposto in precedenza (dall'utente o dall'Agenzia), pronto per essere trasmesso, munito cioè del codice di autenticazione, in formato non leggibile se non da parte del destinatario.

#### Generazioni delle chiavi di autenticazione

È una funzione del **software**, distribuito dall'Agenzia agli utenti del **servizio telematico Entratel**, che consente di creare le chiavi che dovranno essere utilizzate in fase di creazione del file da trasmettere, e per leggere i file di risposta provenienti dall'Agenzia delle Entrate. Utilizzando la documentazione consegnata al momento del rilascio dell'abilitazione al servizio da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate e la funzione in esame, l'utente:

- genera la chiave privata e la chiave pubblica, che è contenuta in un file "richiesta di iscrizione";
- trasmette, utilizzando il servizio telematico, tale richiesta.

L'Agenzia delle Entrate al momento della ricezione della richiesta e in modo completamente automatico:

- verifica la rispondenza dei dati contenuti nella richiesta di iscrizione con quanto constatato personalmente dall'ufficio finanziario al momento dell'abilitazione dell'utente al servizio telematico;
  - verifica che l'utente risulti già iscritto nel registro e, in tal caso, che l'iscrizione risulti o meno valida.
- In caso di esito positivo dei controlli, l'Agenzia delle Entrate, tramite il sistema di validazione, iscrive l'utente nell'apposito registro e restituisce un'attestazione in formato elettronico, munita del codice di autenticazione.

L'utente deve copiare l'attestazione di iscrizione sul proprio PC ed è in grado, completata tale operazione, di procedere all'autenticazione dei file.

#### Supporto ottico

È un supporto non riscrivibile: il dato, una volta registrato, è disponibile in sola lettura e non può essere in alcun modo alterato.

Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione annuale IVA/2002 (approvate con provvedimento del 21 dicembre 2001 e pubblicate nel supplemento ordinario n. 8 alla G.U. n. 11 del 14 gennaio 2002) sono comuni sia ai contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA all'interno del modello UNICO 2002, sia ai soggetti tenuti a presentare detta dichiarazione in via "autonoma" (per l'elenco di questi ultimi soggetti si veda il paragrafo 1.1 delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione IVA 2002).

In particolare, per i contribuenti tenuti a comprendere la dichiarazione IVA nel modello UNICO, si precisa quanto segue:

- I quadri della dichiarazione IVA da utilizzare per la compilazione della dichiarazione unificata sono a quelli previsti per la dichiarazione IVA da presentare in via autonoma, ad eccezione del **frontespizio**. Infatti, nel caso di compilazione della dichiarazione unificata - Modello UNICO 2002 - deve essere utilizzato il frontespizio di quest'ultimo modello ed i dati richiesti nel quadro VX (determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta) devono essere invece indicati nel **quadro RX** del modello unificato. Pertanto si deve fare riferimento alle istruzioni di quest'ultimo modello per la compilazione del frontespizio e ovviamente del quadro RX.
- Non vanno inoltre tenute in considerazione le istruzioni particolari riguardanti gli enti e le società partecipanti alla liquidazione dell'IVA di gruppo (comprese quelle riguardanti il quadro VK), in quanto tali contribuenti non possono comprendere la dichiarazione IVA nella dichiarazione unificata - modello UNICO 2002 - ma sono obbligati a presentarla in via autonoma.
- Anche chi deve presentare la dichiarazione unificata con il modello UNICO 2002 comprendente la dichiarazione IVA, è tenuto a presentare, per la richiesta del rimborso del credito IVA, il modello VR-2002 con le modalità e nei termini riportati nelle relative istruzioni. Si ricorda che detto modello deve essere presentato al concessionario della riscossione in due esemplari (uno per il concessionario della riscossione ed uno per l'Ufficio), entrambi sottoscritti in originale.

**IV. ISTRUZIONI PARTICOLARI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA 2002 DA PRESENTARE NELL'AMBITO DELLA DICHIARAZIONE UNIFICATA**

---

## Appendice

### Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura

L'art. 14, comma 3, della L. 15 dicembre 1998, n. 441, prevede che non si applica, ai soli fini delle imposte sui redditi, la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari (prevista rispettivamente nella misura dell'80 per cento e del 70 per cento) per i periodi d'imposta durante i quali i terreni sono concessi in affitto per usi agricoli, con contratti di durata non inferiore a cinque anni, a giovani che:

- non hanno ancora compiuto quaranta anni;
- hanno la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale o che acquisiscono una di tali qualifiche entro dodici mesi dalla stipula del contratto di affitto.

Per beneficiare del diritto alla non rivalutazione del reddito dominicale, ai fini delle imposte sui redditi, il proprietario del terreno affittato deve accertare l'acquisita qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo dell'affittuario, a pena di decadenza dal beneficio stesso.

### Attività agricole

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:

- le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
- l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quelle del terreno su cui la produzione stessa insiste;
- le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nel capo VI del titolo I del Tuir. Con riferimento alle attività dirette alla produzione di vegetali (ad esempio, piante, fiori, ortaggi, funghi, ecc.), si fa presente che per verificare la condizione posta alla lettera b) ai fini del calcolo della superficie adibita alla produzione, occorre fare riferimento alla superficie sulla quale insiste la produzione stessa (ripiani o bancali) e non già a quella coperta dalla struttura. Pertanto, qualora il suolo non venga utilizzato per la coltivazione, rientrano nel ciclo agrario soltanto le produzioni svolte su non più di due ripiani o bancali.

### Beni la cui cessione non è considerata destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa

Non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, e quindi non concorrono a formare il reddito come ricavi o plusvalenze:

- i beni ceduti gratuitamente alle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da eventi straordinari - anche se avvenuti in altri Stati - per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati e enti individuati con decreti dei Prefetti, per gli eventi che interessano le province italiane, e con D.P.C.M. 20 giugno 2000, come integrato con D.P.C.M. 10 novembre 2000, per quelli relativi ad altri Stati (cfr. art. 27, commi 2 e 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133). Resta ferma la deducibilità del costo di tali beni;
- le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle ONLUS (cfr. art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 460 del 1997). Resta ferma la deducibilità del costo di tali beni;
- i beni, diversi da quelli indicati nel comma 2 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 460 del 1997, ceduti gratuitamente alle ONLUS. La cessione gratuita di tali beni, per importo corrispondente al costo specifico complessivamente non superiore a euro 1.032,91, pari a 2 milioni di lire, sostenuto per la produzione o per l'acquisto, si considera erogazione liberale ai fini del limite di cui alla lett. c-sexies) del comma 2 dell'art. 65 (cfr. art. 13, comma 3, del D.Lgs. n. 460 del 1997).

La possibilità di fruire delle agevolazioni recate dalle citate disposizioni dell'art. 13 del D.Lgs. n. 460 del 1997 è subordinata al rispetto degli adempimenti formali previsti dal comma 4 di tale articolo;

- la cessione gratuita agli enti locali, agli istituti di prevenzione e pena, alle istituzioni scolastiche, agli orfanotrofi ed enti religiosi di prodotti editoriali e di dotazioni informatiche non più commercializzati e non più idonei alla commercializzazioni (cfr. art. 54, comma 1, della legge n. 342 del 2000). Resta ferma la deducibilità del costo di tali beni. Le disposizioni attuative del citato art. 54 sono state dettate dal D.M. 25 maggio 2001, n. 264, il cui art. 2 fornisce la nozione di prodotto editoriale e di dotazione informatica e quella di prodotto non più commercializzato o non idoneo alla commercializzazione.

### Calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria

Ai fini del calcolo delle plusvalenze dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria e delle indennità di esproprio e simili, il costo di acquisto deve essere, prima, aumentato di tutti gli altri costi inerenti, poi rivalutato sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al

consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Al costo così determinato e rivalutato va poi sommata l'eventuale INVIM pagata. Qualora si tratti di terreni acquistati per effetto di donazione, si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, ed in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo inerente, nonché dell'INVIM e dell'imposta di successione pagate, senza operare alcuna rivalutazione sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo.

### Canone di locazione - Casi particolari

1) In caso di comproprietà il canone annuo (al netto della deduzione forfettaria del 15% o del 25% per Venezia centro e le isole della Giudecca, di Murano e di Burano) va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso. Se il fabbricato è stato posseduto per una parte dell'anno indicare il canone relativo al periodo di possesso.

Il canone va indicato anche nell'ipotesi in cui il contratto di locazione sia stipulato da uno solo dei comproprietari o contitolari del diritto reale.

2) Se il contratto di locazione comprende oltre all'abitazione anche le sue pertinenze (box, cantina, ecc.) e queste sono dotate di rendita catastale autonoma, bisogna indicare per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa. Le quote si calcolano ripartendo il canone in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.

3) Nel caso di fabbricato riportato su più righe e per il quale è stato indicato il canone di locazione è necessario adottare le seguenti modalità di calcolo per la determinazione del reddito del fabbricato:

- calcolare per ogni rigo del fabbricato la relativa quota di rendita moltiplicando la rendita catastale di colonna 1 (eventualmente maggiorata di un terzo quando l'immobile è tenuto a disposizione) per il numero di giorni e la percentuale di possesso (colonne 3 e 4) e dividendola per 365; sommare successivamente gli importi delle quote di rendita;
- calcolare per ogni rigo nel quale è presente il canone di locazione la relativa quota di canone moltiplicando il canone di locazione (colonna 5) per la percentuale di possesso (colonna 4); in presenza di più valori sommare gli importi delle quote di canone;
- ai fini della determinazione del reddito del fabbricato, verificare quali delle seguenti situazioni interessa il vostro fabbricato:
  - se nel campo "utilizzo" (colonna 2) di almeno un rigo è indicato il codice 8:
    - se il totale delle quote di rendita è maggiore o uguale al totale delle quote di canone di locazione il reddito del fab-



## APPENDICE


---

■


■

■

■



■



## Appendice

- bricato è pari alla quota di rendita relativa al rigo nel cui campo "Utilizzo" (col. 2) è stato indicato il codice 8, ridotta del 30 per cento e sommata al totale delle altre quote di rendita;
- se il totale delle quote di rendita è minore del totale delle quote del canone di locazione, il reddito del fabbricato è pari alla quota del canone di locazione, indicata con il codice 8 nel campo "Utilizzo" (col. 2), ridotta del 30% e sommata al totale delle altre quote del canone di locazione.
  - riportare l'importo così determinato nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato;
- b. se nel campo "utilizzo" (colonna 2) di almeno un rigo è indicato il codice 3 e in nessuno degli altri righe è indicato nel campo "utilizzo" il codice 8:
- prendere il maggiore tra il totale delle quote di rendita e il totale delle quote di canone di locazione;
  - riportare l'importo così determinato nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato;
- c. se in tutti i righe nei quali è presente il canone di locazione (colonna 5) è indicato nel campo "utilizzo" (colonna 2) il codice 4:
- riportare il totale delle quote di canone di locazione nella colonna 8 del primo rigo del quadro RB in cui il fabbricato è stato indicato.

Si ricorda che se il fabbricato è stato adibito ad abitazione principale, si ha diritto alla relativa deduzione solamente nei casi a e b (sopra descritti) e nella condizione che il totale delle quote di rendita sia superiore o uguale al totale delle quote di canone di locazione.

### Comuni ad alta densità abitativa

Nell'ambito applicativo delle agevolazioni previste dall'articolo 8 della legge n. 431 del 1998, rientrano unicamente le unità immobiliari concesse in locazione a canone convenzionale sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale situate nei comuni di cui all'articolo 1 del D.L. 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni.

Si tratta, in particolare, degli immobili situati:

- nei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché nei comuni confinanti con gli stessi;
- negli altri comuni capoluoghi di provincia;
- nei comuni, considerati ad alta tensione abitativa, individuati nella delibera CIPE 30 maggio 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 19 giugno 1985, non compresi nei punti precedenti;
- nei comuni di cui alla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 152, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1987, non compresi nei punti precedenti;

- nei comuni della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi tellurici dei primi anni ottanta.

### Contributi o liberalità (art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir)

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, la disciplina fiscale dei contributi (e delle liberalità), contenuta nell'art. 55, comma 3, lett. b), del Tuir ha formato oggetto di una duplice modifica, consistente, da un lato, nell'eliminazione del beneficio dell'accantonamento in sospensione d'imposta di tali proventi, fino a un massimo del cinquanta per cento del relativo ammontare, e, dall'altro, nell'introduzione di un nuovo regime dei contributi destinati all'acquisto di beni ammortizzabili.

In base alla citata lett. b) del comma 3 dell'art. 55 del Tuir, così come riformulata dal comma 4, lett. b), dell'art. 21 della legge n. 449 del 1997, devono ritenersi esclusi dal novero dei proventi costituenti sopravvenienze attive non solo i contributi di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 53 del Tuir ma anche i contributi "per l'acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato".

Al riguardo, si precisa che devono considerarsi tali, i contributi la cui concessione sia specificamente condizionata dalla legge all'acquisizione di beni strumentali ammortizzabili, quale che sia la modalità di erogazione degli stessi (attribuzione di somme in denaro, riconoscimento di crediti d'imposta, ecc.).

L'esclusione di tale specie di contributi dal novero dei proventi costituenti sopravvenienze attive comporta il concorso alla formazione del reddito secondo le regole di competenza economica ai sensi dell'art. 75 del Tuir.

In particolare, nel caso in cui il contributo sia contabilizzato a diretta riduzione del costo di acquisto del bene cui inerisce, il concorso alla formazione del reddito avverrà automaticamente sotto forma di minori quote di ammortamento deducibili nei periodi d'imposta di durata del processo di ammortamento.

Nel caso in cui, invece, il bene sia iscritto nell'attivo al lordo del contributo ricevuto, il concorso alla formazione del reddito d'impresa dei contributi della specie avverrà in stretta correlazione con il processo di ammortamento dei beni alla cui acquisizione ineriscono, sotto forma di quote di riscontro proporzionalmente corrispondenti alle quote di ammortamento dedotte in ciascun esercizio.

In tale seconda ipotesi, peraltro, qualora la quota di ammortamento imputata al conto economico ecceda quella fiscalmente ammessa in deduzione, occorrerà procedere oltreché al rinvio della deduzione di detta eccedenza anche al rinvio della tassazione della parte di contributo imputata al conto economico ad essa proporzionalmente corrispondente.

Per converso, ove l'ammortamento riconosciuto ai fini fiscali risulti superiore a quello stanziato in sede civilistica - come avviene nell'ipotesi dell'ammortamento anticipato non imputato al conto economico ed effettuato tramite la costituzione di un'apposita riserva in so-

spensione d'imposta - concorrerà alla formazione del reddito imponibile anche la quota di contributo proporzionalmente corrispondente a tale maggiore ammortamento benché anch'essa non imputata al conto economico.

Si precisa che le nuove regole per il trattamento dei contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili non riguardano i contributi della specie la cui imputazione in base al criterio di cassa si sia verificata anteriormente al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998. Per tali contributi, infatti, resta ferma l'applicazione delle regole previgenti, sia in ordine all'accantonamento in sospensione d'imposta sia in ordine all'eventuale ripartizione in quote costanti della parte non accantonabile.



Devono essere invece assoggettati alla nuova disciplina i contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili che, pur essendo stati concessi in esercizi anteriori, risultino incassati nell'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 o in esercizi successivi.

Al riguardo, non si pongono problemi di ordine transitorio nel caso in cui il processo di ammortamento del bene cui i contributi ineriscono inizi a decorrere dallo stesso esercizio in cui si verifica l'incasso degli stessi. Nel caso invece in cui l'ammortamento sia già iniziato anteriormente all'esercizio in corso al 1° gennaio 1998, l'importo del contributo da incassare, a decorrere da detto esercizio, dovrà essere portato ai fini fiscali ad abbattimento del costo residuo da ammortizzare nell'esercizio in corso al 1° gennaio 1998 e nei successivi; peraltro, nel caso in cui l'importo del contributo risulti superiore al costo residuo da ammortizzare, l'eccedenza concorrerà per intero a formare il reddito nell'esercizio d'incasso. Si precisa che analoghe soluzioni valgono anche per l'ipotesi in cui il contributo risulti incassato parte in precedenza e parte a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998.

Per quanto attiene ai contributi diversi da quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili - nonché, comunque, da quelli spettanti in base a contratto o in conto esercizio ai sensi delle lett. e) ed f) dell'art. 53 del Tuir - e alle liberalità, la modifica apportata dalla citata legge n. 449 del 1997 consiste nella definitiva eliminazione del beneficio della sospensione d'imposta fruibile fino a un massimo del cinquanta per cento.

Resta invece ferma per tali proventi l'imputazione in base al criterio di cassa e la possibilità di ripartirne la tassazione, per quote costanti, nell'arco di cinque periodi a partire da quello d'incasso.

Con riguardo alle ipotesi di contributi accordati in relazione a piani di investimento complessi che comprendono sia spese di acquisizione di beni strumentali ammortizzabili sia spese di diversa natura (spese per consulenze, studi di fattibilità, indagini di mercato, ecc.) sempreché non siano inquadrabili tra i contributi in conto esercizio, si ritiene che, se il contributo non è determinato come percentuale delle spese ammesse al beneficio o in base ad altri criteri obiettivi che ne consentano la ripartizione tra l'una e l'altra categoria di spesa, l'intero importo del contributo stesso va as-



## Appendice

soggettato alla disciplina della lett. b) del comma 3 dell'art. 55 del Tuir.

Si precisa che l'eliminazione del regime di sospensione si applica ai contributi (e alle liberalità) incassati a partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998, anche se concessi in esercizi anteriori, ferma restando la sua applicabilità per i contributi incassati negli esercizi precedenti. Nel caso, quindi, di un contributo il cui incasso avvenga in più soluzioni, la nuova disciplina si applica alle quote imputabili per cassa a partire dal suddetto esercizio in corso al 1° gennaio 1998.

Si ricorda che per espressa previsione della nuova lett. b) del comma 3 del citato art. 55 del Tuir, resta ferma l'applicazione delle agevolazioni connesse alla realizzazione di investimenti produttivi concesse nei territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, nonché quelle concesse ai sensi del testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno di cui al D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, per la decorrenza prevista al momento della concessione. Pertanto, ai contributi concessi in base a tali provvedimenti continuerà ad applicarsi la disciplina vigente al momento della concessione anche se il loro incasso si verifica a partire dall'esercizio in corso al 1° gennaio 1998.

Si precisa che, tale speciale disposizione transitoria, è applicabile, oltre che ai contributi accordati in base al citato D.P.R. n. 218 del 1978 e alla legge n. 64 del 1986, anche a quelli accordati, per effetto del rifinanziamento di tali provvedimenti disposto dal D.L. n. 415 del 1992 (convertito dalla legge n. 488 del 1992), a favore degli investimenti produttivi realizzati nelle aree territoriali svantaggiate così come definite dai provvedimenti medesimi in ossequio alla disciplina comunitaria in materia di aiuti. Si precisa altresì che, in coerenza con le finalità della disposizione in oggetto, per momento di concessione deve intendersi quello in cui viene adottato il provvedimento concessorio in esito alla procedura istruttoria di ammissione al contributo (vedasi art. 6 del Regolamento adottato con D.M. n. 527 del 1995 e successive modificazioni).

### Costruzioni rurali

Non danno luogo a reddito di fabbricati e non vanno, pertanto, dichiarate in quanto il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali ed eventuali pertinenze ad uso abitativo, se vengono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, ovvero dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che ad altro titolo conduce il terreno cui l'immobile è asservito o dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura, ivi compresi quelli di reversibilità, o da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;
- l'immobile deve essere utilizzato quale abita-

zione dai soggetti di cui sopra sulla base di un titolo idoneo, ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;

- il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso Comune o in Comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati. Se sul terreno sono praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura, o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. 31 gennaio 1994, n. 97, la superficie del terreno deve essere almeno di 3.000 metri quadrati;
- il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo relativamente all'anno 2001 deve essere superiore alla metà del suo reddito complessivo per il 2001, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. Se il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi della citata L. n. 97 del 1994, il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo, determinato secondo la disposizione del periodo precedente.

Il volume d'affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell'IVA si presume pari al limite massimo previsto per l'esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione (euro 2.582,28, pari a lire 5 milioni, per i terreni ubicati in comuni non considerati montani, e euro 7.746,85, pari a lire 15 milioni, qualora si tratti di terreni ubicati in comuni considerati montani). Al riguardo si sottolinea che il requisito di cui al presente punto è riferito esclusivamente al soggetto che conduce il fondo e che tale soggetto può essere diverso da quello che utilizza l'immobile ad uso abitativo sulla base di un titolo idoneo. Così, ad esempio, il fabbricato è utilizzato ad uso abitativo dal titolare di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolte in agricoltura e il fondo è condotto da altri soggetti, il requisito di cui al presente punto deve sussistere nei confronti di chi conduce il fondo.

In caso di unità immobiliari utilizzate congiuntamente da più persone, i requisiti devono essere posseduti da almeno una di esse. Se sul terreno esistono più unità immobiliari ad uso abitativo i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente per ciascuna di esse. Nel caso che più unità abitative siano utilizzate da più persone dello stesso nucleo familiare, in aggiunta ai precedenti requisiti è necessario che sia rispettato anche il limite massimo di cinque vani catastali o di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale o di 20 metri quadrati per ogni abitante oltre il primo. Le costruzioni non utilizzate, che hanno i requisiti in precedenza precisati per essere considerate rurali, non si considerano produttive di reddito di fabbricati.

La mancata utilizzazione deve essere comprovata da un'autocertificazione effettuata nei mo-

di e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) da fornire a richiesta degli organi competenti. L'autocertificazione deve attestare l'assenza di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas. I fabbricati e le eventuali pertinenze ad uso abitativo iscritti al catasto fabbricati con attribuzione di rendita, conservano il requisito della ruralità e non vanno pertanto dichiarati se hanno tutti i requisiti in precedenza precisati.

### Crediti d'imposta

#### 1. Credito d'imposta sui dividendi

Per effetto dell'art. 105 del Tuir per gli utili la cui distribuzione è deliberata a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, le società e gli enti di cui all'art. 87, comma 1, lett. a) e b), attribuiscono ai soci o partecipanti il credito d'imposta (ordinario e/o limitato) di cui all'art. 14 del Tuir, nella misura del 58,73 per cento, fino a concorrenza degli importi indicati alle lett. a) e b) del comma 1 del citato art. 105. Per le distribuzioni deliberate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2001, tale misura è ridotta al 56,25 per cento.

La spettanza del credito d'imposta deve risultare dalla certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 7-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, nel quale è in particolare evidenziato:

- l'ammontare degli utili per i quali il credito d'imposta del 58,73 per cento (ovvero del 56,25 per cento) spetta in misura ordinaria;
- l'ammontare degli utili per i quali il credito d'imposta del 58,73 per cento (ovvero del 56,25 per cento) spetta in misura limitata di cui agli artt. 11, comma 3-bis, e 94, comma 1-bis, del Tuir;
- l'ammontare degli utili per i quali il credito d'imposta non spetta.

Per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata fino all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996, il credito d'imposta spetta nella misura dei 9/16 (cioè del 56,25 per cento).

Per effetto dei commi 6-bis e 7-bis dell'art. 14, il credito di imposta sui dividendi non spetta:

- limitatamente agli utili la cui distribuzione è stata deliberata anteriormente alla data di acquisto, ai soggetti che acquistano dai fondi comuni di investimento di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, o dalle società di investimento a capitale variabile (SICAV), di cui al D.lgs. 25 gennaio 1992, n. 84, azioni o quote di partecipazione nelle società o enti indicati alle lettere a) e b) dell'art. 87 del Tuir;
- per gli utili percepiti dall'usufruttuario allorché la costituzione o la cessione del diritto di usufrutto siano state poste in essere da soggetti non residenti, privi nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione.

